XVI legislatura

Riunione dei Presidenti delle Commissioni competenti in materia di pari opportunità

Madrid, 29 aprile 2010

n. 96/AP
26 aprile 2010

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

Riunione dei Presidenti delle Commissioni competenti in materia di pari opportunità

Madrid, 29 aprile 2010

Dossier n. 96/AP
26 aprile 2010

a cura di Patrizia Borgna

XVI Legislatura
Dossier

Servizio affari internazionali

Direttore
Maria Valeria Agostini tel. 06 6706_2405

Consigliere parlamentare
Rappresentante permanente del Senato
presso l'Unione Europea
Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

Segretario parlamentare
Documentarista
Federico Pommier Vincelli _3542

Segreteria

Fax 06 6706_4336
Grazia Fagiolini _2989
Simona Petrucci _3666

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali
(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio
Alessandra Lai _2969

Segretario parlamentare Documentarista
Elena Di Pancrazio _3882

Coadiutori parlamentari
Nadia Quadrelli _2653
Laura E. Tabladini _3428
Monica Delli Priscoli _4707

Ufficio per le Relazioni Interparlamentari
(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince)
fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio
Stefano Filippone Thaulero _3652

Segretario parlamentare Documentarista
Giuseppe Trezza _3478

Coadiutori parlamentari
Daniela Farneti _2884
Antonella Usiello _4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea
Segreteria _2891
fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio
Roberta d'Addio _2027

Consigliere
Davide A. Capuano _3477

Segretari parlamentari Documentaristi
Patrizia Borgna _2359
Luca Briasco _3581
Antonella Colmignoli _4986
Viviana Di Felice _3761
Laura Lo Prato _3992

Coadiutori parlamentari
Antonina Celi _4695
Silvia Perrella _2873
Antonia Salera _3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato
fax. 06 6706 4336

Segretario parlamentare
Interprete Coordinatore
Paola Talevi _2482

Coadiutore parlamentare
Adele Scarpelli _4529

Segretari parlamentari Interpreti
Alessio Colarizi Graziani 3418
Patrizia Mauracher _3397
Claudio Olmeda _3416
Cristina Sabatini _2571
Angela Scaramuzzi _3417

INDICE

Programma della riunione

Nota illustrativa Pag. i

TRATTATI

Trattato sull'Unione europea (artt. 2 e 3) " 5

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (artt. 8, 79, 83) " 9

Protocollo n. 1 sul ruolo dei Parlamenti nazionali " 13

Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità " 17

Dichiarazione n. 19 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona " 23

Carta dei diritti fondamentali (artt. 1, 2, 5, 21, 23) " 27

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Programma della Presidenza spagnola (estratto in lingua inglese) " 29

Progetto di conclusioni del Consiglio sul miglioramento della prevenzione della violenza contro le donne e dell'assistenza delle vittime di tale violenza nel quadro dell'azione di contrasto (Doc. 8310/10) " 35

Manuale dell'Unione europea sulle migliori pratiche di polizia per combattere la violenza contro le donne (doc. 7488/2/10 REV 2) " 43

Consiglio occupazione, politica sociale e consumatori Comunicato stampa della riunione dell'8 marzo 2010 (estratto) " 63

Eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea: progetto di conclusioni del Consiglio (doc. 6585/10) " 67

Consiglio Giustizia e affari interni - Comunicato stampa della riunione del 23 aprile 2010 (estratto in lingua inglese) " 79

Iniziativa per una direttiva del parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo (documento

di lavoro del Consiglio) (Doc. 8703/10 ADD 1)
" 83

PARLAMENTO EUROPEO

Risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne " 111

Dichiarazione del 22 aprile 2009 sulla campagna "Dire NO alla violenza contro le donne" " 119

Risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE " 123

Risoluzione del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future " 133

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione - Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini - Carta per le donne - Dichiarazione della Commissione europea in occasione della giornata internazionale della donna 2010 - COM (2010) 78 def. " 141

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Parità tra donne e uomini 2010 - COM (2009) 694 def. (estratto) " 145

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 - COM (2006) 92 def. (estratto) " 151

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI - COM (2010) 95 def. " 157

NORMATIVA ITALIANA

decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 " 181

Legge 9 gennaio 2006, n. 7 disposizioni concernenti la

prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile " 197

VARIE

Decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 che istituisce il programma Daphne III " 203

Osservazioni della 14° Commissione permanente, sull'iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo (PE-CONS 2/10) " 211

Seminario sulla violenza di genere - Madrid, 24-25 settembre 2009 - Resoconto sommario (in lingua inglese) " 215

Numero verde antiviolenza donna " 217

RIUNIONE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI COMPETENTI

IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' DEI PARLAMENTI NAZIONALI

DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

E DEL PARLAMENTO EUROPEO

PROGRAMMA

29 aprile 2010

SENATO, MADRID

Sala Europa

8,15 Partenza dagli hotel NH ABASCAL e HESPERIA EMPERATRIZ alla volta del Senato

8,30 Partenza dagli hotel OCCIDENTAL MIGUEL ÁNGEL e HESPERIA MADRID alla volta del Senato

9,15 **Indirizzo di saluto del Presidente del Senato**

9,30 **Priorità della Presidenza spagnola in materia di parità**

Bibiana Aído, Ministro delle Pari opportunità

Dibattito

11.30 Pausa caffé

12.00 **La violenza di genere (I): gli indicatori per la misurazione del fenomeno**

Miguel Lorente, Delegato del Governo per la violenza di genere e Presidente dell'Osservatorio statale della violenza contro le donne

13.30 Visita guidata del Senato

14.00 Foto ricordo

14.15 Pranzo offerto dal Presidente del Senato

16.00 **La violenza di genere (II): Esperienze relative alle diverse politiche in materia. Proposta per la istituzione di un Osservatorio europeo sulla violenza contro le donne**

Inmaculada Montalbán, membro del *Consejo General del Poder Judicial* (Consiglio Superiore della Magistratura) e Presidente dell'Osservatorio del CGPJ contro la violenza domestica e di genere

Ana María Pérez del Campo, Presidente della Federazione delle Associazioni donne separate e divorziate

Dibattito

18.00 Rientro agli hotel

19.15 Partenza dagli hotel NH ABASCAL e HESPERIA EMPERATRIZ per la località El Pardo

19.30 Partenza dagli hotel OCCIDENTAL MIGUEL ÁNGEL e HESPERIA MADRID per la località El Pardo

20.00 Visita del Villino del Principe

21.00 Cena presso il Ristorante *El Torreón*

Rientro a Madrid e trasferimento agli hotel

NOTA ILLUSTRATIVA

Il 29 aprile 2010, nell'ambito delle riunioni interparlamentari organizzate dalla Presidenza spagnola, si terrà a Madrid, presso il Senato, la riunione dei Presidenti delle Commissioni per le pari opportunità dei parlamenti dell'Unione europea e del Parlamento europeo sul tema relativo al *"Rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nei settori relativi alla violenza di genere*".

In occasione dell'incontro, l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea ha effettuato una raccolta dei principali documenti delle istituzioni dell'Unione sull'argomento, nonché della normativa italiana maggiormente rilevante.

Innanzitutto, si allegano alcuni estratti del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, riguardanti i principi di parità tra uomini e donne, e la lotta alla tratta di esseri umani, nonché estratti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Inoltre, ai fini di una migliore comprensione sulle procedure di esame degli atti dell'Unione, si includono anche il Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali dell'Unione europea e il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegati al Trattato di Lisbona[1].

Segue poi un estratto del programma della **Presidenza spagnola del Consiglio UE** (in lingua inglese), che persegue con particolare forza l'obiettivo di ridurre la violenza di genere. Tra i documenti allegati figurano anche il "*Progetto di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sul miglioramento della prevenzione della violenza contro le donne e dell'assistenza alle vittime di tale violenza nel quadro dell'azione di contrasto"*, presentato il 9 aprile scorso, nonché il "*Manuale dell'Unione europea sulle migliori pratiche di polizia per combattere la violenza contro le donne*", presentato dalla Presidenza spagnola e adottato dal gruppo "Cooperazione di polizia" il 6-7 aprile scorsi. Inoltre, si include l'estratto della riunione del Consiglio occupazione, politica sociale, salute e consumatori, dell'8 marzo 2010 che ha adottato le "*Conclusioni sull'eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea"*, sulla base di un testo elaborato dalla Presidenza spagnola. Segue l'iniziativa di alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo, che, sulla base del principio del mutuo riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie nell'Unione europea, stabilisce norme per le quali una misura di

[1] Per maggiori dettagli sul Trattato sull'Unione europea e sul Trattato sul funzionamento sull'Unione europea si veda la Scheda relativa al Trattato di Lisbona, che ha modificato i trattati preesistenti. Per comprendere il ruolo dei parlamenti nazionali, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, si consulti la Scheda relativa al Ruolo dei Parlamenti nazionali. Entrambe le schede sono fornite separatamente dal Dossier.

protezione emessa da uno Stato membro possa essere estesa allo Stato membro nel quale la persona protetta si trasferisce. L'iniziativa è stata discussa in seno al Consiglio Giustizia Affari Interni il 23 aprile scorso (di cui si allega un estratto in lingua inglese), sulla base di un testo elaborato dalla Presidenza spagnola tenendo conto di alcune proposte di integrazione presentate dalle delegazioni nelle precedenti riunioni. Poiché tale iniziativa degli Stati membri è stata esaminata dalla Commissione politiche dell'Unione europea del Senato, ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, si allegano (nella sezione "**Varie**") anche le osservazioni adottate dalla stessa il 3 marzo 2010 e inviate al Consiglio, alla Commissione europea e al Parlamento europeo. Tali osservazioni sono state emesse sulla base del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea e del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegati al Trattato di Lisbona[2].

Quanto al **Parlamento europeo**, la documentazione raccolta riguarda alcune risoluzioni e una dichiarazione sul tema dell'eliminazione della violenza contro le donne. Una di esse, del marzo 2009, riguarda la lotta alle mutilazioni sessuali femminili (MGF) praticate nell'Unione europea e a tal fine chiede agli Stati membri di considerare reato qualsiasi forma di MGF e di perseguirla. Un'altra, del 2006, richiamata in molti dei documenti allegati alla presente raccolta, raccomanda agli Stati membri di adottare una politica di "*tolleranza zero*" nei confronti della violenza di genere, prevedendo anche la messa a punto di misure che assicurino protezione e assistenza adeguata alle vittime.

Per quanto riguarda la **Commissione europea,** si allega la "*Carta della donne*", adottata lo scorso 5 marzo, che detta una serie di principi di parità tra donne e uomini, tra i quali si annovera la dignità, l'integrità e la fine della violenza basata sul genere. Seguono un estratto della relazione annuale "*Parità tra donne e uomini - 2010",* relativa ai progressi compiuti in materia e presenta le sfide e le priorità per il futuro, tra le quali figura la prevenzione e la lotta contro ogni forma di violenza sessista. Si allega inoltre un estratto della Comunicazione relativa alla "*Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini. 2006-2010"* che, facendo seguito alla precedente tabella per il periodo 2001-2005, delinea sei ambiti prioritari per le iniziative dell'UE e alcune azioni chiave in tema di parità. Uno degli ambiti riguarda appunto l'eradicazione della violenza

[2] In base a detti protocolli i progetti di atti legislativi sono trasmessi ai parlamenti nazionali affinché essi ne attestino il rispetto del principi di sussidiarietà e proporzionalità. Tali principi stabiliscono che il legislatore europeo, nelle materie che non sono di sua competenza esclusiva, sia giustificato ad intervenire al posto degli Stati membri purché gli obiettivi preposti non possano essere raggiunti sufficientemente da questi ultimi e che le misure proposte non vadano oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi. Ai parlamenti nazionali viene concesso un periodo di otto settimane per potersi esprimere sui progetti legislativi dell'Unione e nel frattempo il Consiglio non può iscrivere i progetti in questione all'ordine del giorno né può essere raggiunto alcun accordo politico su di essi, salvo eccezioni.

di genere e la tratta di essere umani. Per quanto concerne la tratta, si include anche la recente proposta di direttiva tuttora in esame presso il Senato.

Relativamente alla **normativa italiana**, si allegano il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, riguardante "*Misure di contrasto in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, di cui si inserisce il testo integrale. Le modifiche prevedono, tra l'altro, **la possibilità di contattare centri anti-stalking che possono aiutare ad affrontare la psicologia del reato**. La nuova legge istituisce presso il Dipartimento per le pari opportunità (*art. 12*) un **numero verde nazionale** per le vittime di *stalking*, per assistenza psicologica e giuridica, nonché per segnalare – su richiesta della vittima- le molestie alle forze dell'ordine. Si segnala inoltre che in Italia è **possibile contattare centri *anti-stalking* che possono aiutare ad affrontare la psicologia del reato.** Punti di riferimento sono: l'Osservatorio Nazionale per lo Stalking (http://www.stalking), e il Modena Group on Stalking (MGS - http://stalking.medlegmo.unimo.it/), un gruppo multidisciplinare europeo di studiosi nato nel 2003 impegnato in progetti di ricerca, prevenzione e sostegno su questo tema.

Segue poi la legge 9 gennaio 2006, n. 7 riguardante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile"*[3].

Infine, nella sezione "**Varie**" si allegano: la decisione 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Daphne III, volto a prevenire e a combattere la violenza, contro i bambini, i giovani e le donne; le osservazioni della Commissione politiche dell'Unione europea sull'iniziativa degli Stati membri sull'ordine di protezione europeo, e un resoconto (in lingua inglese) del seminario tenutosi a Madrid il 24 e 25 settembre 2009, sulla violenza di genere. Inoltre, si allega la presentazione, tratta dal sito del Dipartimento per le pari opportunità, dell'azione di contrasto della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne, che prevede l'istituzione di un numero verde antiviolenza[4]. Si ricorda infine che il Dipartimento per le pari opportunità conduce altre campagne contro la violenza sulle donne, che prevedono l'istituzione di numeri verdi antitratta e contro le mutilazioni genitali femminili.

---

[3] Si ricorda inoltre che in Italia è stata istituita la Commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito del Dipartimento per le pari opportunità al seguente indirizzo:
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=185:commissione-per-la-prevenzione-e-il-contrasto-delle-pratiche-di-mutilazione-genitale-femminile&catid=72:violenza-e-discriminazioni-&Itemid=203

[4] Il documento è tratto dal sito del Dipartimento al seguente indirizzo: della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne.

VERSIONE CONSOLIDATA

DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E DEL

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

(Estratti)

VERSIONE CONSOLIDATA DEL

TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

(...)

Articolo 2

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Articolo 3
(ex articolo 2 del TUE)

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.

5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.

(...)

VERSIONE CONSOLIDATA DEL

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO

DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 8
(ex articolo 3, paragrafo 2, del TCE) (1)

Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.

Articolo 79
(ex articolo 63, punti 3 e 4, del TCE)

1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori:

a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;

b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;

c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.

3. L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.

4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo.

Articolo 83
(ex articolo 31 del TUE)

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76.

3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria. Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

PROTOCOLLI

PROTOCOLLO (n. 1)

SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione europea è una questione disciplinata dall'ordinamento e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro,

DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi dell'Unione europea e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

TITOLO I

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI

Articolo 1

I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all'atto della pubblicazione. La Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 2

I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali.

Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

I progetti di atti legislativi presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.

I progetti di atti legislativi presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dal Parlamento europeo.

I progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal Consiglio.

Articolo 3

I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati all'istituzione o organo interessato.

Articolo 4

Un periodo di otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debi tamente motivati, nel corso di queste otto settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante il progetto di atto legislativo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni.

Articolo 5

Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi, sono trasmessi direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.

Articolo 6

Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all'articolo 48, paragrafo 7, primo o secondo comma, del trattato sull'Unione europea, i parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione.

Articolo 7

La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annuale ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

Quando il sistema parlamentare nazionale non è monocamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono.

TITOLO II

COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE

Articolo 9

Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione.

Articolo 10

Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione può sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. Può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posi zione.

PROTOCOLLO (n. 2)

SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione,

DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e ad istituire un sistema di controllo dell'applicazione di detti principi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 2

Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.

Articolo 3

Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

Articolo 4

La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell'Unione.

Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali.

Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali.

Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali.

Articolo 5

I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conse guenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

Articolo 6

Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Com missione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all'istituzione o organo interessato.

Articolo 7

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di tali parlamenti.

Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.

2. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Al termine di tale riesame, la Commissione o, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.

3. Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla.

Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parla menti nazionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione affinché ne tenga conto nella procedura:

a) prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) esa mina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo partico larmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione;

b) se, a maggioranza del 55 % dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.

Articolo 8

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea da uno Stato membro, o tra smessi da quest'ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale.

In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi per l'adozione dei quali il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede la sua consultazione.

Articolo 9

La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

DICHIARAZIONI

ALLEGATE ALL'ATTO FINALE
DELLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA

CHE HA ADOTTATO IL TRATTATO DI LISBONA

(...)

19. **Dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza conviene che, nell'ambito degli sforzi generali per eliminare le ineguaglianze tra donne e uomini, l'Unione mirerà, nelle sue varie politiche, a lottare contro tutte le forme di violenza domestica. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

DELL'UNIONE EUROPEA

(Estratto)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il testo riportato in appresso.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Preambolo

I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento. A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta. La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso. IT 30.3.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/391

TITOLO I
DIGNITÀ

Articolo 1
Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2
Diritto alla vita

1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo 5
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.

Articolo 21
Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo 23
Parità tra donne e uomini

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

The Programme for the

Spanish Presidency of the Council of the European Union

1 january - 30 june 2010

eu 2010.es

Innovating Europe

Edita: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Secretaría de Estado para la Unión Europea.

NIPO: 007-09-076-8
ISBN: 978-84-340-1898-3
Depósito Legal: M-53147-2009

Imprime: Imprenta Nacional Boletín Oficial del Estado.

Innovating Europe

Spain takes on the Presidency of the Council of the European Union on January 1st, 2010, a strategic moment for Europe.

The entry into force of the Treaty of Lisbon opens up a new period in which we have an appropriate legal framework to set into motion the Europe we need: a stronger, more united and more efficient Europe to respond to citizens' concerns. We should now consolidate the incipient economic recovery, turn Europe into a true global player in the international sphere, and make the Union finally take root in the will of those who render it legitimate: European citizens.

Within this context, Spain will exercise the Presidency with a firm will to reinforce and transform the Union. It is about innovating Europe.

The Spanish Presidency's main responsibility will be to guarantee full enforcement of the Treaty of Lisbon, as an essential requirement to develop the fundamental lines of action we have set forth for the next six-month period.

condly, we intend to address the challenge of fostering the economic recovery following a path of sustainable growth that generates employment. To this end, we aim at boosting the coordination of domestic economic policies, a coordination that has already proven essential in fighting against recession and which should now be strengthened ahead of the new EU 2020 Growth and Employment Strategy. The Treaty provides instruments to make headway in this coordination and we shall take advantage of them.

The Treaty of Lisbon also offers the possibility to develop a Common Foreign and Security Policy so that Europe can assert its voice, values and interests in the international arena and foster efficient multilateralism to move forward toward a fairer, more peaceful and balanced global order.

However, the Union will only grow stronger –as we envisage– if it is eventually capable of building closeness with its citizens and obtaining their support and participation. Their rights as Europeans, their freedom and their security should thus be heightened and equality between men and women made effective.

These are the four priorities upon which the Spanish Presidency Programme is based:

- Full implementation of the Treaty of Lisbon.

- Coordination of economic policies to promote recovery and sustainable growth throughout Europe: launching of Europe 2020.
- Strengthening of the European Union's foreign policy to turn it into a real global player.
- Fostering a Europe of rights and freedoms at the service of citizens.

These priorities are framed within the Trio of Presidency consisting of Spain, Belgium and Hungary, which will follow Spain during the two subsequent six-month periods, and will continue the work developed by Sweden, as former Presidency of the Council. In addition, they have been subject to consultations in the European Parliament and established pursuant to the new Commission's work programme.

The initiatives put forward in the forthcoming months will be enhanced by the analysis and proposals made by the Reflection Group, which should submit its conclusions report in the horizon of the 2020-2030 period.

This work programme addresses, first, the political approach of the four main priorities and, then, thoroughly explains the different operational objectives for each of the Council areas.

the welfare achieved by European societies, the Union should be a guarantee of protection for our citizens. We should work to strengthen the European project's social dimension by consulting Member States, social interlocutors and the civil society. The Communication the Commission will submit on the new 2011-2015 European Social Agenda will complement the content of the EU 2020 Strategy, incorporating social protection, inclusion and integration as key elements.

5. FIGHTING AGAINST GENDER-BASED VIOLENCE

The Union's capacity to eradicate gender-based violence should be improved. The creation of a European Observatory to draw up a common diagnosis of this terrible problem, as well as the adoption of a European Protection Order for the victims, will be two essential initiatives that will be advanced by the Spanish Presidency to achieve concrete progress on this matter.

6. THE EUROPEAN UNION AS A COMMON SPACE FOR FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE

The Stockholm Programme, which deepens the development of the European Common Space of Freedom, Security and Justice for the 2010-2014 period, is a key vehicle for Europe to efficiently face transnational threats such as organised crime, drug trafficking, terrorism or human trafficking.

To enforce it, the Spanish Presidency will promote the adoption of the corresponding Action Plan, which will develop the Union's political priorities on this matter, the application measures and the monitoring instruments for its implementation.

In addition, Members of the Union should agree on the European Strategy for Home Security, promoting the creation of a European model that will gather the EU guiding principles and strategic lines on the matter.

7. PROMOTING EUROPEAN MIGRATION AND ASYLUM POLICY

The Spanish Presidency will encourage a common immigration and asylum policy, developing the agenda for the Global Approach on Immigration and for the European Pact on Immigration and Asylum. We shall work so that it will meet its objectives, namely, achieving an organised legal migration, fighting against illegal migration and human trafficking, and controlling the Union's foreign borders, furthering cooperation with countries of origin and transit. Within this context, special attention will be given to unaccompanied immigrant minors.

Following the inclusion of this matter in the Stockholm Program, the Union may start adopting the first decisions on the subject, which should their tutor institutions in their countries of origin.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 9 aprile 2010 (12.04)
(OR.en)

8310/10

ENFOPOL 94
CRIMORG 71

NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale
al:	Coreper / Consiglio
n. doc. prec.:	7148/4/10 REV 4 ENFOPOL 55 CRIMORG 46
Oggetto:	Progetto di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sul miglioramento della prevenzione della violenza contro le donne e dell'assistenza alle vittime di tale violenza nel quadro dell'azione di contrasto

Nella riunione del 6 e 7 aprile 2010 il Gruppo "Cooperazione di polizia" ha raggiunto un accordo sul progetto di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sul miglioramento della prevenzione della violenza contro le donne e dell'assistenza alle vittime di tale violenza nel quadro dell'azione di contrasto riportato in allegato.

Si invita pertanto il COREPER a suggerire al Consiglio di approvare il progetto di conclusioni summenzionato che figura nell'allegato.

ALLEGATO

PROGETTO DI CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E DELL'ASSISTENZA ALLE VITTIME DI TALE VIOLENZA NEL QUADRO DELL'AZIONE DI CONTRASTO

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- la parità tra donne e uomini è un diritto fondamentale e un valore comune dell'UE, sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali;

- uno degli ostacoli al godimento effettivo di tale diritto è la violenza contro le donne, che costituisce una violazione dei diritti umani ed è di grande impedimento al conseguimento della parità e al compimento di progressi;

- la violenza contro le donne continua ad essere, nelle nostre società, un fenomeno criminale diffuso e spesso invisibile, in special modo tra le mura domestiche, in cui le donne che hanno subito maltrattamenti dai loro partner o ex partner tentano molto spesso di nasconderlo alla famiglia, agli amici e/o alle autorità;

- dal 1997 la Commissione europea, attraverso l'iniziativa Daphne e il programma Daphne, mette a disposizione finanziamenti per le ONG e le autorità locali affinché siano attuate attività a livello di base intese a contrastare la violenza contro le donne, i giovani e i bambini;

- l'8 dicembre 2008, il Consiglio ha adottato orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, esprimendo la chiara volontà politica dell'UE di conferire carattere prioritario al tema dei diritti delle donne nelle sue relazioni esterne;

- la società civile, in particolare le ONG, le associazioni femminili e, se del caso, altre organizzazioni volontarie pubbliche e private interessate alla questione della violenza contro le donne, svolgono un ruolo importante negli sforzi compiuti per contrastare ogni forma di violenza contro le donne; è pertanto opportuno mantenere una stretta cooperazione tra autorità di contrasto e società civile sulla questione;

- come precisato dalla Commissione europea nella tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 [1], le donne sono le principali vittime della violenza basata sul genere, che costituisce una violazione del diritto fondamentale alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva. La violazione di tali diritti non può essere tollerata né giustificata. La prevenzione promossa dalle istituzioni è essenziale e richiede istruzione e conoscenze, la costituzione di reti e di partenariati nonché lo scambio di pratiche ottimali;

- il Consiglio europeo di primavera del 2006 ha affermato che le politiche volte a promuovere la parità di genere sono vitali per la crescita economica, la prosperità e la competitività e in tale prospettiva ha adottato il patto europeo per la parità tra i generi;

- nelle sue conclusioni su uomini e parità di genere del novembre 2006 [2], il Consiglio ha riconosciuto che la grande maggioranza degli atti di violenza di genere sono perpetrati da uomini e ha sollecitato gli Stati membri e la Commissione a combinare misure punitive contro i responsabili di tali atti con misure preventive e a istituire programmi specifici tanto per le vittime quanto per i colpevoli, in particolare nel caso di violenza domestica;

---

1 COM(2006) 92 definitivo.
2 Doc. 14845/06.

- la campagna delle Nazioni Unite per l'eliminazione della violenza sulle donne (2008-2015) prevede, tra i suoi obiettivi prioritari, l'adozione e l'attuazione di piani d'azione nazionali e multisettoriali che pongano l'accento sulla prevenzione e siano dotati di risorse adeguate. La dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000 aveva già previsto, tra i traguardi principali, come obiettivo n. 3, la promozione della parità di genere e l'autonomia delle donne;

- la mobilità, il numero di matrimoni ed altri rapporti o coabitazioni tra persone di nazionalità diverse concorrono a caratterizzare la società nell'Unione europea. Sono fattori che portano ad un aumento del numero di persone che diventano vittime in Stati diversi dal loro Stato di origine. In tale contesto, occorre tener presente che i familiari di cittadini dell'Unione, purché soddisfino talune condizioni, beneficiano del diritto di mantenere la residenza nello Stato membro ospitante in caso di divorzio qualora situazioni particolarmente difficili lo esigano, come il fatto di aver subito violenza domestica;

- occorrerebbe dedicare attenzione alle pratiche tradizionali dannose, comprese le mutilazioni genitali femminili e la violenza contro le donne connessa al cosiddetto onore, nonché al fenomeno dei matrimoni forzati e alla repressione in nome del cosiddetto onore;

- come precisato nel programma di Stoccolma - *Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini* - adottato dal Consiglio il 10 e 11 dicembre 2009, le persone più vulnerabili o in situazioni particolarmente a rischio, come le donne vittime di violenze, o bambini testimoni di tali violenze, necessitano di particolare sostegno e protezione giuridica;

- in occasione della conferenza e del seminario internazionali sulla violenza di genere che hanno avuto luogo a Madrid il 9 e10 febbraio 2010 è stata riconosciuta la necessità di un manuale di migliori pratiche di polizia riguardanti la violenza contro le donne al fine di fornire un riferimento utile, in particolare per i servizi di contrasto, nell'introduzione di norme efficaci per lottare contro questo flagello;

- la Carta per le donne, adottata dalla Commissione il 5 marzo 2010, mira a promuovere dignità, integrità e fine della violenza basata sul genere mediante un quadro politico completo;

- le conclusioni del Consiglio sull'eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea, adottate dal Consiglio l'8 marzo 2010, che aprono la strada ad ulteriori misure intese a combattere efficacemente la violenza contro le donne, come l'introduzione di un numero telefonico europeo per le vittime di questo tipo di violenza.

IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

ESPRIMONO il loro impegno nella lotta contro ogni forma di violenza sulla donna, in cui sono ricompresi non solo i reati contro la vita, l'integrità fisica e la libertà, ma anche coercizioni, minacce e attentato all'integrità morale;

ESORTANO ad un approccio globale al problema della violenza sulle donne che comprenda lo studio delle cause e degli effetti di tali reati, lo scambio di informazioni e buone pratiche, nonché prevenzione, accertamento, investigazione e perseguimento, misure punitive, protezione delle vittime, comprese l'assistenza legale gratuita e altre forme di assistenza e riparazione dei danni subiti;

RICONOSCONO che la violenza sulle donne è un fenomeno in cui interagiscono fattori di natura diversa e che il successo nell'affrontare e prevenire tale fenomeno dipende in larga misura da un coordinamento appropriato tra gli attori interessati, quali le ONG e i servizi pubblici responsabili della risposta che le amministrazioni devono offrire, in particolare tra autorità giudiziarie, autorità di contrasto e servizi sociali;

RIAFFERMANO, in linea con le conclusioni del Consiglio del 23 ottobre 2009 su una strategia volta a migliorare il sostegno offerto alle vittime della criminalità nell'Unione europea [3], che è necessario continuare ad operare per evitare la vittimizzazione primaria, secondaria e ripetuta. Un fattore che contribuisce al progresso nel conseguimento di tale obiettivo è costituito dalla cooperazione tra gli attori interessati quali le autorità di contrasto, i servizi sanitari e i servizi di assistenza sociale nonché la società civile.

La necessità di una cooperazione multidisciplinare è stata messa in luce anche nelle conclusioni del Consiglio dell'8 marzo 2010 sull'eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea [4], in cui si riconosce che, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, mancano ancora dati aggiornati, affidabili, accurati e comparabili, sia a livello nazionale che a livello UE, e non è stato ancora effettuato a livello UE uno studio dettagliato sulla violenza contro le donne. Ciò limita la comprensione della portata reale di tale violenza e impedisce l'ulteriore elaborazione di strategie e azioni nazionali nonché una risposta efficace da parte dell'UE.

CONCLUDONO PERTANTO che l'ulteriore approfondimento dei seguenti aspetti potrebbe consentire agli Stati membri di migliorare le loro risposte a tale fenomeno, nonché di offrire una protezione più immediata, adeguata ed efficace alle vittime:

- nel rispetto del quadro giuridico nazionale, mettere a disposizione delle vittime e delle persone potenziali vittime, meccanismi flessibili e sicuri di denuncia atti a garantire la riservatezza;

- attuare protocolli operativi di polizia per far fronte alla violenza contro le donne e occuparsi delle vittime della violenza, avvalendosi di tali misure, insieme ad altre, come base per analisi e per la valutazione del rischio;

- creare strumenti atti ad integrare e coordinare in modo efficace l'intera gamma di risorse operative e assistenza disponibili per prevenire atti di violenza contro le donne;

---

[3] Doc. 12944/09.
[4] Doc. 6585/10.

- rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri attraverso gli scambi di informazioni relative a casi transfrontalieri di violenza contro le donne e alle vittime della violenza nel pieno rispetto delle disposizioni nazionali e dell'UE in materia di protezione dei dati.

INVITANO GLI STATI MEMBRI A:

- tener conto, nei rispettivi sistemi di polizia, delle migliori pratiche per combattere la violenza contro le donne riportate nel manuale (doc. 7488/2/10 REV 2 ENFOPOL 60);

- valutare l'istituzione di una rete di punti di contatto nazionali per lo sviluppo della cooperazione internazionale tra autorità di contrasto competenti nel settore e lo scambio di informazioni e buone pratiche;

- migliorare le rispettive capacità in materia di lotta contro la violenza sulle donne e di sostegno e protezione delle vittime e i meccanismi che agevolano l'interazione e gli scambi rapidi di informazioni tra le autorità competenti, assicurando in tal modo una risposta globale;

- nonostante eventuali misure adottate conformemente al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, rafforzare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie, pubblici ministeri e autorità di contrasto e altri attori interessati quali le ONG per lo scambio di informazioni e di buone pratiche riguardanti la violenza contro le donne, misure preventive e protezione delle vittime;

- promuovere una formazione specialistica destinata al personale di contrasto che opera con le donne vittime di questo flagello, in stretta cooperazione con l'Accademia europea di polizia (CEPOL).

INVITANO LA COMMISSIONE EUROPEA A:

- valutare, nell'ambito delle priorità dei programmi di finanziamento "Prevenzione e lotta contro la criminalità", un sostegno allo sviluppo di meccanismi globali di gestione per l'assistenza alle vittime della violenza di genere, nonché la promozione di scambi d'informazione tra le competenti autorità di contrasto degli Stati membri.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 9 aprile 2010 (20.04)
(Or. en)

7488/2/10
REV 2

LIMITE

ENFOPOL 60

NOTA

della:	presidenza
al:	Gruppo "Cooperazione di polizia"
Oggetto:	Manuale dell'Unione europea sulle migliori pratiche di polizia per combattere la violenza contro le donne

Si allega per le delegazioni il manuale dell'Unione europea sulle migliori pratiche di polizia per combattere la violenza contro le donne, adottato dal gruppo "Cooperazione di polizia" del 6-7 aprile 2010.

_____

ALLEGATO

MANUALE DELL'UNIONE EUROPEA SULLE MIGLIORI PRATICHE DI POLIZIA PER COMBATTERE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

SOMMARIO[1]

Definizioni

I. Introduzione

II. Obiettivi

III. Istituzione e organizzazione di servizi di polizia specializzati nel settore della violenza contro le donne

IV. Azioni di prevenzione

V. Interventi di assistenza sociale

VI. Misure di protezione delle vittime

VII. Cooperazione internazionale

VIII. Conclusioni

Definizioni

Ai fini del presente manuale, l'espressione "violenza contro le donne"[2] [3] comprende "tutti gli atti di violenza contro il genere femminile che si traducono, o possono tradursi, in lesioni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata". Si riconosce tuttavia che gli Stati membri possono utilizzare definizioni alternative conformemente alle prescrizioni nazionali.

---

1 I contributi degli Stati membri sulle migliori pratiche di polizia saranno inclusi in un allegato del presente manuale (non ancora pubblicato).

2 Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata dall'Assemblea generale mediante la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993. Tale definizione rimane nell'ambito dei contenuti della raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza adottata dal Consiglio d'Europa (Comitato dei Ministri) il 30 aprile 2002 e dei lavori in corso in sede di Comitato ad hoc sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (CAHVIO), incaricato di redigere la prima convenzione europea sulla materia.

3 Nel porre un accento particolare su qualsiasi violazione correlata ad aggressioni gravi nei confronti delle donne, è inoltre opportuno tener conto della situazione di altre categorie di vittime. La messa a punto di un sistema di protezione e sostegno per le donne vittime di violenze deve pertanto presupporre che, se necessario, tale sistema deve poter essere utilizzato per altre categorie di vittime di violenze.

Con l'espressione "buone pratiche di polizia nel settore della violenza contro le donne" si intende qualsiasi attività o insieme di interventi di polizia nel quadro di una strategia o di un piano d'azione globale che, conformemente ai principi di efficienza, qualità ed eccellenza del servizio, si prefigga di prevenire comportamenti violenti ai danni delle donne e di coordinare le misure di protezione e di carattere sociale necessarie per far sì che la vittima non rischi di subire nuove aggressioni.

Nel presente manuale per "servizi di polizia" si intendono le unità di forze di polizia o le agenzie responsabili della protezione o dell'applicazione della legge, indipendentemente dalla natura o dallo status di dette istituzioni.

1. INTRODUZIONE

La violenza contro le donne è un fenomeno molto complesso di portata mondiale, che minaccia le vite ed i diritti delle donne in tutto il mondo. Le sue caratteristiche specifiche lo rendono diverso da altri tipi di violenza interpersonale, poiché è ancorato a relazioni storicamente impari tra uomini e donne. Tale ineguaglianza è a sua volta perpetrata dalla violenza degli aggressori nei confronti delle donne. È pertanto importante elaborare ed attuare politiche globali che affrontino le cause di tale ineguaglianza e forniscano risposte in termini di prevenzione e protezione a favore delle vittime e contro gli autori delle violenze.

Secondo il programma di Stoccolma, adottato nel dicembre 2009 dal Consiglio europeo, concentrarsi sugli interessi e le esigenze dei cittadini e garantire il rispetto delle libertà fondamentali e dell'integrità saranno tra le priorità politiche dell'Unione nei prossimi anni. Le persone vulnerabili saranno oggetto di speciale considerazione, poiché sia l'UE sia i suoi Stati membri devono fornire loro un ambiente sicuro, e ciò si applica alle donne vittime di violenze, poiché "tutte le forme di discriminazione restano inaccettabili".

La risoluzione 58/147 sull'eliminazione della violenza domestica contro le donne, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU, afferma che la violenza domestica avviene all'interno della sfera privata, in genere tra persone con legami di sangue o in una relazione affettiva, e che questa è una delle forme più diffuse e meno visibili di violenza, ma con conseguenze che possono mettere in pericolo la sicurezza, la salute, la vita o il benessere della persona. Per questo motivo gli Stati devono adottare le misure giuridiche e penali necessarie per proteggere le vittime e prevenire le violenze.

Le autorità in molti Stati membri dell'UE hanno già avviato programmi importanti con l'obiettivo specifico di combattere la violenza contro le donne, mediante l'adozione di leggi in linea con le rispettive politiche nazionali, introducendo programmi di prevenzione, riabilitazione e rieducazione e adottando misure giuridiche, di polizia e sociali per proteggere le donne vittime di violenze.

Il miglior modo per garantire risultati concreti nella lotta di ciascuno Stato contro questo flagello, nonché per fornire una risposta effettiva e comune in tutta l'Unione europea, consisterebbe nel giungere ad un impegno collettivo da parte di tutti gli Stati membri contro tutte le forme di violenza contro le donne e nell'avvio di interventi coordinati in termini di risorse, procedure e migliori pratiche attuate dai diversi servizi di polizia.

Come precisato dalla Commissione europea nella tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010[1], le donne sono le principali vittime della violenza fondata sul genere, che costituisce una violazione del diritto fondamentale alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva.
La prevenzione da parte delle istituzioni è essenziale e richiede istruzione e conoscenze, la costituzione di reti, la cooperazione nonché lo scambio delle migliori pratiche.

Nel novembre 2006[2] il Consiglio dei ministri ha riconosciuto che la maggioranza degli atti di violenza fondati sul genere sono commessi da uomini ed ha invitato gli Stati membri e la Commissione europea ad associare misure punitive e preventive, nonché introdurre programmi specifici per le vittime ed i colpevoli, principalmente nel caso della violenza domestica.

Il programma Daphne II promuove l'innovazione e la possibilità di condividere le esperienze nei settori della prevenzione e della lotta contro la violenza. Si invitano gli Stati membri a scegliere con cura le sfere di intervento e selezionare progetti che mettano a frutto l'esperienza raccolta, nonché a diffondere idee innovative nel quadro di un approccio interdisciplinare. Pertanto, insieme ad altre misure, il Consiglio ha annunciato che l'UE fornirà un sostegno pratico e promuoverà le migliori pratiche per prevenire e proteggere contro la violenza e la discriminazione nei confronti dei gruppi vulnerabili, incluse le donne vittime di violenze.

Il presente manuale dell'Unione europea sulle migliori pratiche di polizia per combattere la violenza contro le donne vuole essere un quadro di riferimento per i servizi di polizia che combattono tale flagello secondo un approccio olistico, promuovendo lo scambio di informazioni, di conoscenze e di esperienze tra i vari Stati membri.

---

1 COM(2006) 92 definitivo.
2 Doc. 14845/06

2. OBIETTIVI

Il presente manuale è il risultato di una collaborazione fondata sullo scambio di esperienze e conoscenze tra professionisti ed esperti che lavorano nei servizi di polizia in vari Stati membri nei settori della prevenzione, della protezione e della lotta alla violenza contro le donne.

Il suo scopo è di costituire un quadro di riferimento per le operazioni di polizia, con i seguenti obiettivi:

a. condividere, divulgare ed attuare esperienze e migliori pratiche di polizia nella prevenzione di tali reati e nelle indagini correlate, nonché nella protezione delle donne, fornendo una risposta congiunta, omogenea e coordinata a livello delle varie unità di polizia negli Stati membri;
b. garantire l'efficacia, la qualità e l'eccellenza nelle prestazioni dei servizi di polizia impegnati nel monitoraggio, nell'assistenza e nella protezione delle vittime;
c. ottimizzare le necessarie risorse di polizia per prevenire, investigare e sradicare la violenza contro le donne e per proteggere le vittime, nonché i minori che vivono sotto la loro protezione e assistenza;
d. fornire assistenza laddove occorre elaborare ed attuare procedure e strumenti innovativi per valutare e prevedere il livello di rischio di ulteriori violenze che si pone per le vittime, così da contribuire all'introduzione di misure di protezione appropriate;
e. rafforzare e promuovere la collaborazione e la cooperazione tra diversi attori (il sistema giudiziario, le unità di polizia, i servizi sanitari e di assistenza sociale e la società civile), nell'istituire sistemi flessibili ed efficaci di scambi di informazioni;
f. promuovere la formazione, la responsabilizzazione e la specializzazione degli addetti delle forze di polizia che lavorano con le donne vittime di violenze.

3. ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI DI POLIZIA SPECIALIZZATI NEL SETTORE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

3.1. Istituzione di servizi di polizia per la lotta alla violenza contro le donne

È auspicabile che unità e servizi specializzati siano già operativi o siano creati nell'ambito di corpi di polizia o autorità di contrasto degli Stati membri per la prevenzione e l'investigazione di reati penali in relazione alla violenza contro le donne e per la protezione delle donne vittime di tali violenze.

Tali unità specializzate, che opererebbero in stretta cooperazione con le altre unità di polizia nonché con i servizi di assistenza sociale pubblici e privati, garantirebbero una rete che includa l'intero territorio di ciascun paese.

È auspicabile che la struttura dei diversi corpi di polizia negli Stati membri incoraggi le unità ed i servizi impegnati nella lotta alla violenza contro le donne ad essere il più possibile efficienti. Al fine di realizzare tale obiettivo, la struttura dovrebbe consentire ai seguenti servizi di polizia di lavorare in modo integrato e coordinato:

- unità specializzate nel trattamento delle denunce, nelle indagini, nella valutazione dei livelli di rischio e nella collaborazione con altri professionisti (psicologi, operatori sanitari, servizi sociali, ecc.), nonché nel seguito di casi specifici di violenza contro le donne, in grado di fornire sostegno e coordinamento ad altre unità di polizia;
- unità impegnate nella prevenzione della criminalità e nel mantenimento della pubblica sicurezza in senso generale, responsabili tra l'altro delle misure di attuazione per la protezione delle donne vittime di violenze.

Al fine di garantire e promuovere la collaborazione e il coordinamento tra tutti gli attori coinvolti, occorre integrare i servizi di polizia specializzati nella rete composta da tutte le istituzioni impegnate nella lotta alla violenza contro le donne.

Importanza di garantire flussi di informazione appropriati tra i vari attori

È importante ottenere una risposta di polizia omogenea, indipendentemente dai tempi e dai luoghi, e conforme alle esigenze in termini di protezione della vittima in ciascuna situazione.

Le autorità degli Stati membri dovrebbero puntare a:

- fornire alle vittime la risposta di polizia più rapida ed efficace in situazioni di rischio;
- fornire una risposta di polizia della massima sensibilità, qualità ed efficacia in relazione all'assistenza e alla protezione delle vittime ed evitare azioni che comportino una maggiore vittimizzazione, soprattutto evitando duplicazioni o ripetizioni degli interventi;
- fornire alle vittime informazioni chiare ed accessibili sui loro diritti giuridici e sui rimedi giuridici disponibili;
- incoraggiare le vittime ed i testimoni a denunciare tali reati alle autorità ed a contribuire alle indagini e alle azioni penali;
- facilitare lo scambio di informazioni pertinenti per la protezione delle vittime tra le autorità di contrasto e gli organi giudiziari;
- garantire il coordinamento e la collaborazione tra forze di polizia mediante risorse pubbliche e non governative per il sostegno giuridico, sociale e psicologico alle vittime.

3.2. Profilo professionale per le unità specializzate di polizia

Nella selezione dei funzionari di polizia che lavoreranno direttamente e continuativamente con questo tipo di vittime occorre tener conto di talune attitudini e competenze personali, psicologiche e professionali per far fronte a tali situazioni.

È auspicabile che tali funzionari di polizia possiedano competenze sul piano sociale, della comunicazione e dell'ascolto, un alto livello di empatia e la capacità di gestire le emozioni.

3.3. Formazione per i funzionari di polizia

Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché tutti i funzionari di polizia ricevano una formazione completa e sufficiente sulla materia, istituendo ed attuando programmi di formazione specifici che impartiscano ai funzionari competenze giuridiche e stabiliscano standard per la condotta professionale e procedure per gli interventi di polizia.

Ove possibile, e conformemente alle strutture e requisiti nazionali, si dovrebbe operare una distinzione tra due tipi di formazione: formazione specializzata per i funzionari di polizia direttamente coinvolti nella lotta e nella prevenzione della violenza contro le donne e formazione più generale, destinata alle unità di prevenzione della criminalità e tutela della sicurezza pubblica in senso generale.

3.4. Standard relativi ai locali utilizzati dalla polizia nel trattamento dei casi di violenza contro le donne

All'interno delle stazioni di polizia dove le donne vittime e testimoni di violenze sono ricevute ed assistite occorre tener conto di tutte le conoscenze attuali (fondate su considerazioni di natura criminologica e abitativa) sulla concezione degli spazi fisici al fine di scongiurare rischi di vittimizzazione secondaria.
Le sale di attesa, i luoghi per la registrazione delle denunce e per qualsiasi altro tipo di intervento o azione di polizia dovrebbero essere idealmente differenziati e adattati alle esigenze particolari di ogni situazione, nell'obiettivo costante di garantire la riservatezza e consentire una separazione totale tra la vittima e l'aggressore.

Dovrebbero inoltre essere predisposti spazi appositamente destinati ai minori che accompagnano le vittime.

Allorché in circostanze particolari le vittime devono essere trasportate, ciò dovrebbe avvenire con veicoli destinati a tale scopo e disposizioni adeguate dovrebbero essere adottate per il trasporto di eventuali minori al seguito delle vittime.

4. AZIONI DI PREVENZIONE

La prevenzione è una delle chiavi per combattere la violenza contro le donne. Uno strumento necessario è la promozione dell'uguaglianza di genere mediante campagne di sensibilizzazione per i giovani e la popolazione in generale.

Per realizzare tale obiettivo occorre che i servizi di polizia operino in stretta cooperazione con tutte le istituzioni, principalmente con gli organismi di istruzione e di assistenza sociale, in campagne di portata generale e in attività specifiche di sensibilizzazione e formazione per i giovani.

Sarebbe auspicabile che le unità di polizia attuassero misure preventive per l'individuazione rapida di casi di violenza contro le donne, al fine di ridurre ed evitare il ripetersi di atti di violenza e di limitarne al minimo le conseguenze.

I servizi di polizia dovrebbero individuare le cause della violenza contro le donne e determinare quali fattori di vulnerabilità possono avere un impatto sulla sicurezza e la qualità della vita delle vittime e dei minori che vivono in tale contesto di violenza.

Una volta individuati i casi di violenza, i servizi di polizia dovrebbero intervenire immediatamente per ridurre al minimo i danni alle donne, ad eventuali minori e ad altre persone dipendenti.

Sarebbe inoltre necessario tener conto dei casi in cui le donne si trovano in circostanze particolarmente vulnerabili.

Infine, come misura preventiva, è auspicabile potenziare la lotta contro il traffico di esseri umani per scopi di sfruttamento sessuale o lavorativo.

4.1. Prevenzione tra i giovani

È auspicabile che unità specializzate di polizia partecipino attivamente e collaborino a programmi di formazione destinati alle scuole, incentrati sulla sensibilizzazione dei giovani riguardo all'importanza di relazioni di uguaglianza e sulla necessità di combattere la violenza.

Sono pertanto raccomandate attività di follow up e di valutazione delle attività di formazione in corso, in modo da poter introdurre degli adeguamenti laddove i progressi sono insufficienti.

4.2. Prevenzione tra la popolazione immigrata

Sarebbe opportuno includere nei programmi di formazione delle forze di polizia attività destinate a promuovere la prevenzione e la sensibilizzazione in materia di uguaglianza tra i gruppi di immigrati.

Analogamente, è auspicabile che le vittime siano prese a carico e informate nella loro lingua materna e che si tenga conto delle idiosincrasie culturali.

Si raccomanda inoltre di istituire reti di sostegno per i gruppi di immigrati, introducendo "mediatori culturali" (persone di tali gruppi che fungono da intermediari tra gli immigrati ed i servizi di polizia).

4.3. Sistemi di monitoraggio per i casi di violenza contro le donne

Il ricorso alle nuove tecnologie rende possibile la concezione di sistemi di monitoraggio, informazione e intelligence per i casi di violenza contro le donne. Tali sistemi informatici possono aiutare a coordinare le attività tra le istituzioni partecipanti, determinando in modo obiettivo il rischio potenziale per la vittima e consentendo l'attuazione di misure di protezione di polizia in funzione del livello di rischio.

5. INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE

5.1. Sostegno alle vittime e risorse di assistenza sociale

Laddove possibile, è auspicabile ascoltare la vittima e verificare se desidera esprimere i propri sentimenti, cercando di evitare una vittimizzazione secondaria. Un colloquio rapido e completo con la vittima riguardo ai fatti e alle circostanze migliorerà le possibilità di esito positivo dell'indagine e dell'azione penale.

Si raccomanda di dotare i commissariati di polizia di un elenco aggiornato delle organizzazioni e dei servizi sociali pubblici e privati che si occupano delle donne vittime di violenze, nonché i recapiti di tali servizi. È inoltre auspicabile centralizzare l'accesso a tali risorse mediante un singolo punto d'informazione o recapito telefonico.

I funzionari di polizia coinvolti dovrebbero informare la vittima che sporge denuncia di tutti i suoi diritti e dei servizi che le sono messi a disposizione. È opportuno incoraggiare la vittima a mettersi in contatto con i servizi di assistenza sociale dei vari organismi interessati, in modo che le siano fornite informazioni complete e dettagliate.

Infine, per evitare dubbi o quesiti da parte della vittima al momento della presentazione della denuncia, sarà opportuno che i funzionari di polizia mettano a sua disposizione del materiale informativo che descriva nei dettagli quali azioni possono costituire un reato penale nel settore della violenza contro le donne.

5.2. Informazioni preventive sull'assistenza giuridica alle vittime

Si raccomanda, allorché questo si conforma con le disposizioni giuridiche nazionali, che qualsiasi donna vittima di violenze abbia accesso immediato all'assistenza giuridica, senza che questa debba provare di non disporre di risorse finanziarie.

Nel quadro della legislazione di ciascun paese ed al fine di alleviare la situazione di impotenza della vittima, le istituzioni dovrebbero informare e consigliare l'interessata sul suo diritto ad un'assistenza giuridica specializzata.

5.3. Registrazione della denuncia

I funzionari incaricati della registrazione della denuncia dovrebbero raccogliere i dati minimi necessari per definire e decidere, laddove previsto dalla legislazione nazionale, misure di protezione per la vittima, l'identificazione e, ove necessario, l'arresto del colpevole e il successivo monitoraggio di polizia e giudiziario del caso.

I dati da raccogliere dovrebbero essere chiaramente definiti, garantendo che coloro che registrano le denunce abbiano esperienza sufficiente e formazione adeguata per procedere correttamente in tal senso. A tal fine è molto utile registrare formalmente i minimi contenuti della denuncia e la relazione di polizia mediante questionari prestabiliti.

Ogni volta che viene individuato un caso di violenza fondata sul genere, gli interventi di polizia dovrebbero essere inoltre diretti a determinare:

- i fattori associati alla violenza subita dalla vittima;
- la relazione con l'autore della violenza;
- le origini e l'ambiente di vita dell'aggressore;
- le circostanze familiari, sociali, economiche e lavorative della vittima e del colpevole;
- eventuali minori che vivono in tale contesto di violenza;
- altre circostanze che potrebbero influire sull'evoluzione del caso (presentazione o ritiro di denunce, decisione di tornare a vivere insieme, ecc.).

Tali informazioni contribuirebbero a definire il livello di rischio e le misure da adottare in ciascun caso per garantire la protezione della vittima.

Al fine di ridurre gli effetti dell'aggressione ai danni della donna e di evitare successive vittimizzazioni, occorre prendere una decisione sul momento ideale per registrare la denuncia della vittima, nonché cercare di raccogliere la testimonianza del testimone il più presto possibile e nel modo più completo.

Analogamente, l'ispezione della scena del reato dovrebbe avvenire al più presto, poiché in molti casi renderà possibile il reperimento di prove materiali della violenza da parte del colpevole in quel luogo.

5.4. Assistenza ai minori in situazioni di rischio

È auspicabile fornire sostegno adeguato ed eventualmente estendere l'assistenza psicologica per assistere minori vittime o testimoni di situazioni violenze di questo tipo. A tal fine i funzionari di polizia cercheranno di inviare al più presto tali minori agli operatori competenti, ad esempio i servizi sociali o di assistenza psicologica.

Al minimo sospetto che un minore si trovi in una situazione di rischio o sia stato abbandonato è essenziale che le unità di polizia si attivino immediatamente. Se la vittima non può occuparsi di un minore sotto la sua responsabilità la polizia valuta se i familiari o persone designate dalla vittima possono essere incaricate di assumerne la custodia e, in caso contrario, predispone l'accoglienza del minore presso i servizi di assistenza sociale adeguati.

5.5. Come procedere in caso di possesso di armi da fuoco

L'intervento urgente delle forze di polizia per ridurre i rischi per le vittime includono l'accertamento dell'eventuale possesso da parte dell'aggressore di armi da fuoco o altri strumenti pericolosi in modo da procedere al ritiro preventivo o alla confisca conformemente alla legislazione nazionale.

Qualora il colpevole, in ragione del suo status o situazione professionale, sia autorizzato a possedere armi, i funzionari di polizia dovrebbero informare i loro superiori del reato commesso in modo che le suddette armi siano ritirate.

6. MISURE DI PROTEZIONE DELLE VITTIME

6.1. Valutazione del rischio

Nel processo di valutazione del rischio sarebbe utile che i servizi di polizia disponessero, come indicato nella sezione IV, di sistemi di monitoraggio che includano strumenti di gestione delle informazioni in modo da consentire ai funzionari di individuare e prevedere il livello di rischio di ulteriori aggressioni cui la vittima è esposta.

Le informazioni su cui si fonda la valutazione del rischio non dovrebbero provenire unicamente dalle dichiarazioni della vittima, ma essere suffragate da altre fonti, quali l'ispezione di polizia della scena del reato, dichiarazioni dei funzionari di polizia coinvolti, le dichiarazioni del colpevole, le testimonianze di persone coinvolte, le relazioni tecniche, i verbali del caso, ecc.

Tali strumenti di valutazione dovrebbero stabilire, secondo criteri obiettivi, diversi livelli di rischio e a ciascun livello corrisponderanno misure specifiche.

Entro i periodi convenuti i servizi di polizia dovrebbero, ove opportuno, effettuare riesami regolari del livello di rischio assegnato a ciascuna vittima e, se necessario, modificare le misure di protezione.

6.2. Monitoraggio e protezione delle vittime da parte delle unità di polizia

È essenziale in proposito gestire in modo corretto le informazioni disponibili. Occorre che queste ultime siano adeguatamente integrate, costantemente aggiornate e facilmente accessibili da parte dei funzionari responsabili del follow up delle vittime, tenendo conto della legislazione nazionale sulla protezione dei dati personali.

Come indicato in precedenza, la gestione automatizzata delle informazioni può aiutare i funzionari di polizia a seguire e monitorare meglio ciascun caso di violenza contro le donne.

D'altro canto, occorre riservare particolare attenzione all'emergere di nuove circostanze riguardanti la vittima, quali il ritiro della denuncia, la sua decisione di tornare a vivere con l'aggressore o il rifiuto di accettare le misure di protezione, poiché queste potrebbero influire in modo determinante sul livello di rischio per la donna.

6.3. Trattamento da riservare ai colpevoli

Si raccomanda di effettuare studi sulla base dei dati disponibili al fine di individuare modelli di comportamento dei colpevoli, in particolare nei casi con un livello di rischio elevato. Ciò consentirebbe di coordinare gli interventi di prevenzione appropriati.

A titolo di garanzia di protezione delle vittime, l'approccio nei confronti dell'aggressore dovrebbe essere duplice:

- in primo luogo, occorre informare l'interessato delle conseguenze giuridiche del suo comportamento violento in modo da dissuaderlo dal commettere ulteriori atti di violenza;
- in secondo luogo, è necessario che il colpevole partecipi a programmi di riabilitazione e rieducazione volti ad aumentare la consapevolezza e modificare i modelli di comportamento.

Occorre che tutti gli organismi responsabili della protezione delle vittime, segnatamente i servizi di polizia e penitenziari, siano pienamente coordinati tra loro.

Allorché un colpevole sta scontando una pena detentiva un permesso temporaneo concesso dal giudice può costituire un rischio per la vittima. Per questo motivo occorre mettere a punto un sistema efficiente di procedure di allerta e notifica alle istituzioni interessate e possibilmente alla vittima.

I dispositivi di localizzazione a distanza possono fornire uno strumento efficace ai fini della protezione reale della vittima ed hanno un evidente effetto deterrente sul colpevole. L'introduzione di tali sistemi di monitoraggio automatico dovrebbe, ove opportuno e conformemente alle legislazioni nazionali, essere messa a punto mediante procedure che coordinano le operazioni dei funzionari di polizia e delle istituzioni pertinenti.

È inoltre auspicabile che tutte le ordinanze e le misure di protezione abbiano una data di inizio e di conclusione.

7. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Data la notevole mobilità della popolazione nell'UE sarebbe molto utile ai fini della protezione delle vittime riuscire a stabilire un coordinamento ed uno scambio di informazioni efficace tra i vari Stati membri. La cooperazione internazionale, compresa la condivisione di informazioni nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, contribuirebbe ad ottimizzare le risorse umane e materiali impegnate nella lotta alla violenza contro le donne.

Le conferenze internazionali e le riunioni in cui esperti dei servizi di polizia e di altri ambiti e istituzioni di vari Stati dell'UE possano esporre e condividere le proprie esperienze in relazione alla violenza contro le donne rivestono inoltre grande importanza.

8. CONCLUSIONI

Si ritiene che le misure illustrate nel presente manuale sulle migliori pratiche di polizia comportino una serie di vantaggi tra cui è opportuno evidenziare i seguenti:

8.1. Rispetto alle vittime, il manuale

- introduce miglioramenti nei settori della prevenzione, assistenza e protezione delle vittime;
- considera le vittime l'elemento centrale delle attività di polizia destinate a combattere la violenza contro le donne;
- riduce il livello di vulnerabilità delle vittime grazie ad uno scambio continuo di informazioni tra queste ed i servizi di polizia;
- stabilisce linee guida specifiche per ciascuna situazione, apportando risposte più efficaci e positive in ciascuna fase, consentendo a tutte le vittime di ricevere un'attenzione professionale ed appropriata.

8.2. Rispetto alle operazioni di polizia, il manuale

- propone metodologie di lavoro che potenziano e migliorano le operazioni di polizia nei casi di violenza contro le donne e promuove una formazione specializzata dei funzionari di polizia in questo settore;
- ottimizza il ricorso a risorse umane e materiali;
- introduce meccanismi di coordinamento con altre istituzioni, avviando un approccio multidisciplinare.

8.3. Rispetto alle pubbliche amministrazioni, il manuale

- il manuale può fungere da modello per altre istituzioni e/o pubbliche amministrazioni.

Infine, come indicato nella dichiarazione del Parlamento europeo sulla campagna "Dire NO alla violenza contro le donne" in data 22 aprile 2009, "la violenza contro le donne e le ragazze è un problema universale che ha raggiunto proporzioni pandemiche." È il compito di tutti affrontare tale problema e risolverlo, promuovendo meccanismi di azione come quelli illustrati nel presente manuale sulle migliori pratiche di polizia.

_____

CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

IT

7033/1/10 REV 1 (Presse 51)

(OR. en)

COMUNICATO STAMPA

3000ª sessione del Consiglio

Occupazione, politica sociale, salute e consumatori

Bruxelles, 8 marzo 2010

Presidente
Celestino CORBACHO CHAVES
Ministro del lavoro e dell'immigrazione della Spagna
Bibiana AÍDO ALMAGRO
Ministro delle pari opportunità della Spagna
Cristina GARMENDIA MENDIZÁBAL
Ministro della scienza e dell'innovazione della Spagna

Estratto

S T A M P A

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Tel.: +32 (0)2 281 5394 / 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026
press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

Principali risultati del Consiglio

Nel corso della sua 3000ª sessione regolare e formale, il Consiglio ha approvato una direttiva finalizzata a ***proteggere i lavoratori sanitari dalle ferite*** *e infezioni provocate da aghi e altri* ***strumenti taglienti o acuminati****.*

Ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla ***preparazione del Consiglio europeo di primavera*** *basato sulla comunicazione della Commissione UE 2020, su un documento di inquadramento della presidenza e sui contributi del Comitato per l'occupazione e del Comitato per la protezione sociale. Il Consiglio ha altresì tenuto uno scambio di opinioni sulla* ***preparazione del vertice sociale trilaterale*** *che si terrà alla vigilia del Consiglio europeo di primavera.*

Il Consiglio ha adottato la ***relazione comune sull'occupazione*** *2009/2010 e la* ***relazione congiunta*** *per il 2010* ***sulla protezione e sull'inclusione sociale****. La Commissione ha informato i ministri della sua relazione sulla* ***parità tra donne e uomini*** *per il 2010.*

*Inoltre, il Consiglio ha adottato conclusioni sull'****eliminazione della violenza contro le donne*** *nell'Unione europea e ha proceduto a uno scambio di opinioni al riguardo; vari ministri hanno posto in rilievo l'opportunità di questa iniziativa in occasione della* ***Giornata internazionale della donna****.*

I ministri sono stati informati e hanno poi discusso delle conclusioni riguardanti ***mobilità e carriere dei ricercatori europei,*** *adottate dal Consiglio "Competitività" del 2 marzo 2010.*

Nel corso della colazione, i ministri hanno discusso delle ***politiche dell'occupazione giovanile****.*

Il Consiglio ha adottato senza discussione i seguenti atti:

- *una decisione che istituisce uno* ***strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale*** *per un ammontare di 100 milioni di EUR e un'altra decisione sul finanziamento del nuovo strumento;*

- *una direttiva* ***che estende i diritti dei lavoratori al congedo parentale*** *portandolo da tre a quattro mesi per ciascun genitore;*

- *la posizione del Consiglio in prima lettura su un progetto di direttiva intesa a* ***migliorare la protezione sociale dei lavoratori autonomi e dei "coniugi coadiuvanti".***

L'intera sessione del Consiglio si è tenuta in pubblico e può essere vista sulla pagina streaming video del Consiglio: sessione del mattino (morning session), sessione del pomeriggio (afternoon session).

Eliminazione della violenza contro le donne

In seguito a uno scambio di opinioni il Consiglio ha adottato all'unanimità le conclusioni sull'eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea (*6585/10*).

Adottando le conclusioni, i ministri hanno chiesto tra l'altro:

- la promozione dell'introduzione di un numero telefonico gratuito per tutta l'Europa, che possa essere utilizzato negli Stati membri per offrire informazioni ed assistenza alle vittime;

- l'esame della possibilità di standardizzare la legislazione nazionale in materia di lotta alla violenza contro le donne, sulla base dei risultati di un imminente studio di fattibilità; e

- la creazione di un osservatorio europeo sulla violenza contro le donne, che si basi sulle strutture istituzionali esistenti, al fine di raccogliere statistiche di qualità elevata a sostegno delle politiche.

Nel corso del dibattito i ministri hanno convenuto che in una società civilizzata non c'è posto per la violenza contro le donne e che essa deve diventare un residuo del passato. Hanno altresì sottolineato la necessità di statistiche migliori, miglior coordinamento e scambio di buone prassi.

Molti ministri hanno messo in risalto l'importanza delle misure preventive, tra cui campagne di sensibilizzazione, protezione delle vittime, compresi i bambini, e di sanzioni efficaci nei confronti degli autori di tali atti. Sottolineando l'importanza di una coerenza tra le azioni interne ed esterne a livello europeo, numerosi ministri hanno altresì sostenuto con argomentazioni l'opportunità di continuare a trattare il problema della violenza contro le donne nelle politiche esterne dell'UE.

Pur ponendo in rilievo la disparità delle situazioni nei diversi Stati membri, i ministri hanno parimenti riconosciuto che essi affrontano sfide analoghe, compreso il diffuso problema della violenza domestica, e hanno sottolineato che questioni come la tratta degli esseri umani hanno anche una dimensione transfrontaliera. È pertanto di vitale importanza che gli Stati membri e la Commissione collaborino. I ministri hanno altresì rilevato l'importanza di affrontare problemi quali le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati e i cosiddetti delitti d'onore.

L'eliminazione della violenza di genere e della tratta di esseri umani è una delle priorità della tabella di marcia della Commissione per la parità tra donne e uomini (2006-2010). La violenza contro le donne è anche uno dei settori più critici individuati dalla piattaforma d'azione di Pechino. La Commissione ha altresì inserito la "dignità, integrità e fine della violenza basata sul genere" tra i principi elencati nella sua recente "Carta per le donne".

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 22 febbraio 2010 (24.02)
(OR. en)

6585/10

SOC 126
JAI 144
COHOM 44

NOTA

del:	Gruppo "Questioni sociali"
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima)/Consiglio EPSCO
n. doc. prec.:	6011/1/10 REV 1 SOC 61 JAI 102 COHOM 23
Oggetto:	Eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea - Progetto di conclusioni del Consiglio

La presidenza ha presentato un progetto di conclusioni del Consiglio sull'eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea.

Nella riunione del 16 febbraio 2010, il Gruppo "Questioni sociali" ha raggiunto un accordo sul testo allegato.

PT ha mantenuto una riserva d'esame linguistico in attesa della diffusione della versione portoghese delle conclusioni.

Si invita il Comitato a trasmettere il progetto di conclusioni al Consiglio EPSCO per adozione.

_____

ALLEGATO

Progetto di conclusioni del Consiglio sull'eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

RAMMENTANDO:

1. l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, il quale sancisce che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, dell'uguaglianza e del rispetto dei diritti umani e che questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini;

2. che tutti gli esseri umani hanno diritto al rispetto della loro integrità fisica e mentale e che nessuno può essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti; tutte le forme di violenza devono pertanto essere condannate;

3. l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale sancisce che nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne; e la dichiarazione n. 19 relativa all'articolo 8, in base alla quale, nell'ambito degli sforzi generali per eliminare le ineguaglianze tra donne e uomini, l'Unione mirerà, nelle sue varie politiche, a lottare contro tutte le forme di violenza domestica, e gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime;

4. le conclusioni della presidenza sulla violenza contro le donne, adottate dal Consiglio il 7 marzo 2002[1], ove gli Stati membri hanno constatato la necessità di porre in essere misure e stabilire indicatori appropriati per prevenire ed eliminare la violenza contro le donne, in conformità alla piattaforma d'azione di Pechino;

5. le conclusioni del Consiglio sull'esame dell'attuazione della piattaforma di azione di Pechino, adottate dal Consiglio il 21 ottobre 2002[2], che stabiliscono indicatori relativi alla violenza domestica contro le donne;

6. le conclusioni del Consiglio sulle molestie sessuali sul luogo di lavoro, adottate dal Consiglio il 6 dicembre 2004[3];

7. le conclusioni della conferenza ministeriale "Diversità e partecipazione: la prospettiva di genere", svoltasi a Rotterdam il 6 e 7 luglio 2004, in cui si è sottolineata la necessità di continuare a sviluppare, adottare e attuare pienamente le leggi e le altre misure appropriate, quali le politiche e i programmi di istruzione, al fine di eliminare le pratiche tradizionali e consuetudinarie dannose, comprese le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni precoci e forzati e i cosiddetti delitti d'onore, che costituiscono tutti una violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e un ostacolo al godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne;

8. la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 giugno 1986 sulla violenza contro le donne, la risoluzione del 16 settembre 1993 sulla tratta delle donne, la risoluzione del 16 settembre 1997 su una campagna a livello dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne, la risoluzione del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili, la risoluzione del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future e la risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta alle mutilazioni genitali femminili nell'UE;

---

1 Doc. 6994/02.
2 Doc. 14578/02.
3 Doc. 15202/04.

9. la risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne, che ha esortato gli Stati membri a riconoscere come reati la violenza sessuale e lo stupro e ad assicurare che detti reati siano perseguiti d'ufficio; ha invitato gli Stati membri ad adottare misure adeguate per far cessare le mutilazioni genitali femminili; ha sollecitato il Consiglio e la Commissione ad istituire una base giuridica chiara per la lotta contro tutte le forme di violenza contro le donne; e ha invitato la Commissione a predisporre un piano strategico dell'Unione europea più coerente per contrastare ogni forma di violenza contro le donne;

10. la risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sul programma di Stoccolma, che invita l'UE ad adoperarsi per l'adozione di una direttiva e di un piano d'azione europeo sulla violenza contro le donne che assicurino la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime e il perseguimento degli autori dei reati ed esorta la presidenza spagnola nel 2010 e le successive presidenze a promuovere l'ordine di protezione europeo e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali a compilare e pubblicare statistiche affidabili e comparabili su tutte le cause di discriminazione, includendo anche dati comparativi sulla violenza contro le donne nell'Unione europea;

11. la decisione quadro del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale;

12. la decisione quadro del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani;

13. la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato che stabilisce un sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere;

14. la tabella di marcia della Commissione europea per la parità tra donne e uomini 2006-2010, che individua nell'eliminazione della violenza contro le donne uno dei sei ambiti prioritari dell'azione dell'UE in tema di parità di genere;

15. il programma DAPHNE III (2007-2013) inteso a prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e a proteggere le vittime e i gruppi a rischio nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia";

16. il programma di Stoccolma, approvato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009, che fissa le priorità per i prossimi cinque anni nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e stabilisce un quadro per affrontare molte delle questioni connesse con la violenza contro le donne;

17. gli "Orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti"[4] adottati dal Consiglio l'8 dicembre 2008;

18. la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950) e relativo protocollo, la convenzione europea sul risarcimento alle vittime di atti di violenza (1983), e la convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (2005);

19. la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW, 1979) e le risoluzioni 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) e 1889 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza;

20. la campagna UNiTE lanciata nel 2008 dal Segretario generale delle Nazioni Unite per porre fine alla violenza contro le donne. Gli obiettivi da raggiungere entro il 2015 includono l'adozione e l'attuazione di piani d'azione multisettoriali a livello nazionale e una più efficace raccolta di dati sulla prevalenza della violenza contro donne e ragazze;

---

[4] Doc. 16173/08 + COR 1.

TENUTO CONTO DI QUANTO SEGUE:

21. tutte le forme di violenza contro le donne violano gravemente i loro diritti umani e ne compromettono o annullano il godimento di tali diritti, più in particolare, i diritti fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva, e pertanto non possono essere ignorate dai governi;

22. in base alla dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, del 20 dicembre 1993, per violenza contro le donne si intende qualsiasi atto di violenza fondato sul genere che si traduce, o può tradursi, in sofferenze o danni fisici, sessuali o psicologici per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata;

23. la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente impari tra uomini e donne ed ha effetti dannosi non solo per le donne, ma per la società nel suo insieme, ed è quindi necessaria un'azione urgente;

24. per eliminare la violenza contro le donne sono necessarie azioni congiunte delle autorità pubbliche, delle istituzioni e della società in generale, oltre ad un approccio integrale e multidisciplinare;

25. la società civile, in particolare le ONG, le associazioni femminili e, se del caso, altre organizzazioni volontarie pubbliche e private interessate alla questione della violenza contro le donne, svolgono un ruolo importante negli sforzi compiuti per contrastare ogni forma di violenza contro le donne;

26. per l'eliminazione della violenza contro le donne sono importanti competenze sociali, capacità di gestione dei conflitti e misure preventive che dovrebbero far parte dei sistemi di istruzione e dell'apprendimento permanente;

27. per contrastare la violenza contro le donne è necessario il coinvolgimento attivo degli uomini, nell'intento di combattere stereotipi e ruoli di genere invalsi al fine di promuovere rapporti basati sul rispetto, sull'uguaglianza e sui valori democratici;

28. è opportuno assicurare la coerenza e il coordinamento tra la politica interna ed esterna dell'UE in materia di violenza contro le donne;

29. è essenziale un approccio internazionale nello scambio di conoscenze, politiche e migliori pratiche all'interno dell'UE e con paesi non appartenenti all'UE che abbiano esperienza nella lotta a pratiche tradizionali dannose (come le mutilazioni genitali femminili) e alla tratta di persone, in quanto ciò può contribuire alla prevenzione e all'eliminazione di queste forme di violenza in Europa;

30. nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, mancano ancora dati tempestivi, affidabili, accurati e comparabili, sia a livello nazionale che a livello UE, e non è stato ancora effettuato a livello UE uno studio dettagliato sulla violenza contro le donne. Ciò limita la comprensione della portata reale di tale violenza e impedisce l'ulteriore elaborazione di strategie e azioni nazionali nonché una risposta efficace da parte dell'UE.

SI COMPIACE dell'impegno costante della Commissione europea a favore di una politica più attiva nella lotta alla violenza contro le donne, comprese la tratta di donne e ragazze e le mutilazioni genitali femminili, in particolare per quanto riguarda la consapevolezza sociale ed il sostegno finanziario ad attività, progetti e ricerca a livello locale, europeo e internazionale, nonché in partenariato con paesi terzi.

PRENDE ATTO dello studio svolto per la Commissione europea, su richiesta del Parlamento europeo, sulla fattibilità della standardizzazione della legislazione nazionale in materia di violenza di genere e di violenza contro i bambini, nel cui ambito si esamineranno le legislazioni degli Stati membri e la possibilità di definire norme minime e provvedimenti essenziali per eliminare tale violenza.

SOLLECITA GLI STATI MEMBRI A:

31. proseguire e aggiornare o elaborare strategie nazionali per affrontare in modo complessivo la violenza contro le donne, basandosi su coordinamento, scambio di migliori pratiche e orientamenti a livello europeo;

32. dedicare risorse appropriate alla prevenzione della violenza contro le donne e alla lotta contro tale fenomeno, anche attraverso il ricorso ai fondi strutturali; operare attivamente per la prevenzione della violenza e promuovere azioni di sensibilizzazione e, se del caso, strutture di consulenza;

33. individuare e colmare le carenze rilevate nella protezione delle donne che sono vittime di qualsiasi forma di violenza, comprese le mutilazioni genitali femminili e la violenza e l'oppressione in nome del cosiddetto onore, e provvedere affinché la violenza non sia giustificata sulla base di consuetudini, tradizioni o considerazioni religiose;

34. fornire assistenza e protezione alle vittime, comprese, nei limiti del possibile e se del caso, informazioni, assistenza medica, psicologica e sociale, assistenza nella ricerca di un lavoro e assistenza legale;

35. assicurare che gli atti di violenza contro le donne siano vietati per legge e che gli autori siano perseguiti in giudizio, conformemente alla legislazione nazionale;

36. promuovere la definizione, la messa a disposizione e il coordinamento di procedure per l'assistenza sanitaria e cure cliniche per le donne vittime di violenza, comprese le analisi forensi;

37. assicurare, per quanto possibile, l'individuazione precoce, l'assistenza e il sostegno a tutte le vittime della tratta di persone, compresi i cittadini di paesi terzi e dell'UE; in particolare, garantire che ai cittadini di paesi terzi sia concesso un periodo di riflessione ed un titolo di soggiorno conformemente alla direttiva 2004/81/CE o, se applicabile, alle norme nazionali, e consentito un ritorno in sicurezza nei loro paesi di origine se lo desiderano;

38. garantire protezione e sostegno ai bambini che vivono in ambienti in cui le donne sono oggetto di violenza;

39. contribuire alla conclusione del progetto di convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica;

40. elaborare criteri comuni per l'intervento preventivo e per programmi di trattamento destinati agli autori potenziali e reali di violenze contro le donne, anche per quanto riguarda la sicurezza delle vittime, nonché criteri etici e di qualità.

INVITA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI A:

41. continuare ad adoperarsi per sostenere l'attuazione degli "Orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti" ;

42. svolgere campagne di sensibilizzazione, istruzione e formazione per combattere le norme culturali discriminatorie, e lottare contro gli stereotipi sessisti prevalenti e la stigmatizzazione sociale che legittimano e perpetuano la violenza contro le donne;

43. mettere in evidenza il ruolo e la responsabilità cruciali degli uomini nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e assicurare che il ruolo degli uomini sia preso in considerazione, se del caso, in strategie, piani d'azione e altre misure intese a ridurre e a eliminare la violenza contro le donne;

44. promuovere l'introduzione di un numero telefonico comune e gratuito (nell'ambito del sistema dei numeri 116) che potrebbe essere utilizzato negli Stati membri per offrire informazioni specifiche a aggiornate ed assistenza alle vittime della violenza contro le donne;

45. migliorare la protezione delle vittime della violenza contro le donne quando esercitano il loro diritto di circolare liberamente nell'Unione europea.

INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A:

46. elaborare una strategia europea di prevenzione e lotta alla violenza contro le donne definendo un quadro generale di principi comuni e strumenti adeguati con le seguenti priorità:

    a) valutare il problema della violenza di genere allo stato attuale e le sue manifestazioni a livello europeo;

    b) individuare obiettivi comuni e i mezzi per conseguirli. Ciò include la raccolta di informazioni a livello di UE comparabili in modo da sostenere gli Stati membri nell'attuazione e nella valutazione di misure e politiche;

    c) in questo contesto, saranno prese le prime iniziative per creare un osservatorio europeo sulla violenza contro le donne, basandosi sulle strutture istituzionali esistenti.

La strategia dovrebbe prestare debita attenzione alla particolare situazione delle ragazze e delle donne in situazioni vulnerabili. Dovrebbe inoltre affrontare la necessità di coerenza delle politiche nelle azioni interne ed esterne dell'UE nonché di coinvolgimento delle ONG e degli altri attori pertinenti. Si dovrebbe inoltre tener conto del lavoro attualmente svolto in altre organizzazioni come il Consiglio d'Europa e le Nazioni Unite;

47. sulla base dei risultati dello studio di fattibilità della standardizzazione della legislazione nazionale in materia di violenza di genere e di violenza contro i bambini, e conformemente alle sue competenze, considerare l'opportunità di strumenti giuridici supplementari volti ad eliminare la violenza contro le donne;

48. lanciare una campagna di sensibilizzazione a lungo termine su scala europea che condanni la violenza contro le donne e ne metta in evidenza l'impatto negativo, anche sui bambini;

49. includere l'eliminazione della violenza contro le donne tra le priorità della strategia di follow-up della tabella di marcia per la parità tra donne e uomini.

_____

COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION

EN

8920/10 (Presse 88)

PROVISIONAL VERSION

PRESS RELEASE

3008th Council meeting

Justice and Home Affairs

Brussels, 23 April 2010

President
Mr Alfredo PÉREZ RUBALCABA
Minister for the Interior of Spain
Mr Francisco CAAMAÑO DOMÍNGUEZ
Minister for Justice of Spain

P R E S S

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUSSELS Tel.: +32 (0)2 281 6083 / 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026
press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

Main results of the Council

*Home affairs ministers reached political agreement on a negotiating mandate for an **EU-US agreement on the processing and transfer of financial messaging data** for purposes of the US Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP). The Council also heard from the Commission on the issue of **visa requirements imposed by Canada** on Czech nationals.*

*The Commission presented to both justice and home affairs ministers its proposal for an **action plan implementing the Stockholm Programme**, and the Spanish presidency informed ministers about the recent **EU-US JHA ministerial meeting**.*

*Justice ministers discussed in a public session the initiative for a directive on a **European protection order**. They also examined the state of play of discussions on the **EU's accession to the Council of Europe's Convention** for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as well as on the preparations of an European **eJustice-portal.** The Council then agreed on conclusions on **actions in the field of justice in connection with the economic recovery**.*

*In the margin of the Council session, the **Mixed Committee** (the EU plus Norway, Iceland, Liechtenstein and Switzerland) examined the state of play concerning the development of the **Schengen Information System II (SIS II)**, including a report on the results of the milestone 1 tests. The committee then heard from the Austrian delegation about the European Football Championship EURO 2008 and lessons learnt for the setting up of **ad hoc cooperation at sporting events**.*

Due to the fact that not enough member states were represented at ministerial level, the Council couldn't adopt any of the agenda items, including A-items. They will be adopted at a later Council.

EUROPEAN PROTECTION ORDER

The Council held a public debate on the state of play regarding the initiative for a directive on a European protection order (*17513/09*) on the basis of two current working documents: *8703/10* and *8703/10 ADD 1*. The aim of the directive is to facilitate and enhance the protection granted to victims of crime, or possible victims of crime, who move between EU member states.

A majority of member states spoke out in favour of the presidency approach and supported the most recent compromise texts. The goal of the presidency is to continue work in the Council preparatory bodies with a view to reach a political agreement in June and to forward the agreed text to the European Parliament (EP). In the meantime, informal contacts with the EP will continue in view of the high political importance of the file.

Among the outstanding issues discussed is the question of scope. The presidency proposal supported by most member states considers that it is necessary to work on a text allowing European protection orders to be issued and executed in all member states, in accordance with their national law. European protection orders should be issued by any judicial or equivalent authority, independent of the legal nature of such authority (criminal, civil or administrative). It proposes a three-step approach: The issuing state makes a request for an European protection order, the receiving state recognises the European protection order and executes the order by taking a decision under its national law in order to continue the protection of the person concerned.

The proposal for a European protection order is based on a joint initiative of twelve EU member states. Once adopted, the directive will specify measures that allow the executing state to continue the protection of a person. These measures would include obligations or prohibitions imposed on the person causing danger. The focus of the initiative is on crimes which may endanger the victims' life, physical, psychological and sexual integrity, as well as their personal liberty. The ultimate goal is to avoid new acts of crime and to reduce the consequences of previous acts of crime.

CONSIGLIO L'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 22 aprile 2010 (23.04)
(OR. en)

8703/10
ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2010/0802 (COD)

COPEN 102
CODEC 325

RELAZIONE

della:	presidenza
al:	Coreper/Consiglio
n. iniziativa:	PE-CONS 2/10 + ADD 1 + ADD 2
n. doc. prec.:	7938/10 COPEN 74 CODEC 242
Oggetto:	Iniziativa riguardante una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo

Si allega per le delegazioni una versione riveduta del testo del progetto di direttiva quale risulta dall'integrazione nel testo delle proposte di cui al doc. 8703/10, nonché dall'inserimento di alcune proposte formulate dalle delegazioni durante le ultime discussioni.

Le modifiche rispetto al doc. 7938/10 + COR 1 appaiono sottolineate, mentre le parti di testo soppresse sono sostituite da (…).

Progetto di

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettere a) e d),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[1],

considerando quanto segue[2]:

(1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2) L'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

---

1 Posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

2 I considerando non sono ancora stati esaminati.

(3) Conformemente al programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo nella riunione del 10 e 11 dicembre 2009, il riconoscimento reciproco potrebbe essere esteso a tutti i tipi di sentenze e decisioni di natura giudiziaria, che possono avere, a seconda dell'ordinamento giuridico, carattere penale o amministrativo. Il programma prevede inoltre che le vittime della criminalità possano essere soggette a particolari misure di protezione che dovrebbero essere efficaci all'interno dell'Unione.

(4) La risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future raccomanda agli Stati membri di adottare una politica di "tolleranza zero" nei confronti di tutte le forme di violenza contro le donne e chiede loro di adottare misure adeguate per assicurare una protezione e un'assistenza migliori alle vittime effettive e potenziali.

(5) In uno spazio comune di giustizia senza frontiere interne è necessario far sì che la protezione offerta a una persona in uno Stato membro sia mantenuta e continui ad essere assicurata in ogni altro Stato membro nel quale la persona si trasferisce o si è trasferita. Dovrebbe anche essere garantito che l'esercizio legittimo del diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e risiedere liberamente nel territorio degli Stati membri in conformità degli articoli 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'articolo 21 del TFUE non si traduca nella perdita di sicurezza.

(6) Al fine di conseguire questi obiettivi la presente direttiva dovrebbe stabilire norme secondo le quali la protezione basata su una misura di protezione adottata in conformità della legge di uno Stato membro ("Stato di emissione") può essere estesa a un altro Stato membro nel quale la persona protetta si trasferisce ("Stato di esecuzione"), a prescindere dal tipo o dalla durata degli obblighi o dei divieti previsti dalla misura di protezione in questione.

(6bis) La presente direttiva si applica alle misure volte a proteggere una persona dall'atto o dal comportamento di un'altra persona che possa, comunque, metterne in pericolo la vita, l'integrità fisica e psichica, la libertà o l'integrità sessuale, ad esempio prevenendo qualsiasi forma di molestia, di minaccia alla libertà personale, o ancora prevenendo rapimenti, minacce anonime e altre forme indirette di coercizione, e volte a prevenire nuovi atti criminali o a ridurre le conseguenze di atti criminali precedenti. La presente direttiva si intende applicata alle misure di protezione di vittime, o potenziali vittime di reati; non si applica a misure varate per proteggere testimoni.

(6ter) Ai fini dell'applicazione della presente direttiva una misura di protezione può essere stata imposta in seguito ad una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive[1] o in seguito ad una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio[2].

(7) Al fine di impedire che sia commesso un reato o un nuovo reato contro la vittima nello Stato di esecuzione, dovrebbe essere fornita a quest'ultimo una base giuridica per riconoscere la decisione a favore della vittima precedentemente adottata nello Stato di emissione, evitando anche che la vittima sia costretta ad avviare un nuovo procedimento o a fornire nuovamente le prove nello Stato di esecuzione come se lo Stato di emissione non avesse adottato la decisione. Il riconoscimento dell'ordine di protezione europeo da parte dello Stato di esecuzione implica anche che l'autorità competente di quello Stato, nei limiti definiti nella presente direttiva, accetta l'esistenza e la validità della misura di protezione adottata nello Stato di emissione, riconosce la situazione di fatto descritta nell'ordine di protezione europeo e conviene che occorra fornire la protezione e continuare a fornirla.

---

1 GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102.
2 GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20.

(8) La presente direttiva dovrebbe essere applicata e attuata in modo che la persona protetta goda nello Stato di esecuzione di una protezione uguale o equivalente a quella che avrebbe ottenuto se la misura di protezione fosse stata emessa ab initio in tale Stato, evitando così qualsiasi discriminazione.

(8 bis) (soppresso)

(8 ter) L'ordine di protezione europeo e la misura di protezione alla base di esso hanno l'obiettivo di tutelare la persona protetta dal comportamento di un'altra persona che possa metterne in pericolo la vita, l'integrità fisica e psichica, la libertà o l'integrità sessuale. Tali diritti personali corrispondono ai valori fondamentali riconosciuti e difesi in tutti gli Stati membri con l'effetto che gli atti o comportamenti che mettono in pericolo o violano detti diritti costituiscono reato e sono passibili di pene severe in tutti gli Stati membri. Le decisioni che istituiscono o convalidano misure di protezione nell'intento di fornire protezione contro tali reati riguardano pertanto, nella sostanza, la "materia penale" intesa ai sensi dell'articolo 82 del TFUE.

(8 quater) Ne consegue che la presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i tipi di decisioni adottate in materia penale, a prescindere dalla natura - penale, civile o amministrativa - dell'autorità giudiziaria o equivalente che adotta la decisione in questione, nell'ambito di un procedimento penale o di altro tipo in relazione ad un atto o comportamento di una persona che può mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica e psichica, la libertà o l'integrità sessuale di un'altra persona.

(8 quinquies) Poiché negli Stati membri diversi tipi di autorità (penale o civile) hanno competenza di emissione ed esecuzione delle misure di protezione, sembra opportuno offrire ampia flessibilità alle modalità di cooperazione tra gli Stati membri ai sensi della presente direttiva. In seguito al ricevimento dell'ordine di protezione europeo, lo Stato membro di esecuzione, nell'obbligo generico di agire, dovrebbe poter dare effetto all'ordine nel modo più consono al proprio ordinamento giuridico. Ciò può implicare che la misura adottata nello Stato di esecuzione sia concettualmente e giuridicamente indipendente dalla misura di protezione originale adottata dallo Stato membro di emissione e alla base dell'ordine di protezione europeo.

(8 sexies) La presente direttiva contiene un numero chiuso di obblighi o divieti che, se imposti nello Stato di emissione e figuranti nell'ordine di protezione europeo, dovrebbero essere riconosciuti e applicati nello Stato di esecuzione, fatte salve le limitazioni contenute nella presente direttiva. L'autorità competente dello Stato di esecuzione non è tenuta ad adottare in tutti i casi la stessa misura di protezione dello Stato di emissione, ma può adottare a sua discrezione la misura che considera adeguata e consona al proprio diritto interno per assicurare costante tutela alla persona protetta alla luce della misura adottata nello Stato di emissione e descritta nell'ordine di protezione europeo.

(8 sexies - a) Gli obblighi o i divieti cui la presente direttiva si applica comprendono tra l'altro misure che limitano la libera circolazione della persona che determina il pericolo, se sono imposte a tutela della persona protetta, e misure volte a limitare contatti personali o remoti tra la persona protetta e la persona che determina il pericolo, ad esempio imponendo determinate modalità di contatto o restrizioni al contenuto delle comunicazioni.

(8 septies) L'autorità competente dello Stato di esecuzione (…) informa la persona che determina il pericolo, l'autorità competente dello Stato di emissione e la persona protetta delle misure prese in base all'ordine di protezione europeo. Nella notifica della persona che determina il pericolo occorre tener conto dell'interesse della persona protetta di non veder divulgato il proprio indirizzo o altri dati di contatto. Tali elementi dovrebbero essere esclusi dalla notifica nella misura in cui indirizzo o altri dati di contatto non sono compresi nell'obbligo o divieto imposto come misura esecutiva alla persona che determina il pericolo.

(8 octies) Se l'autorità competente dello Stato di emissione ha revocato l'ordine di protezione europeo, l'autorità competente dello Stato di esecuzione mette fine alle misure adottate per eseguire l'ordine, restando inteso che l'autorità competente dello Stato di esecuzione può – in modo autonomo, di propria iniziativa – adottare misure ai sensi del proprio diritto interno per proteggere la persona interessata.

(8 novies) Nell'applicare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero considerare l'eventualità di istituire procedure che consentano l'audizione della persona protetta e di quella che determina il pericolo prima di riconoscere ed eseguire un ordine di protezione europeo, nonché procedure di ricorso contro decisioni di riconoscimento ed esecuzione di un ordine di protezione europeo.

(9) Dato che la presente direttiva riguarda situazioni in cui la persona protetta si trasferisce in un altro Stato membro, l'esecuzione delle sue disposizioni non comporta alcun trasferimento nello Stato di esecuzione di competenze riguardanti pene principali, sospese, sostitutive, condizionali o accessorie, ovvero riguardanti misure di sicurezza a carico della persona che determina il pericolo, se quest'ultima continua a risiedere nello Stato che ha emesso la misura di protezione.

(10) Dovrebbe essere possibile ricorrere, ove opportuno, a strumenti elettronici per mettere in atto le misure adottate in applicazione della presente direttiva, conformemente alle leggi e procedure nazionali.

(10 bis) Nel quadro della cooperazione tra le autorità che assicurano la tutela della persona protetta, l'autorità competente dello Stato di esecuzione dovrebbe comunicare all'autorità competente dello Stato di emissione le violazioni delle misure adottate nello Stato di esecuzione al fine di eseguire l'ordine di protezione europeo. La comunicazione dovrebbe permettere all'autorità competente dello Stato di emissione di decidere tempestivamente la reazione adeguata in relazione alla misura di protezione imposta nel proprio Stato alla persona che determina il pericolo. Tale reazione può prevedere, se opportuno, l'imposizione di una misura detentiva in sostituzione della misura non detentiva precedentemente adottata, ad esempio in alternativa alla detenzione preventiva o in conseguenza della sospensione condizionale della pena. Resta inteso che tale decisione, poiché non consiste nell'imporre ex novo una sanzione penale in relazione ad un nuovo reato, non interferisce con l'eventuale possibilità, per lo Stato di esecuzione, di imporre sanzioni penali o non penali in caso di violazione delle misure adottate nell'esecuzione di un ordine di protezione europeo.

(11) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la protezione di persone che sono in pericolo, non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri, in considerazione del carattere transfrontaliero delle situazioni contemplate e può dunque, a motivo della portata e dei potenziali effetti, essere realizzato meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE.

(12) La presente direttiva dovrebbe contribuire alla protezione delle persone che si trovano in pericolo, in tal modo integrando ma non pregiudicando gli strumenti vigenti in questo settore, quali la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio e la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio.

(12 bis) La presente direttiva, per quanto riguarda la materia penale, non modifica né sostituisce gli strumenti di reciproco riconoscimento in materia civile come il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[1]. Quando una decisione relativa ad una misura di protezione rientra nel campo d'applicazione sia della presente direttiva che del regolamento (CE) n. 44/2001, segnatamente riguardo ad un risarcimento per danni, il riconoscimento e l'esecuzione di tale decisione dovrebbero essere conformi alle disposizioni del suddetto regolamento.

(12 ter) Analogamente, per quanto riguarda le decisioni giudiziarie per la protezione di minori nei casi di responsabilità genitoriale che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale[2], il riconoscimento e l'esecuzione di tali decisioni va perseguito conformemente al regolamento stesso.

(12 quater) Per il riconoscimento e l'esecuzione di altre decisioni volte a proteggere i minori che rientrano nel campo d'applicazione della convenzione dell'Aia del 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di potestà dei genitori e di misure per la tutela dei minori, si applica la convenzione.

---

1 GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
2 GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

(13) I dati personali trattati nel contesto dell'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere protetti in conformità della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale[1] e in conformità dei principi sanciti dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, che tutti gli Stati membri hanno ratificato.

(14) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, conformemente all'articolo 6 del TUE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

[1] GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva stabilisce le norme che permettono all'autorità giudiziaria o equivalente di uno Stato membro, in cui è stata emessa una misura volta a proteggere una persona da atti (…) di rilevanza penale di un'altra persona tali da metterne in pericolo la vita, l'integrità fisica e psichica, la libertà o integrità sessuale, di emettere un ordine di protezione europeo onde consentire all'autorità competente di un altro Stato membro di continuare a proteggere la persona interessata all'interno del proprio territorio, in seguito alla commissione di un atto (…) che è stato o avrebbe potuto essere perseguito da un giudice competente in particolare in materia penale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) "ordine di protezione europeo" la decisione presa dall'autorità giudiziaria o equivalente di uno Stato membro in relazione ad una misura di protezione sulla cui base l'autorità giudiziaria o equivalente di un altro Stato membro prende misure appropriate secondo la propria legislazione interna al fine di continuare a tutelare la persona interessata;

2) "misura di protezione" la decisione, adottata nello Stato di emissione conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali, con la quale uno o più obblighi o divieti di cui all'articolo 4 sono imposti alla persona che determina il pericolo a favore di una persona al fine di proteggerla da un atto di rilevanza penale che può metterne in pericolo la vita, l'integrità fisica e psichica, la libertà o integrità sessuale.

3) "persona protetta" la persona fisica oggetto della protezione in base a una misura adottata a tal fine dallo Stato di emissione;

4) "persona che determina il pericolo" la persona fisica alla quale sono stati imposti uno o più obblighi di cui all'articolo 4;

5) "Stato di emissione" lo Stato membro in cui è stata adottata la misura di protezione che è alla base dell'emissione di un ordine di protezione europeo;

6) "Stato di esecuzione" lo Stato membro al quale è stato trasmesso, affinché lo riconosca, un ordine di protezione europeo;

7) "Stato di sorveglianza" lo Stato membro al quale è stata trasmessa una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI.

Articolo 3

Designazione delle autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito all'autorità giudiziaria o equivalente che ai sensi della legislazione nazionale è competente a emettere e a riconoscere gli ordini di protezione europei, conformemente alla presente direttiva, allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.

2. La Commissione mette le informazioni ricevute a disposizione degli Stati membri.

Articolo 3 bis

Ricorso a un'autorità centrale

1. Ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, laddove previsto dal proprio ordinamento giuridico, più di un'autorità centrale per assistere le autorità competenti.

2. Uno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio sistema giudiziario lo rende necessario, affidare alla (alle) propria (proprie) autorità centrale (centrali) la trasmissione e la ricezione amministrativa degli ordini di protezione europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa. Tutte le comunicazioni, le consultazioni, gli scambi d'informazioni, le richieste e le notifiche tra autorità competenti possono quindi essere trattate, ove opportuno, con l'assistenza dell'autorità centrale o delle autorità centrali dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri che intendano avvalersi delle facoltà descritte nel presente articolo comunicano alla Commissione le informazioni relative all'autorità centrale o alle autorità centrali designate. Dette indicazioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro di emissione.

Articolo 4

Condizioni di una misura di protezione in base al diritto nazionale

L'ordine di protezione europeo può essere emesso solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente varata una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti obblighi o divieti:

a) divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o zone definite in cui la persona protetta risiede o che essa frequenta;

b) (…)

c) (…)

d) divieto o regolamentazione di qualsiasi contatto con la persona protetta, anche per telefono, posta ordinaria o elettronica, fax o altro; oppure

e) divieto di avvicinarsi alla persona protetta o regolamentazione dell'avvicinamento alla stessa entro un perimetro definito.

Articolo 5

Emissione dell'ordine di protezione europeo

1. L'ordine di protezione europeo può essere emesso se la persona protetta decide di risiedere o già risiede in un altro Stato membro, o se decide di soggiornarvi o già vi soggiorna. L'autorità competente dello Stato di emissione, nel decidere sull'opportunità dell'ordine di protezione europeo, tiene conto tra l'altro della durata del periodo o dei periodi in cui la persona protetta prevede di soggiornare nello Stato di esecuzione e del grado di necessità della protezione.

2. L'autorità giudiziaria o equivalente dello Stato di emissione può emettere un ordine di protezione europeo solo su richiesta della persona protetta e dopo aver accertato che la misura di protezione soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 4.

3. La persona protetta può presentare richiesta di emissione di un ordine di protezione europeo all'autorità competente dello Stato di emissione o all'autorità competente dello Stato di esecuzione. Se la richiesta è presentata nello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo la trasmette il più presto possibile all'autorità competente dello Stato di emissione.

3 bis. Prima di emettere un ordine di protezione europeo, è dato diritto alla persona che determina il pericolo di essere ascoltata e di contestare la misura di protezione, se non ha avuto questi diritti nel procedimento che ha portato all'adozione della misura di protezione.

4. L'autorità competente che adotta una misura di protezione contenente uno o più degli obblighi di cui all'articolo 4 informa opportunamente la persona protetta conformemente alle procedure di diritto nazionale della possibilità di richiedere un ordine di protezione europeo qualora intenda recarsi in un altro Stato membro. L'autorità consiglia alla persona protetta di presentare la richiesta prima di lasciare il territorio dello Stato di emissione.

5. Se la persona protetta ha un tutore o rappresentante legale, questi può introdurre la richiesta di cui ai paragrafi 2 e 3 a nome della persona interessata. In una situazione analoga, l'autorità competente dello Stato di emissione fornisce le informazioni di cui al paragrafo 4 al tutore o rappresentante legale.

Articolo 6

Forma e contenuto dell'ordine di protezione europeo

L'ordine di protezione europeo è emesso in conformità del modello riportato nell'allegato I della presente direttiva. Contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

a) identità e cittadinanza della persona protetta, nonché identità e cittadinanza del tutore o del rappresentante legale della persona protetta se quest'ultima è minore o giuridicamente incapace;

b) data a decorre dalla quale la persona protetta intende risiedere o soggiornare nello Stato di esecuzione e il periodo o i periodi di soggiorno, se noti;

c) nome, indirizzo, numeri di telefono e fax nonché indirizzo di posta elettronica dell'autorità competente dello Stato di emissione;

d) identificazione (ad esempio numero e data) dell'atto giuridico contenente la misura di protezione in base alla quale è stato emesso l'ordine di protezione europeo;

e) sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'imposizione della misura di protezione nello Stato di emissione;

f) obblighi o divieti imposti dalla misura di protezione sui cui si fonda l'ordine di protezione europeo alla persona che determina il pericolo, relativo periodo di applicazione e indicazione dell'eventuale pena o sanzione in cui detta persona può incorrere in caso di violazione;

f-bis) ricorso ad eventuale strumento tecnico fornito alla persona protetta o alla persona che determina il pericolo come mezzo di esecuzione della misura di protezione;

g) identità e cittadinanza della persona che determina il pericolo, con dati di contatto;

h) ove opportuno, altre circostanze che potrebbero influire sulla valutazione del pericolo cui è esposta la persona protetta;

i) se del caso, indicazione esplicita che una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio è già stata trasmessa allo Stato di sorveglianza e indicazione dell'autorità competente per l'esecuzione di tale sentenza o decisione.

Articolo 7

Trasmissione

1. La trasmissione dell'ordine di protezione europeo, da parte dell'autorità competente dello Stato di emissione, all'autorità competente dello Stato di esecuzione è effettuata con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo tale da consentire a quest'ultima di accertarne l'autenticità. Tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

2. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione o dello Stato di emissione non è nota all'autorità competente dell'altro Stato, quest'ultima compie tutti i relativi accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio del 29 giugno 1998 sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea[1], il membro nazionale di Eurojust o il sistema nazionale di coordinamento Eurojust del proprio Stato, al fine di ottenere le necessarie informazioni.

3. L'autorità dello Stato di esecuzione che riceva un ordine di protezione europeo e non sia competente a riconoscerlo lo trasmette d'ufficio all'autorità competente e ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione di conseguenza, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.

[1] GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

Articolo 8

Misure nello Stato di esecuzione

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione, alla ricezione di un ordine di protezione europeo trasmesso ai sensi dell'articolo 7, lo riconosce senza indugio e prende la decisione di adottare le misure che sarebbero previste dalla legislazione nazionale in casi simili per garantire la protezione dell'interessato, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di non riconoscimento di cui all'articolo 9.

1 bis. La misura adottata dall'autorità competente dello Stato di esecuzione conformemente al paragrafo 1, nonché qualsiasi altra misura adottata in base ad una successiva decisione di cui all'articolo 9 bis, corrisponde il più possibile alla misura di protezione decisa dallo Stato di emissione.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa la persona che determina il pericolo, l'autorità competente dello Stato di emissione e la persona protetta delle misure prese in applicazione del paragrafo 1 evitando, nel caso, di divulgare l'indirizzo o altre informazioni di contatto inerenti alla persona protetta che potrebbero esporla al pericolo.

3. L'autorità competente dello Stato di esecuzione, se ritiene che l'informazione trasmessa con l'ordine di protezione europeo conformemente all'articolo 6 sia incompleta, informa senza indugio l'autorità di emissione con tutti i mezzi che lascino traccia scritta, assegnando un termine all'autorità di emissione per fornire l'informazione mancante.

Articolo 9

Motivi di non riconoscimento di un ordine di protezione europeo

1. L'eventuale rifiuto del riconoscimento di un ordine di protezione europeo è debitamente motivato.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare di riconoscere un ordine di protezione europeo nelle seguenti circostanze:

a) l'ordine di protezione europeo è incompleto o non è stato completato entro il termine stabilito dall'autorità competente dello Stato di esecuzione;

b) le condizioni di cui all'articolo 4 non sono state soddisfatte.

c) la misura di protezione si riferisce ad un atto che non costituisce reato secondo la legislazione dello Stato di esecuzione.

~~3.~~ (…)

d) la protezione deriva dall'esecuzione di una sanzione o misura coperta da amnistia in conformità della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce ad un atto o ad un comportamento che rientra nella sua competenza in conformità di detta legislazione;

e) la legislazione dello Stato di esecuzione prevede l'immunità per la persona che determina il pericolo, rendendo così impossibile l'adozione di misure di protezione in base ad un ordine di protezione europeo.

f) l'azione penale contro la persona che determina il pericolo a causa dell'atto o del comportamento in relazione al quale è stata adottata la misura di protezione è prescritta ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione;

g) il riconoscimento dell'ordine di protezione europeo è in contrasto con il principio del ne bis in idem;

h) la persona che determina il pericolo, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non può considerarsi, per motivi di età, penalmente responsabile dell'atto o del comportamento in relazione al quale è stata adottata la misura di protezione.

i) la misura di protezione si riferisce a un reato che in base alla legislazione dello Stato di esecuzione è considerato commesso per intero o in parte importante o essenziale all'interno del suo territorio.

Articolo 9 bis

Legislazione applicabile e competenza dello Stato di esecuzione

1. Lo Stato di esecuzione ha competenza nell'adottare ed eseguire le misure in seguito al riconoscimento di un ordine di protezione europeo. La legislazione dello Stato di esecuzione si applica all'adozione e all'esecuzione della decisione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, comprese le norme sui ricorsi contro decisioni adottate nello Stato di esecuzione relative all'ordine di protezione europeo.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione, in caso di violazione di una o più misure prese in seguito al riconoscimento di un ordine di protezione europeo, è competente per quanto segue in applicazione del paragrafo 1:

   a) imporre sanzioni penali e prendere altre misure in conseguenza della suddetta violazione, laddove si configuri un illecito penale nella legislazione dello Stato di esecuzione;
   b) adottare altre decisioni di natura non penale in relazione alla violazione;

   c) prendere altre misure urgenti e provvisorie per por fine alla violazione, se del caso, in attesa di successiva decisione nello Stato di emissione.

3. Se non sono disponibili misure a livello nazionale relative ad un caso analogo da adottare nello Stato di esecuzione, l'autorità competente dello Stato di esecuzione riferisce su qualsiasi violazione della misura di protezione indicata nell'ordine di protezione europeo.

(…)

Articolo 9 ter

Notifica in caso di violazione

L'autorità competente dello Stato di esecuzione notifica all'autorità competente dello Stato di emissione o dello Stato di sorveglianza le violazioni della misura o delle misure prese in forza di un ordine di protezione europeo. La comunicazione dell'informazione è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato II.

Articolo 10

Competenza dello Stato di emissione

1. L'autorità competente dello Stato di emissione ha competenza esclusiva nelle decisioni relative a:

   a) rinnovo, revisione, modifica, revoca e soppressione della misura di protezione e di conseguenza dell'ordine di protezione europeo;

   b) imposizione di una misura detentiva in conseguenza della revoca della misura di protezione, sempreché quest'ultima sia stata applicata in forza di una sentenza, definita ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio o in forza di una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio;

2. La legislazione dello Stato di emissione si applica alle decisioni di cui al paragrafo 1.

3. Qualora una sentenza definita ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio o una decisione sulle misure cautelari adottata ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio sia già stata trasmessa, o lo sia in seguito all'emissione di un ordine di protezione europeo, ad un altro Stato membro, le ulteriori decisioni sono adottate conformemente alle pertinenti disposizioni di tali decisioni quadro.

4. L'autorità competente dello Stato di emissione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione delle decisioni prese conformemente al paragrafo 1.

5. Se l'autorità competente dello Stato di emissione ha revocato o soppresso l'ordine di protezione europeo conformemente al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente dello Stato di esecuzione pone termine alle misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 non appena ha ricevuto debita notifica dall'autorità competente dello Stato di emissione.

6. Se l'autorità competente dello Stato di emissione ha modificato l'ordine di protezione europeo in conformità del paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente dello Stato di esecuzione, ove, opportuno:

a) modifica le misure prese in forza dell'ordine di protezione europeo, conformemente all'articolo 8;

oppure

b) rifiuta di eseguire la modifica dell'obbligo o del divieto laddove non rientri nei tipi indicati nell'articolo 4, o se l'informazione trasmessa con l'ordine di protezione europeo conformemente all'articolo 6 è incompleta e non è stata completata nei termini indicati dall'autorità competente dello Stato di esecuzione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 11

Motivi di interruzione delle misure prese in forza di un ordine di protezione europeo

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può (…) interrompere le misure prese in forza di un ordine di protezione europeo:

   a) se vi sono sufficienti ragioni di ritenere che la persona protetta non risieda né soggiorni nel territorio dello Stato di esecuzione o se ne sia definitivamente allontanata;

   b) se, secondo il diritto nazionale, è scaduto il termine massimo di durata delle misure adottate in esecuzione di un ordine di protezione europeo;

   c) nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 6, lettera b).

   d) qualora una sentenza definita ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio o una decisione sulle misure cautelari adottata ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio sia trasmessa allo Stato di esecuzione dopo il riconoscimento dell'ordine di protezione europeo.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa immediatamente della sua decisione l'autorità competente dello Stato di emissione.

3. L'autorità competente dello Stato di esecuzione, prima di interrompere le misure conformemente al paragrafo 1, lettera b), può invitare l'autorità competente dello Stato di emissione a fornire informazioni sulla necessità di proseguire la protezione in forza dell'ordine di protezione europeo nelle circostanze del caso specifico. L'autorità competente dello Stato di emissione risponde senza indugio.

Articoli 12, 13 e 14

(soppressi)

Articolo 15

Consultazioni tra autorità competenti

Ove opportuno le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione possono consultarsi per agevolare un'efficace e corretta applicazione della presente direttiva.

Articolo 16

Lingue

1. L'autorità competente dello Stato di emissione traduce l'ordine di protezione europeo nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione traduce il modulo di cui all'articolo 9ter nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di emissione.

3. Ogni Stato membro può, al momento dell'adozione della presente direttiva o successivamente, esprimere in una dichiarazione depositata presso la Commissione la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

Articolo 17

Spese

Le spese risultanti dall'applicazione della presente direttiva sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.

Articolo 18

Rapporto con altri accordi e intese

1. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di adozione delle misure di protezione.

2. Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare le procedure di adozione delle misure di protezione.

3. Entro il …*, gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 1 che vogliono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi e le nuove intese di cui al paragrafo 2.

* GU: inserire la data (3 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva).

Articolo 18 bis

Rapporto con altri strumenti

1. La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[1], del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale per i figli avuti in comune, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000[2], della convenzione dell'Aia del 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di potestà dei genitori e di misure per la tutela dei minori e della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio e della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio.

---

1 GU C 12 del 16.1.2001, pag. 1.
2 GU C 338 del 23.12.2003, pag. 1.

Articolo 19

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il …[*]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20

Revisione

Entro …[*] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative.

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a [Bruxelles],

Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio
Il presidente	Il presidente

---

[*] GU: inserire la data (2 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva). DE propone un termine di attuazione di 3 anni.

[*] GU: inserire la data (4 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva).

ALLEGATO I*

ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO

di cui all'articolo 6 del progetto di direttiva

(provvisoriamente soppresso; cfr. allegato I del doc. 6812/10)

ALLEGATO II

MODULO

di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d) del progetto di direttiva

(provvisoriamente soppresso; cfr. allegato II del doc. 6812/10)

_____

* Il contenuto degli allegati I e II sarà esaminato una volta raggiunto un orientamento generale sul dispositivo della direttiva.

P7_TA-PROV(2009)0098

Eliminazione della violenza contro le donne

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne

Il Parlamento europeo ,

– viste le disposizioni degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare quelle concernenti i diritti delle donne, quali la Carta, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo, nonché la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

– visti gli altri strumenti delle Nazioni Unite in materia di violenza contro le donne, quali la Dichiarazione e il Programma d'azione di Vienna, del 25 giugno 1993 adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani (A/CONF. 157/23), la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/104), le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 1997 dal titolo "Misure in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale per l'eliminazione della violenza contro le donne" (A/RES/52/86), del 18 dicembre 2002 dal titolo "Misure da prendere per l'eliminazione dei delitti contro le donne commessi in nome dell'onore" (A/RES/57/179), e del 22 dicembre 2003 intitolata "Eliminazione della violenza domestica nei confronti delle donne" (A/RES/58/147), le relazioni dei relatori speciali dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, nonché la raccomandazione generale n. 19 adottata dalla Commissione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (XI sessione, 1992),

– viste la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate durante la quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e le risoluzioni del Parlamento del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino[1], e del 10 marzo 2005 sul seguito dato alla quarta Conferenza mondiale sulle donne – Piattaforma d'azione (Pechino+10)[2] ,

– vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 6 luglio 2006, dal titolo "Studio approfondito su tutte le forme di violenza contro le donne" (A/61/122/Add.1),

[1] GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258
[2] GU 320 E del 15.12.2005, pag. 247

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2006 intitolata "Intensificazione degli sforzi per l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne" (A/RES/61/143),

– vista la risoluzione 2003/45 della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite del 23 aprile 2003 intitolata "Eliminazione della violenza contro le donne" (E/CN.4/RES/2003/45),

– vista la risoluzione dell'Unione interparlamentare adottata dalla 114a Assemblea il 12 maggio 2006 sul ruolo dei parlamenti nella lotta alla violenza contro le donne,

– vista la sua risoluzione del 16 settembre 1997 sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne[3],

– vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future[4],

– vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sugli assassinii di donne (femminicidi) in Messico e America Centrale e sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro questo fenomeno[5],

– vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'Unione europea[6],

– viste le interrogazioni presentate il 1 ottobre 2009 al Consiglio (**O-0096/2009** – B7-0220/2009)e alla Commissione (0-0097/2009 – B7-0221/2009) sull'eliminazione della violenza contro le donne,

– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che la piattaforma di azione di Pechino delle Nazioni Unite ha definito la violenza contro le donne come un qualsiasi atto di violenza fondato sul genere, che causa o può causare alle donne danni o sofferenze di tipo fisico, sessuale o psicologico, includendovi anche le minacce di compiere gli atti in questione, la coercizione o la deprivazione arbitraria della libertà,

B. considerando che la piattaforma d'azione di Pechino delle Nazioni Unite ha stabilito che la violenza contro le donne è una manifestazione delle relazioni di potere

[3] GU C 304 del 6.10.1997, pag. 55
[4] GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 66
[5] GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 140
[6] Testi approvati, **P6_TA(2009)0161**

storicamente ineguali tra uomini e donne, che hanno portato a una situazione in cui l'uomo domina la donna, adotta verso di lei un atteggiamento discriminatorio e le impedisce di realizzarsi pienamente come persona,

C. considerando che la violenza degli uomini nei confronti delle donne non costituisce meramente un problema di salute pubblica, ma anche una questione di diseguaglianza tra donne e uomini, ambito in cui l'Unione europea ha il mandato per intervenire,

D. considerando che l'uguaglianza tra donne e uomini è un principio fondamentale dell'Unione europea, riconosciuto dal trattato CE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

E. considerando che la violenza degli uomini nei confronti delle donne costituisce una violazione dei diritti umani, segnatamente il diritto alla vita, alla sicurezza, alla dignità, all'integrità mentale e fisica nonché alla scelta e alla salute sessuale e riproduttiva,

F. considerando che la violenza degli uomini nei confronti delle donne ostacola la partecipazione delle donne alle attività sociali, alla vita politica, alla vita pubblica e al mercato del lavoro e può portare le donne all'emarginazione e alla povertà,

G. considerando che, nelle sue forme estreme, la violenza contro le donne può portare fino al loro assassinio,

H. considerando che la violenza contro le donne va di pari passo con la violenza contro i bambini ed incide sul benessere psichico e sulle vite di questi ultimi;

I. considerando che la violenza contro le donne come madri esercita, direttamente e indirettamente, un impatto negativo duraturo sulla salute mentale ed emotiva dei loro figli, e può innescare un ciclo di violenza e di abusi che si perpetua di generazione in generazione,

J. considerando che la violenza maschile contro le donne è un problema strutturale e diffuso in tutta l'Europa e nel mondo intero, un fenomeno che riguarda le vittime e i loro aguzzini a prescindere dall'età, dall'istruzione, dal reddito o dalla posizione sociale ed è collegato all'iniqua distribuzione del potere tra donne e uomini nella nostra società,

K. considerando che i tipi di violenza contro le donne variano nelle diverse culture e tradizioni e che la mutilazione genitale femminile, i cosiddetti delitti d'onore e i matrimoni forzati sono una realtà nell'Unione europea,

L. considerando che le situazioni di guerra e di conflitto armato, di ricostruzione postbellica così come di crisi economica, sociale e/o finanziaria aumentano la vulnerabilità delle donne, sia individualmente che collettivamente, dinanzi alla violenza maschile di cui sono vittime, e non dovrebbero essere prese a pretesto per tollerare la violenza maschile,

M. considerando che la tratta di donne a fini sessuali o per altri scopi costituisce una violazione fondamentale dei diritti umani delle donne e colpisce tanto le singole vittime quanto la società nel suo complesso,

N. considerando che la tolleranza che l'Europa manifesta nei confronti della prostituzione determina l'intensificarsi della tratta di donne in Europa a fini sessuali, nonché l'aumento del turismo sessuale,

O. considerando che non esistono statistiche regolari e confrontabili sui diversi tipi di violenza contro le donne nell'Unione europea, il che rende difficile verificare la reale portata del fenomeno e trovare soluzioni idonee al problema,

P. considerando che il numero di donne vittime della violenza di genere è allarmante,

Q. considerando che la rappresentazione, spesso distorta e consumistica, della donna trasmessa dai media pregiudica il rispetto della dignità umana,

R. considerando che, a prescindere dalla dipendenza economica (frequente nel caso delle donne), i fattori importanti che inducono le donne a non denunciare la violenza di cui sono vittime risiedono nella cultura e negli stereotipi della società che considerano la violenza maschile contro le donne come una questione privata o che ritengono che essa sia spesso imputabile alle donne stesse,

S. considerando che sovente, per una serie di complessi motivi di carattere psicologico, finanziario, sociale e culturale, le donne non denunciano le violenze subite dagli uomini e sono talora frenate nel farlo talora dalla mancanza di fiducia nei confronti della polizia, del sistema giudiziario e dei servizi sociali e medici,

T. considerando che il Parlamento ha frequentemente sollecitato l'istituzione di un Anno europeo dell'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne,

U. considerando che l'ONU ha proclamato il 25 novembre Giornata internazionale dell'eliminazione della violenza contro le donne, e che nel dicembre 2009 il Parlamento europeo ospiterà un seminario internazionale sulla violenza nei confronti delle donne,

V. considerando che è ormai pressante l'esigenza di creare uno strumento giuridico globale per la lotta contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne in Europa, compresa la tratta delle donne;

1. esorta gli Stati membri a migliorare le loro leggi e politiche nazionali volte a combattere tutte le forme di violenza contro le donne, in particolare tramite lo sviluppo di piani d'azione nazionali di ampia portata per la lotta alla violenza contro le donne, basati su un'analisi delle conseguenze per l'uguaglianza di genere della violenza esercitata contro le donne e sugli obblighi imposti agli Stati membri dai trattati internazionali di eliminare tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, e

comprendenti misure concrete volte a prevenire la violenza maschile, proteggerne le vittime e perseguirne gli autori;

2. esorta gli Stati membri a sostenere, con appositi programmi e finanziamenti nazionali, gli organismi e le organizzazioni di volontariato che forniscono accoglienza e sostegno psicologico alle donne vittime di violenze, anche ai fini del loro reinserimento nel mercato del lavoro recuperando così pienamente la loro dignità umana;

3. chiede alla Commissione di sottoporre al Parlamento e al Consiglio un piano strategico dell'Unione europea mirato e più coerente per combattere tutte le forme di violenza contro le donne, come dichiarato nella comunicazione della Commissione del 1° marzo 2006 intitolata "Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010" (**COM(2006)0092**), di inserire nel suo programma d'azione 2011-2016 per le pari opportunità tra uomini e donne provvedimenti per combattere la violenza alle donne e misure concrete volte a prevenire tutte le forme di violenza, a proteggerne le vittime e a perseguirne gli autori, di garantire la realizzazione di un'analisi delle conseguenze per l'uguaglianza di genere della violenza maschile contro le donne in tutti i settori delle sue politiche, nonché di vigilare affinché le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione europea rispondano in modo coordinato, impegnato e coerente alla necessità di sradicare tale violenza;

4. esorta la Commissione ad esaminare la possibilità di adottare nuove misure per combattere la violenza contro le donne;

5. chiede alla Commissione di organizzare una conferenza speciale ad alto livello, cui parteciperanno rappresentanti degli organi politici, della società civile, di organizzazioni sociali ed istituzionali, con l'obiettivo di contribuire ad un processo di sviluppo di politiche più coerenti di lotta a tutte le forme di violenza contro le donne;

6. chiede all'Unione europea di garantire il diritto all'assistenza e al sostegno per tutte le vittime della violenza, ivi compresa la tratta di esseri umani, indipendentemente dalla loro nazionalità, e di assicurare la protezione delle donne vittime di violenza domestica il cui status giuridico potrebbe dipendere dal loro partner;

7. chiede all'Unione europea di istituire meccanismi tali da assicurare che tutte le misure legislative e le politiche volte a prevenire e combattere la tratta di esseri umani comprendano l'analisi del fenomeno nella sua dimensione di genere, e di affrontare le cause profonde della violenza attraverso misure preventive quali sanzioni, azioni nel campo dell'istruzione e campagne di sensibilizzazione;

8. fa presente di essere tuttora in attesa dei risultati dello studio della Commissione sulla legislazione in materia di violenza di genere e di violenza contro le donne;

9. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le donne vittime di violenza abbiano adeguato accesso all'assistenza e protezione legale, a prescindere dalla loro nazionalità e dalla natura del loro coinvolgimento in indagini di polizia;

10. esorta il Consiglio e la Commissione a istituire una base giuridica chiara per la lotta contro tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la tratta;

11. invita la Commissione ad avviare l'elaborazione di una proposta di direttiva globale sull'azione di prevenzione e di lotta contro tutte le forme di violenza contro le donne;

12. invita la Commissione e gli Stati membri ad agire per affrontare le cause della violenza contro le donne, in particolare mediante misure di prevenzione e campagne di sensibilizzazione sulle varie forme che tale violenza può assumere;

13. invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere un'azione concertata, comprendente campagne di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica sulla violenza domestica e strategie che consentano di modificare, tramite l'istruzione e i media, gli stereotipi sociali sulle donne, e a promuovere lo scambio di buone prassi;

14. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il problema della violenza contro le donne e la dimensione di genere delle violazioni dei diritti umani a livello internazionale, in particolare nel contesto degli accordi d'associazione bilaterali e degli accordi commerciali internazionali in vigore o in corso di negoziazione;

15. deplora, in tale contesto, l'assenza di una significativa dimensione di genere nelle valutazioni obbligatorie dell'impatto sulla sostenibilità che sono effettuate prima della conclusione di tali accordi, per non dire dell'assenza di qualsiasi riconoscimento del problema della violenza sessuale, così come lamenta la mancanza di un insieme di strumenti per analizzare l'impatto in termini di genere, e invita la Commissione a presentare quanto prima possibile una proposta per risolvere questo problema;

16. invita gli Stati membri a tenere debito conto delle circostanze specifiche relative a determinate categorie di donne che sono particolarmente vulnerabili alla violenza, come le donne appartenenti a minoranze, le donne migranti, le donne rifugiate, le donne che vivono in uno stato di povertà in comunità rurali o isolate, le donne in carcere o in altri istituti, le ragazze, le donne omosessuali, le donne disabili e le donne in età avanzata;

17. esorta gli Stati membri a rafforzare le azioni di prevenzione della violenza di genere fra i giovani attraverso interventi educativi mirati e una migliore collaborazione fra gli attori e i diversi ambiti interessati al fenomeno quali le famiglie, la scuola, lo spazio pubblico e i media;

18. invita la Commissione ad affrontare anche la dimensione internazionale della violenza contro le donne nel contesto del suo lavoro sulla responsabilità sociale delle

imprese, soprattutto per quanto riguarda le imprese europee che operano nelle zone di trasformazione per l'esportazione ("zone franche industriali");

19. sottolinea l'importanza di una formazione appropriata per coloro che operano a contatto con le donne vittime della violenza maschile, compresi i rappresentanti delle autorità giudiziarie e di quelle preposte all'applicazione della legge, in particolare la polizia, i tribunali, i servizi sociali, medici e legali, le agenzie di collocamento, i datori di lavoro e i sindacati;

20. chiede l'istituzione di meccanismi atti ad agevolare, per le donne che sono vittime della violenza di genere e delle reti della tratta, l'accesso a un'assistenza legale gratuita che consenta loro di far valere i propri diritti in tutta l'Unione; insiste sulla necessità di migliorare la collaborazione tra gli operatori della giustizia e lo scambio delle migliori pratiche nella lotta contro la discriminazione e la violenza di genere, nonché di trovare i mezzi per eliminare gli ostacoli al riconoscimento degli atti giuridici in altri Stati membri, ivi comprese le condanne per reati di violenza di genere e le misure restrittive adottate nei confronti degli autori delle violenze;

21. valuta positivamente l'istituzione, in alcuni Stati membri, di tribunali che hanno competenza specifica per la violenza contro le donne, e invita tutti gli Stati membri a portare avanti tale iniziativa;

22. chiede che, nell'ambito del sistema europeo d'informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), sia attribuito un ruolo di rilievo ai precedenti per violenza di genere;

23. esorta gli Stati membri a introdurre un sistema coerente per il rilevamento di dati statistici sulla violenza contro le donne, con particolare attenzione alla violenza contro le minorenni e compresi gli omicidi commessi nel contesto di violenze all'interno della famiglia o tra persone intime, in stretta cooperazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, al fine di ottenere dati confrontabili sulla violenza contro le donne in tutto il territorio dell'Unione europea;

24. esorta gli Stati membri a riconoscere come reati la violenza sessuale e lo stupro a danno di donne, anche all'interno del matrimonio e di rapporti intimi non ufficializzati e/o se commessi da parenti maschi, nei casi in cui la vittima non era consenziente, e ad assicurare che detti reati siano perseguiti d'ufficio, nonché a respingere ogni riferimento a pratiche culturali, tradizionali o religiose o a tradizioni come circostanze attenuanti in casi di violenza contro le donne, compresi i cosiddetti "delitti d'onore" e le mutilazioni genitali femminili;

25. constata che alcuni Stati membri hanno messo in atto strategie volte a far riconoscere come reato la violenza sessuale all'interno della coppia, e specificamente la violenza coniugale; invita gli Stati membri a esaminare i risultati di queste strategie al fine di favorire uno scambio di buone prassi a livello paneuropeo;

26. invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate per far cessare le mutilazioni genitali femminili; ricorda che gli immigrati che risiedono nella Comunità devono essere consapevoli del fatto che la mutilazione genitale femminile costituisce un grave attentato alla salute della donna e una violazione dei diritti umani; invita gli Stati membri ad applicare specifiche disposizioni di legge concernenti le mutilazioni genitali femminili, ovvero ad adottare tali disposizioni e a perseguire chiunque pratichi mutilazioni genitali;

27. invita l'Unione europea a garantire a tutte le vittime della violenza maschile contro le donne il diritto all'assistenza e al sostegno;

28. esorta gli Stati membri ad esaminare con urgenza le gravissime violazioni dei diritti umani perpetrate nei confronti delle donne rom, a punire i colpevoli e a fornire un adeguato indennizzo alle vittime della sterilizzazione forzata;

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

P6_TA(2009)0259

Combattere la violenza contro le donne

Dichiarazione del Parlamento europeo sulla campagna "Dire NO alla violenza contro le donne"

Il Parlamento europeo,

– viste la dichiarazione dell'ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne del 20 dicembre 1993 e la risoluzione sull'eliminazione della violenza domestica contro le donne, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 22 dicembre 2003, che riconosce l'urgente necessità di eliminare la violenza contro le donne;

– viste le sue risoluzioni del 16 settembre 1997 sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne[1] e del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future[2];

– vista la campagna del Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per la donna (UNIFEM) "Dire NO alla violenza contro le donne", che sottolinea la necessità di un'iniziativa per la protezione delle donne contro la violenza;

– visto l'articolo 116 del suo regolamento;

A. considerando che la violenza contro le donne è un problema universale che ha raggiunto proporzioni pandemiche;

B. considerando che, nelle risoluzioni summenzionate, il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne;

C. considerando che la recente campagna del Consiglio d'Europa "Fermare la violenza domestica contro le donne" conferma la necessità di un'iniziativa per la protezione delle donne contro la violenza;

1. chiede alla Commissione di dichiarare, entro i prossimi cinque anni, un "Anno europeo per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne", come ripetutamente sollecitato dal Parlamento;

2. sollecita gli Stati membri a sostenere la campagna dell'UNIFEM "Dire NO alla violenza contro le donne", firmandone la petizione;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio e alla Commissione, nonché all'UNIFEM.

[1] GU C 304 del 6.10.1997, pag. 55.
[2] GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 66.

Elenco dei firmatari

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Roberta Angelilli, Rapisardo Antinucci, Kader Arif, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Mariela Velichkova Baeva, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Angelika Beer, Ivo Belet, Irena Belohorská, Monika Beňová, Maria Berger, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Josep Borrell Fontelles, Costas Botopoulos, Catherine Boursier, John Bowis, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, André Brie, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Wolfgang Bulfon, Nicodim Bulzesc, Colm Burke, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Maddalena Calia, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Carlos Carnero González, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Françoise Castex, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Giulietto Chiesa, Călin Cătălin Chiriță, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Fabio Ciani, Richard Corbett, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Michael Cramer, Jan Cremers, Gabriela Crețu, Brian Crowley, Hanne Dahl, Daniel Dăianu, Dragoş Florin David, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Jean-Luc Dehaene, Véronique De Keyser, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Brigitte Douay, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Konstantinos Droutsas, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Göran Färm, Markus Ferber, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Roberto Fiore, Věra Flasarová, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Glyn Ford, Janelly Fourtou, Juan Fraile Cantón, Armando França, Monica Frassoni, Urszula Gacek, Kinga Gál, Milan Gaľa, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Neena Gill, Monica Giuntini, Robert Goebbels, Bogdan Golik, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Luis de Grandes Pascual, Martí Grau i Segú, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Fiona Hall, Ioan Lucian Hămbăşan, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Anna Hedh, Jacky Hénin, Erna Hennicot-Schoepges, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jim Higgins, Jens Holm, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Ville Itälä, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Dan Jørgensen, Pierre Jonckheer, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Aurelio Juri, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Eija-Riitta Korhola, Magda Kósáné Kovács, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Çirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Aldis Kušķis, Sepp Kusstatscher, Joost Lagendijk, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Vytautas Landsbergis, Raymond Langendries, Anne Laperrouze, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Eleonora Lo Curto, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Nils Lundgren, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Erika Mann, Catiuscia Marini, Helmuth Markov, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Iosif Matula, Mario Mauro, Erik Meijer, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Antonio Mussa, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Alexandru Nazare, Catherine Neris, Ljudmila Novak, Péter Olajos, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Athanasios Pafilis, Maria Grazia Pagano, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella, Pier Antonio

Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Neil Parish, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Maria Petre, Tobias Pflüger, Sirpa Pietikäinen, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, Lydie Polfer, Miguel Portas, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Vladimír Remek, Karin Resetarits, Teresa Riera Madurell, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Marco Rizzo, Maria Robsahm, Giovanni Robusti, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Martine Roure, Heide Rühle, Flaviu Călin Rus, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Gilles Savary, Christel Schaldemose, Pierre Schapira, Lydia Schenardi, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Elisabeth Schroedter, Inger Segelström, Esko Seppänen, Czesław Adam Siekierski, Eva-Riitta Siitonen, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Peter Skinner, Nina Škottová, Alyn Smith, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, María Sornosa Martínez, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Peter Šťastný, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Daniel Strož, Margie Sudre, Eva-Britt Svensson, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Michel Teychenné, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Jacques Toubon, Georgios Toussas, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Claude Turmes, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Anne Van Lancker, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kyösti Virrankoski, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Johannes Voggenhuber, Sahra Wagenknecht, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Francis Wurtz, Anna Záborská, Jan Zahradil, Iva Zanicchi, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

P6_TA(2009)0161

Lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE (2008/2071(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 2, 3 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata nel 1948,

– visti gli articoli 2, 3 e 26 del Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966,

– visto in particolare l'articolo 5, lettera a) della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), adottata nel 1979,

– visti l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 19, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 3, e gli articoli 34 e 39 della Convenzione relativa ai diritti dei bambini, adottata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

– vista la Convenzione dell'ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti del 1989,

– vista la Carta africana sui diritti e il benessere del fanciullo del 1990,

– visti l'articolo 1, l'articolo 2, lettera f), l'articolo 5, l'articolo 10, lettera c), e gli articoli 12 e 16 della raccomandazione n. 19 del Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, adottata nel 1992,

– visti la Dichiarazione e il Programma d'azione di Vienna, adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo del giugno 1993,

– vista la Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, primo strumento internazionale relativo ai diritti dell'uomo che riguarda esclusivamente la violenza contro le donne, adottata nel dicembre 1993,

– visti la Dichiarazione e il Programma d'azione della Conferenza internazionale delle Nazioni Unite su popolazione e sviluppo, adottati al Cairo il 13 settembre 1994,

– viste la Dichiarazione e la Piattaforma d'azione di Pechino, adottate dalla Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995,

– vista la sua risoluzione del 15 giugno 1995 sulla Quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne: Lotta per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace[1],

[1] GU C 166 del 3.7.1995, pag. 92.

– vista la sua risoluzione del 13 marzo 1997 sulla violazione dei diritti della donna[1],

– visto il Protocollo facoltativo alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne adottata il 12 marzo 1999 dalla Commissione delle Nazioni Unite per la condizione femminile,

– vista la risoluzione della commissione per le pari opportunità del Consiglio d'Europa sulle mutilazioni genitali femminili (MGF) del 12 aprile 1999,

– vista la sua posizione del 16 aprile 1999 sulla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitario (il programma DAPHNE) (2000-2004) sulle misure dirette a prevenire la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne[2],

– vista la sua risoluzione del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla Piattaforma d'azione di Pechino[3],

– vista la sua risoluzione del 15 giugno 2000 sui risultati della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni unite "Donne 2000: uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il XXI secolo (5-9 giugno 2000)"[4],

– visti l'accordo di associazione ACP-UE (Accordo di Cotonou), firmato il 23 giugno 2000, e l'allegato Protocollo finanziario,

– vista la proclamazione congiunta della Carta dei diritti fondamentali, da parte di Consiglio, Parlamento europeo e Commissione, in occasione del Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000,

– vista la sua decisione del 14 dicembre 2000 di includere le MGF nell'ambito dell'articolo B5-802 del bilancio 2001 per il programma DAPHNE,

– vista la risoluzione 1247(2001) del 22 maggio 2001 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulle MGF,

– vista la relazione sulle MGF, adottata il 3 maggio 2001 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,

– vista la sua precedente risoluzione del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili[5],

– vista la risoluzione 2003/28 della commissione "diritti dell'uomo" delle Nazioni Unite, del 22 aprile 2003, nella quale si proclama il 6 febbraio Giornata internazionale della "tolleranza zero" nei confronti delle mutilazioni genitali femminili,

– visti gli articoli 2, 5, 6 e 19 del Protocollo aggiuntivo alla Carta africana dei diritti umani e dei popoli, conosciuto anche come "Protocollo di Maputo", del 2003, entrato in vigore il 25

[1] GU C 115 del 14.4.1997, pag. 172.
[2] GU C 219 del 30.7.1999, pag. 497.
[3] GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.
[4] GU C 67 del 1.3.2001, pag. 289.
[5] GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.

novembre 2005,

– vista la petizione 298/2007, presentata dall'onorevole Cristiana Muscardini il 27 marzo 2007,

– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008 su una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori[1],

– visti gli articoli 6 e 7 del trattato UE sul rispetto dei diritti dell'uomo (principi generali) e gli articoli 12 e13 del trattato CE (non discriminazione),

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0054/2009),

A. considerando che, secondo i dati rilevati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dai 100 ai 140 milioni di donne e bambine nel mondo hanno subìto mutilazioni genitali e, ogni anno, in base alle cifre fornite dall'OMS e dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), dai 2 ai 3 milioni di donne sono potenzialmente esposte al rischio di subire queste pratiche gravemente invalidanti,

B. considerando che ogni anno circa 180 000 donne emigrate in Europa subiscono o rischiano di subire MGF,

C. considerando che, secondo l'OMS, queste pratiche sono diffuse in almeno 28 paesi africani, in alcuni paesi asiatici e in Medio Oriente,

D. considerando che la violenza contro le donne, comprese le MGF, ha origine da strutture sociali fondate sulla disuguaglianza fra i sessi e su rapporti di forza, dominio e controllo squilibrati, in cui la pressione sociale e familiare è alla base della violazione di un diritto fondamentale come il rispetto dell'integrità personale,

E. considerando che le mutilazioni sessuali imposte alle bambine meritano una severa condanna e costituiscono una palese violazione delle normative internazionali e nazionali a tutela dei minori e dei loro diritti,

F. considerando che l'OMS ha identificato quattro tipi di MGF, che vanno dalla clitoridectomia (ablazione parziale o totale del clitoride) all'escissione (ablazione del clitoride e delle piccole labbra), che rappresenta circa l'85% delle MGF, fino alla forma più estrema, ovvero l'infibulazione (ablazione totale del clitoride e delle piccole labbra nonché della superficie interna delle grandi labbra e cucitura della vulva per lasciare soltanto una stretta apertura vaginale) e l'introcisione (punture, perforazioni o incisioni del clitoride o delle labbra),

G. considerando che qualsiasi forma di MGF, di qualsiasi grado, costituisce un atto di violenza contro le donne che determina una violazione dei loro diritti fondamentali, in particolare il diritto all'integrità personale e fisica e alla salute mentale, come pure della salute sessuale e riproduttiva, e che tale violazione non può in nessun caso essere

[1] GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 24.

giustificata dal rispetto delle diverse tradizioni culturali o da cerimonie di iniziazione,

H. considerando che in Europa sono circa 500 000 le donne che hanno subito MGF, pratica consueta soprattutto nelle famiglie di immigrati e rifugiati, e che a tale scopo le bambine sono persino rinviate nel loro paese d'origine,

I. considerando che le MGF provocano gravissimi danni irreparabili, a breve e a lungo termine, alla salute fisica e mentale delle donne e delle bambine che le subiscono, in quanto costituiscono una grave aggressione all'integrità psicofisica, che può arrivare in alcuni casi a provocare la morte; considerando altresì che l'uso di strumenti rudimentali e l'assenza di precauzioni antisettiche comportano effetti collaterali dannosi, tanto che i rapporti sessuali e il parto possono risultare dolorosi, gli organi subiscono danni irreparabili e possono manifestarsi complicazioni come emorragie, stato di shock, infezioni, trasmissione del virus dell'AIDS, tetano, tumori benigni, nonché gravi complicazioni in caso di gravidanza e parto,

J. considerando che le MGF, che rappresentano una violazione dei diritti delle donne e delle bambine sanciti da numerose convenzioni internazionali, sono vietate dal diritto penale degli Stati membri e violano i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

K. considerando che la sua risoluzione del 16 gennaio 2008 sollecita gli Stati membri ad adottare disposizioni specifiche in materia di MGF, volte a perseguire chi compie tali pratiche sui minori,

L. considerando che la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne esige che gli Stati firmatari adottino le misure necessarie per modificare o abolire le leggi, le consuetudini e le pratiche esistenti che rappresentano una discriminazione contro le donne, e prendano tutti i provvedimenti atti a modificare i modelli di comportamento socio-culturali degli uomini e delle donne, allo scopo di giungere all'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro tipo basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sulla concezione stereotipata dei ruoli maschile e femminile,

M. considerando che la Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata nel 1989, stabilisce che gli Stati firmatari si impegnano a rispettare i diritti sanciti dalla Convenzione stessa e a garantirne il rispetto a favore di tutti i bambini che rientrano nella loro giurisdizione, senza alcuna distinzione e indipendentemente dal sesso, e si impegnano altresì ad adottare tutte le misure efficaci e opportune al fine di abolire le pratiche tradizionali che recano pregiudizio alla salute dei bambini,

N. considerando che la Carta africana sui diritti e il benessere del fanciullo raccomanda agli Stati firmatari di eliminare pratiche sociali e culturali dannose per il benessere, la dignità, la normale crescita e il normale sviluppo del bambino,

O. considerando che il paragrafo 18 della Dichiarazione e del Programma d'azione di Vienna, adottati nel giugno 1993, dichiara che i diritti umani delle donne e delle bambine sono una parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali,

P. considerando che l'articolo 2 della Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1993 sull'eliminazione delle violenze nei confronti delle donne fa esplicito riferimento alle MGF

e ad altre pratiche tradizionali recanti pregiudizio alle donne,

Q. considerando che l'articolo 4 di tale Dichiarazione prevede che gli Stati sono tenuti a condannare la violenza nei confronti delle donne e a non invocare consuetudini, tradizioni o considerazioni religiose per sottrarsi all'obbligo di eliminarla,

R. considerando che il Programma d'azione della Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sulla popolazione e lo sviluppo, svoltasi al Cairo nel 1994, invita i governi ad abolire le MGF laddove esistono e a dare sostegno alle ONG e alle istituzioni religiose che lottano per eliminare tali pratiche,

S. considerando che la Piattaforma d'azione approvata in occasione della quarta Conferenza delle Nazioni Unite a Pechino invita i governi a rafforzare le leggi, riformare le istituzioni e promuovere norme e pratiche volte ad eliminare la discriminazione contro le donne, rappresentata fra l'altro dalle MGF,

T. considerando che l'Accordo di partenariato ACP-UE (Accordo di Cotonou) è fondato su principi universali simili e contiene disposizioni contro le MGF (articolo 9 sugli elementi essenziali dell'Accordo, e articoli 25 e 31 rispettivamente sullo sviluppo sociale e sulle questioni di genere),

U. considerando che la relazione adottata il 3 maggio 2001 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa chiede il divieto delle MGF e le considera un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; considerando inoltre che, in base alla relazione, la difesa delle culture e delle tradizioni deve trovare il proprio limite nel rispetto dei diritti fondamentali e nella proibizione di pratiche che si avvicinano alla tortura,

V. considerando che, nel quadro di una politica europea comune su immigrazione e asilo, il Consiglio e la Commissione riconoscono che le MGF costituiscono una violazione dei diritti dell'uomo; considerando altresì che un numero crescente di domande di asilo da parte di genitori è giustificato dal fatto che essi possono essere minacciati, nel loro paese di origine, per aver rifiutato di acconsentire a che la loro figlia subisse una MGF,

W. considerando che, purtroppo, riconoscere ai genitori lo status di richiedenti asilo non garantisce che la loro figlia non correrà il rischio di subire una MGF, un atto che, in alcuni casi, viene effettuato dopo che la famiglia si è stabilita nello Stato membro di accoglienza,

X. considerando che in una dichiarazione del 5 febbraio 2008 i Commissari europei Ferrero-Waldner e Michel hanno denunciato chiaramente il carattere inaccettabile di queste pratiche sia nell'Unione europea sia nei paesi terzi, e hanno sottolineato che la violazione dei diritti delle donne non può in alcun caso essere giustificata in nome del relativismo culturale o delle tradizioni,

Y. considerando che i centri e le istituzioni nazionali per i giovani e le famiglie possono offrire alle famiglie un aiuto tempestivo, in modo da agire preventivamente contro le MGF,

1. condanna fermamente le MGF in quanto violazione dei diritti fondamentali dell'uomo e feroce attentato all'integrità psicofisica di donne e bambine, e le considera quindi un grave reato agli occhi della società;

2. chiede alla Commissione e agli Stati membri di elaborare una strategia globale e piani d'azione volti a bandire le MGF nell'Unione europea e di predisporre a tal fine, mediante meccanismi giuridici, amministrativi, preventivi, educativi e sociali, in particolare la diffusione capillare di informazioni sui vigenti meccanismi di protezione a disposizione di gruppi vulnerabili, misure che consentano alle vittime reali e potenziali di ottenere una tutela efficace;

3. insiste sulla necessità di esaminare, caso per caso, ogni domanda di asilo presentata da genitori a motivo del fatto che essi subiscono minacce nel loro paese di origine per aver rifiutato di acconsentire a che la loro figlia subisse una MGF e di assicurare che dette domande siano sostenute da un insieme di elementi che tengano conto della qualità della domanda, della personalità e della credibilità del richiedente asilo, nonché della validità dei motivi che sottendono tale domanda;

4. insiste sul fatto che le donne e le bambine che hanno ottenuto l'asilo nell'Unione europea perché esposte alla minaccia di mutilazioni dovrebbero, in via preventiva, sottoporsi periodicamente a controlli da parte delle autorità sanitarie e/o di medici, al fine di proteggerle dal rischio che le MGF vengano effettuate in un secondo tempo nell'Unione europea; ritiene che tale misura non sarebbe in alcun modo discriminatoria nei confronti di tali donne e bambine, ma rappresenterebbe un modo per garantire la messa al bando nell'Unione europea delle MGF;

5. chiede che tale strategia globale venga accompagnata da programmi educativi nonché dall'organizzazione di campagne di sensibilizzazione nazionali e internazionali;

6. sostiene l'iniziativa promossa da Europol volta a coordinare un incontro tra le forze di polizia europee per intensificare la lotta alle MGF, affrontare le tematiche relative al basso tasso di denunce e alla difficoltà nel reperire prove e testimonianze nonché a perseguire in modo efficace i responsabili dei reati; invita a tal fine gli Stati membri ad esaminare possibili misure aggiuntive per la tutela delle vittime allorché si presentano;

7. rileva che fra le misure previste per l'eliminazione di pratiche dannose quali le MGF dal già citato Protocollo di Maputo figurano: l'opera di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica tramite l'informazione, l'istruzione formale e informale e le campagne di solidarietà, il divieto, tramite leggi e relative sanzioni, di qualsiasi forma di MGF, anche in caso di intervento da parte di personale medico, il sostegno alle vittime tramite i servizi sanitari, l'assistenza giuridica e il sostegno psicologico nonché la formazione professionale e la protezione delle donne che corrono il rischio di essere sottoposte a pratiche pregiudizievoli o ad ogni altra forma di violenza, abuso o intolleranza;

8. chiede agli Stati membri di quantificare il numero di donne che hanno subìto MGF e di quelle che sono a rischio in ciascun paese europeo, tenendo presente che per molti paesi non ci sono ancora dati disponibili né una raccolta di dati armonizzata;

9. invita a creare un "protocollo sanitario europeo" di monitoraggio e una banca dati sul fenomeno, utili a fini statistici e per interventi mirati d'informazione alle comunità immigrate coinvolte;

10. invita gli Stati membri a raccogliere dati scientifici che potrebbero essere di supporto all'OMS per i suoi interventi di sostegno all'eliminazione delle MGF in Europa e in tutti gli altri continenti;

11. invita la Commissione ad inserire, nei suoi negoziati e nei suoi accordi di cooperazione con i paesi interessati, una clausola per eradicare le MGF;

12. caldeggia la creazione di una raccolta delle migliori pratiche a vari livelli e un'analisi del loro impatto (possibilmente attraverso i progetti finanziati e i risultati ottenuti nel quadro di DAPHNE III), nonché un'ampia diffusione di tali dati, ricorrendo altresì al patrimonio di esperienze pratiche e teoriche degli esperti;

13. segnala che i centri e le istituzioni nazionali svolgono un ruolo essenziale nell'individuazione delle vittime e nell'adozione di misure precauzionali contro la pratica delle MGF;

14. chiede di rafforzare le reti europee esistenti per la prevenzione delle pratiche tradizionali nocive, per esempio prevedendo corsi di formazione per le ONG, le associazioni non profit territoriali e gli operatori del settore, e di promuovere la creazione di tali reti;

15. accoglie con favore gli importanti contributi forniti da numerose ONG nazionali e internazionali, da istituti di ricerca, dalla rete europea per la prevenzione delle MGF in Europa e dalle persone impegnate che, grazie ai finanziamenti erogati, fra l'altro, dalle agenzie delle Nazioni Unite e a titolo del programma DAPHNE, attuano numerosi progetti allo scopo di sensibilizzare nonché prevenire ed eliminare le MGF; è persuaso che la creazione di reti tra le ONG e le organizzazioni operanti a livello di comunità sul piano nazionale, regionale e internazionale è senza dubbio fondamentale per riuscire a sradicare tali pratiche e scambiarsi informazioni ed esperienze;

16. segnala che l'articolo 10 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio[1], recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, specifica che gli aspetti di genere possono essere presi in considerazione, ma che questi di per sé non comportano l'applicazione dell'articolo 10;

17. invita sia l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sia l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere a svolgere un ruolo di guida, tramite i loro rispettivi piani di lavoro pluriennali e/o annuali nella lotta alle MGF; ritiene che queste agenzie possano intraprendere azioni prioritarie di ricerca e/o sensibilizzazione che potrebbero portare a una migliore conoscenza a livello europeo del fenomeno delle MGF;

18. considera indispensabile che i paesi interessati si impegnino ad organizzare forum di dialogo, a riformare le norme giuridiche tradizionali, ad affrontare nelle scuole il tema delle MGF e ad incentivare la collaborazione con le donne non mutilate;

19. sollecita l'Unione europea e gli Stati membri a collaborare, nell'interesse dei diritti umani, dell'integrità personale, della libertà di coscienza e del diritto alla salute, per armonizzare la legislazione esistente e, qualora essa non si dimostri adeguata, a proporre una legislazione specifica in materia;

20. invita gli Stati membri ad attuare le disposizioni legislative in vigore in materia di MGF o ad inserirle fra le disposizioni legislative che sanzionano le lesioni personali gravissime, qualora tali pratiche siano messe in atto all'interno dell'Unione europea, e a favorire la

[1] GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

prevenzione e la lotta al fenomeno attraverso la giusta conoscenza dello stesso da parte delle figure professionali coinvolte (tra cui gli operatori sociali, gli insegnanti, le forze di polizia e i professionisti del settore sanitario), affinché sappiano riconoscerne i casi, nonché ad adoperarsi per raggiungere il maggior grado di armonizzazione tra le leggi vigenti nei 27 Stati membri;

21. invita gli Stati membri a imporre ai medici di base, ai medici e al personale sanitario operante negli ospedali l'obbligo di riferire alle autorità sanitarie e/o alle forze di polizia i casi di MGF;

22. invita gli Stati membri ad adottare disposizioni legislative specifiche sulle MGF oppure, in base alla vigente legislazione, a perseguire penalmente chiunque metta in atto tali pratiche;

23. invita l'Unione europea e gli Stati membri a perseguire, condannare e punire tali pratiche, applicando una strategia globale che tenga conto della dimensione normativa, sanitaria, sociale e di integrazione delle popolazioni immigrate; chiede, in particolare, di introdurre nelle pertinenti direttive sull'immigrazione la previsione di reato per chi commette mutilazioni genitali, nonché di prevedere adeguate sanzioni contro chi si rende colpevole di tale reato, se le pratiche in questione sono state compiute all'interno dell'Unione europea;

24. chiede che vengano creati tavoli tecnici permanenti di armonizzazione e di raccordo tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e le istituzioni africane; ritiene che la composizione di tali tavoli dovrebbe coinvolgere specialisti della tematica e rappresentanti delle maggiori organizzazioni femminili europee ed africane;

25. esorta a respingere con convinzione la pratica della "puntura alternativa" ed ogni tipo di medicalizzazione, proposte come soluzione di mediazione tra la circoncisione del clitoride e il rispetto di tradizioni identitarie, poiché ciò significherebbe soltanto giustificare e accettare la pratica della MGF nel territorio dell'Unione europea; ribadisce l'assoluta e forte condanna delle MGF, in quanto non esiste alcuna ragione di carattere sociale, economico, etnico, sanitario o di altro tipo che possa giustificarle;

26. chiede che le MGF siano eliminate attraverso politiche di sostegno e di integrazione a favore delle donne e dei nuclei familiari portatori di tradizioni che includono tali mutilazioni, affinché, nella fermezza delle leggi, nel rispetto dei diritti dell'uomo fondamentali e del diritto all'autodeterminazione sessuale femminile, le donne siano protette da qualsiasi forma di abuso e violenza;

27. afferma che le motivazioni addotte da numerose comunità a favore del mantenimento di pratiche tradizionali dannose per la salute delle donne e delle bambine non hanno alcuna giustificazione;

28. chiede agli Stati membri di:

- considerare come reato qualsiasi forma di MGF, indipendentemente dal fatto che l'interessata abbia dato o meno il suo consenso, e di punire chiunque aiuti, inciti, consigli o dia sostegno a una altra persona nella realizzazione di uno qualsiasi di questi atti sul corpo di una donna o di una bambina,

- perseguire, processare e punire qualsiasi residente che abbia commesso il reato di MGF, anche qualora tale reato sia stato commesso al di fuori delle loro frontiere

(extraterritorialità del reato),

– prendere misure legislative che diano ai giudici o ai pubblici ministeri la possibilità di adottare misure cautelari e preventive qualora vengano a conoscenza di casi di donne o bambine che corrono il rischio di essere mutilate;

29. invita gli Stati membri ad attuare una strategia preventiva di azione sociale per proteggere le minorenni, senza stigmatizzare le comunità di immigrati, attraverso programmi pubblici e servizi sociali volti tanto a prevenire tali pratiche (tramite formazione, istruzione e sensibilizzazione delle comunità a rischio), quanto ad assistere le vittime che le hanno subite, offrendo sostegno psicologico e sanitario, ivi comprese, ove possibile, cure mediche gratuite per riparare i danni; li invita altresì a considerare che, secondo quanto previsto dalla normativa sulla protezione dell'infanzia, la minaccia o il rischio che una minorenne possa subire una MGF può giustificare l'intervento dell'autorità pubblica;

30. invita gli Stati membri ad elaborare orientamenti per gli operatori sanitari, gli educatori e gli assistenti sociali, allo scopo di informare e istruire i padri e le madri, in modo rispettoso e se necessario con l'assistenza di interpreti, in merito agli enormi rischi che le MGF comportano e al fatto che tali pratiche sono un reato negli Stati membri e a collaborare e finanziare le attività delle reti e delle ONG che prestano la loro opera di educazione, sensibilizzazione e mediazione in merito alle MGF, in stretto contatto con le famiglie e le comunità;

31. invita gli Stati membri a diffondere informazioni precise e comprensibili a una popolazione non alfabetizzata, in particolare attraverso i consolati degli Stati membri in occasione del rilascio dei visti; è del parere che i servizi di immigrazione siano tenuti a comunicare, al momento dell'arrivo nel paese di accoglienza, i motivi alla base del divieto di legge, affinché le famiglie comprendano che la proibizione dell'atto tradizionale non va assolutamente intesa come un'aggressione culturale, ma come una protezione giuridica nei confronti di donne e bambine; ritiene che le famiglie debbano essere informate delle conseguenze penali, fra cui sono anche previste pene detentive, qualora venga constatata la mutilazione;

32. chiede di migliorare la posizione giuridica delle donne e delle bambine nei paesi in cui si pratica la MGF, onde rafforzare la fiducia nelle proprie capacità, l'iniziativa e la responsabilità individuale delle donne;

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

P6_TA(2006)0038

Lotta contro la violenza a danno delle donne

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future (2004/2220(INI))

Il Parlamento europeo,

– viste le disposizioni contenute negli strumenti giuridici delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani, in particolare quelli che riguardano i diritti delle donne, quali la Carta dell'ONU, la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e il relativo protocollo facoltativo, nonché la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

– visti gli altri strumenti dell'ONU in materia di violenza contro le donne, quali la dichiarazione e il programma d'azione di Vienna, del 25 giugno 1993[1], la dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, del 20 dicembre 1993[2], la risoluzione sull'eliminazione della violenza domestica contro le donne, del 22 dicembre 2003[3], la risoluzione sull'eliminazione dei delitti contro le donne commessi in nome dell'onore, del 30 gennaio 2003[4], la risoluzione sulle misure in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne, del 2 febbraio 1998[5], le relazioni dei relatori speciali dell'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU sulla violenza contro le donne, la raccomandazione generale n. 19 della commissione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne[6],

– viste la dichiarazione di Pechino e la piattaforma d'azione adottata alla quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e la sua risoluzione del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino[7],

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[8],

– vista la sua risoluzione del 16 settembre 1997 sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne[9],

– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2005 sul seguito della Quarta Conferenza mondiale sulla piattaforma d'azione per le donne (Pechino+10)[10],

---

[1] Adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani, 14-25 giugno 1993.
[2] Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU 48/104.
[3] Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU 58/147.
[4] Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU 57/179.
[5] Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU 52/86.
[6] Adottata all'11a sessione della CEDAW.
[7] GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.
[8] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
[9] GU C 304 del 6.10.1997, pag. 55.
[10] GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.

– vista la sua risoluzione del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili[1],

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0404/2005),

A. considerando che la violenza contro le donne è stata definita dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne "ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata,"

B. considerando che l'articolo 6 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sancisce che "nessuna disposizione della presente Dichiarazione pregiudica le disposizioni della legislazione di un altro Stato o di una convenzione, di un trattato o di un altro strumento internazionale in vigore in uno Stato che permetterebbero di eliminare più efficacemente la violenza nei confronti delle donne",

C. considerando che la violenza avviene in numerosi tipi di relazione stretta e che le definizioni utilizzate nella ricerca e nel contesto culturale variano; considerando che il punto chiave principale della presente risoluzione è la violenza degli uomini contro le donne, ossia il caso in cui il perpetratore è un uomo e la vittima è una donna che ha o ha avuto una relazione con il perpetratore; considerando che tale violenza rappresenta la stragrande maggioranza dei casi di violenza nelle relazioni strette, secondo i tre studi di prevalenza condotti in Finlandia, Svezia e Germania; considerando che, benché numerosi casi di tale tipo di violenza avvengano in casa, il luogo in cui la violenza si verifica riveste un'importanza secondaria,

D. considerando che la violenza degli uomini contro le donne rappresenta non solo un delitto ma anche un grave problema di ordine sociale; che la violenza degli uomini contro le donne costituisce una violazione di diritti umani - quale il diritto alla vita, il diritto alla sicurezza, il diritto alla dignità e all'integrità fisica e mentale - ed è pertanto un ostacolo allo sviluppo di una società democratica,

E. considerando che la violenza degli uomini contro le donne può riguardare donne di ogni età, indipendentemente dall'istruzione, dal reddito e dalla posizione sociale; che studi di prevalenza condotti su vasta scala in Svezia, Germania e Finlandia hanno mostrato che almeno il 30-35% delle donne di età compresa tra i 16 e i 67 anni sono state vittime almeno una volta di violenza fisica o sessuale; che, se si include la violenza psicologica, la percentuale di donne colpite si colloca tra il 45 e il 50%,

F. considerando che la violenza degli uomini contro le donne è un fenomeno universale collegato all'iniqua distribuzione del potere tra i generi che ancora caratterizza la nostra società; considerando che tale diseguaglianza è anche una delle cause per cui la violenza degli uomini contro le donne non riceve sufficiente attenzione e non è perseguito,

G. considerando che il tipo di violenza che colpisce le donne è in genere perpetrato da parenti

[1] GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.

stretti o conviventi,

H. considerando che, oltre all'adozione di misure a favore delle vittime della violenza, sono altresì necessarie da una parte strategie proattive e preventive indirizzate ai perpetratori degli atti di violenza e a quelli a rischio di divenirlo, e, dall'altra, sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive,

I. considerando che i tipi di violenza contro le donne possono variare a seconda delle tradizioni culturali, dell'origine etnica e del retroterra sociale; che la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti delitti d'onore nonché i matrimoni forzati sono una realtà che riguarda l'Unione europea,

J. considerando che la violenza degli uomini ai danni delle donne viene spesso perpetrata di nascosto, nel contesto domestico, e che tale situazione può sussistere per la mancanza di sanzioni adeguate da parte della società; che norme storiche e culturali profondamente radicate contribuiscono sovente a legittimare la violenza degli uomini contro le donne,

K. considerando che solo un numero ristretto di Stati membri ha raccolto e elaborato statistiche relative alla prevalenza di diverse forme di violenza degli uomini contro le donne, e che risulta pertanto difficile da una parte capire la reale portata di tale violenza, e dall'altra rispondervi in modo efficace a livello dell'UE,

L. considerando che a livello dell'UE non è stato condotto alcuno studio dettagliato sui costi e sulle conseguenze sociali e umane della violenza degli uomini contro le donne; che tali studi sono invece fondamentali per la visibilità del fenomeno e la lotta contro questa grave violazione dei diritti umani,

M. considerando che la violenza degli uomini ai danni delle donne è un fattore importante nel contesto del traffico di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, inclusa la prostituzione, o ad altri fini, di cui sono vittime donne e ragazze; che da studi risulta che nel 65-90% dei casi le donne che si prostituiscono sono state precedentemente vittime di aggressioni sessuali**,**

N. considerando che l'emarginazione e la povertà sono cause fondamentali della prostituzione e dell'aumento del traffico di donne,

O. considerando che la violenza degli uomini contro le donne è un ostacolo alla partecipazione delle donne alla società e al mercato del lavoro, e può condurre alla loro emarginazione e povertà,

P. considerando che da un gran numero di studi risulta che le donne sono maggiormente esposte al rischio di grave violenza da parte dei loro attuali o precedenti partner durante o subito dopo la separazione,

Q. considerando che la violenza contro le donne in quanto madri ha un impatto persistente, diretto o indiretto, sulla salute emotiva e mentale dei figli delle vittime, dando anche luogo a un ciclo di violenze e abusi che si perpetua per generazioni,

R. considerando che, oltre al fatto che spesso le donne si travano in una situazione di dipendenza economica, spesso esse non denunciano le violenze nei loro confronti, soprattutto la violenza domestica o sessuale**,** per la presenza nella società di un mito tenace

che vede le donne responsabili della violenza o considera la questione di natura privata, nonché per il loro desiderio di preservare il rapporto coniugale e la famiglia; che un'altra ragione per cui le donne non denunciano gli atti di violenza è la mancanza di fiducia nella polizia, nella giustizia e nei servizi sociali,

S. considerando che il rischio che gli uomini commettano atti di violenza contro le donne aumenta in una società che non vi si oppone in modo sufficientemente forte e chiaro; che la legislazione e la sua applicazione efficace sono strumenti importanti per contrastare la violenza,

T. considerando che, nella comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma quadro "Diritti fondamentali e giustizia" (COM(2005)0122), la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, dei bambini e dei giovani ha un ruolo molto importante nel tentativo di creare un'autentica area di libertà, sicurezza e giustizia,

U. ricordando che, come asserito dal vicepresidente della Commissione Franco Frattini nel suo discorso al Parlamento europeo il 21 giugno 2005, è stato valutato che almeno 700-900 donne muoiono nei 15 vecchi Stati membri ogni anno a causa della violenza dei loro partner, e che anche tale cifra è da considerarsi sottovalutata,

1. raccomanda alla Commissione e agli Stati membri, per quanto concerne la violenza degli uomini contro le donne:

   a) di considerare la violenza una violazione dei diritti umani che riflette gli iniqui rapporti di potere tra i sessi e di adottare un approccio politico globale, che comprenda metodi efficaci di prevenzione e di repressione;

   b) di considerare la violenza contro le donne come un fenomeno strutturale e come uno degli ostacoli principali agli sforzi volti a superare le ineguaglianze tra donne e uomini;

   c) di adottare una politica di "tolleranza zero" nei confronti di tutte le forme di violenza contro le donne;

   d) di adottare un quadro di cooperazione tra organizzazioni governative e non governative (ONG) allo scopo di sviluppare politiche e pratiche per combattere la violenza domestica;

   e) di stabilire metodologie, definizioni e criteri armonizzati, in cooperazione con Eurostat, l'Agenzia per i diritti fondamentali e il futuro Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, al fine di raccogliere dati comparabili e compatibili in tutta l'UE riguardo alla violenza degli uomini contro le donne, in particolare studi di frequenza esaustivi;

   f) di nominare relatori nazionali incaricati di raccogliere, scambiarsi ed elaborare informazioni e statistiche sulla violenza degli uomini contro le donne, incluse informazioni sui bambini che crescono in un ambiente violento, e promuovere lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri e i paesi in via di adesione e candidati;

   g) di evidenziare, in tutta l'attività che riguarda la violenza degli uomini contro le donne, in che modo tale violenza influisce sui bambini;

h) di stabilire un sistema unico di registrazione dei casi di maltrattamento, presso tutte le autorità competenti degli Stati membri, quali le autorità giudiziarie e di polizia, gli ospedali e i servizi sociali, in modo da garantire una registrazione comune dei dati e un loro impiego più frequente;

i) di fornire l'istruzione e la formazione appropriate ai professionisti incaricati della registrazione dei casi e dei dati relativi alla violenza domestica, per garantire che essi ottemperino alle loro mansioni con la scrupolosità richiesta;

j) di destinare fondi per calcolare i costi della violenza degli uomini ai danni delle donne nell'UE;

k) di predisporre i mezzi necessari per seguire l'attività e i progressi dei paesi candidati e in fase di adesione relativamente al trattamento delle donne in tutti gli ambiti della società, e di includere tra i criteri di adesione la sicurezza e la condizione delle donne negli stessi paesi;

l) di sviluppare programmi e ricerche destinati a donne appartenenti a comunità con specificità culturali o a gruppi etnici minoritari, allo scopo di ottenere un prospetto delle forme particolari di violenza che subiscono tali donne e disporre metodi di approccio adeguati;

m) di monitorare attentamente il traffico di esseri umani attraverso tutte le frontiere;

2. chiede agli Stati membri di stabilire progetti di partenariato tra le autorità di polizia, le ONG, i centri di accoglienza delle vittime e tutte le altre autorità competenti, di intensificare la cooperazione allo scopo di assicurare un'applicazione efficace delle leggi volte a combattere la violenza degli uomini contro le donne e di sensibilizzare i funzionari a tutti i livelli su questioni riguardanti la violenza degli uomini contro le donne;

3. sollecita gli Stati membri ad adottare misure adeguate in materia di violenza degli uomini contro le donne nelle legislazioni nazionali, e in particolare a:

a) riconoscere come reato la violenza sessuale tra coniugi e rendere punibile lo stupro all'interno del matrimonio;

b) non accettare alcun riferimento a pratiche culturali quale attenuante in casi di violenza contro le donne, "delitti d'onore" e mutilazioni genitali femminili;

c) cooperare e scambiare informazioni relative alle migliori prassi con le autorità dei paesi che hanno più esperienza in materia di "delitti d'onore";

d) assicurare alla vittima il diritto ad un accesso sicuro alla giustizia e la sua effettiva applicazione, anche prevedendo indennizzi;

e) promuovere l'azione penale nei confronti di complici dei "delitti d'onore", quali i membri della famiglia del perpetratore che hanno incoraggiato o ordinato tale delitto, al fine di mostrare con fermezza che tale comportamento è inaccettabile;

f) considerare se i bambini che assistono a maltrattamenti a danni delle loro madri debbano essere considerati vittime e se devono quindi avere diritto al risarcimento dei danni, conformemente alla legislazione nazionale;

g) esaminare i rischi connessi a una sentenza che comporti il domicilio congiunto col perpetratore della violenza su una donna, e definire misure efficaci atte a garantire l'affidamento sicuro dei bambini in caso di separazione o divorzio;

h) non accettare alcun riferimento all'assunzione di sostanze alcoliche come circostanza attenuante in caso di violenza maschile contro le donne;

i) combattere l'idea secondo la quale la prostituzione è equiparabile allo svolgimento di un lavoro;

4. chiede agli Stati membri di adottare misure adeguate per assicurare una protezione e un'assistenza migliori alle vittime e a coloro che rischiano di divenire vittime della violenza contro le donne:

a) prevedendo una protezione qualificata e servizi e assistenza di tipo legale, medico, sociale e psicologico, inclusa la protezione da parte della polizia;

b) prevedendo una formazione adeguata, in particolare psicologica , anche per quanto riguarda l'infanzia, del personale in forza presso gli organi che si occupano di violenza degli uomini contro le donne, quali ufficiali delle forze dell'ordine, personale giudiziario, personale sanitario, educatori, animatori per la gioventù, assistenti sociali e personale penitenziario; nel caso di trattamento mediante terapia di dialogo, è particolarmente importante che lo psicologo o il terapeuta infantile abbia familiarità con il problema della violenza maschile contro le donne, onde evitare che la violenza del padre nei confronti della madre e/o del bambino venga sminuita o banalizzata;

c) adottando una strategia proattiva, preventiva e repressiva nei confronti dei perpetratori di violenza contro le donne, al fine di ridurre la recidività; istituendo centri a cui gli stessi perpetratori possano rivolgersi, su propria iniziativa o in seguito alla decisione di un tribunale, nonché effettuando sistematicamente adeguate valutazioni dei rischi, al fine di assicurare la sicurezza delle donne e degli eventuali bambini nel corso di tale processo;

d) riconoscendo l'importanza di offrire sostegno alle vittime, sia donne che bambini, per aiutarle a divenire finanziariamente e psicologicamente indipendenti dal perpetratore;

e) fornendo tutta l'assistenza necessaria, incluso un alloggio provvisorio, alle donne e ai loro bambini in caso di separazione o divorzio;

f) considerando le donne vittime di violenza di genere come gruppi prioritari per l'accesso ai programmi per la concessione di case popolari;

g) fornendo rifugi sicuri e risorse finanziarie sufficienti;

h) istituendo un reddito minimo per le donne che non dispongono di altre risorse, che permetterà loro di reintegrarsi nella società beneficiando di una relativa sicurezza, sempre in cooperazione con i consultori;

i) sviluppando programmi di azione specifici in materia di occupazione a favore delle vittime della violenza di genere affinché possano inserirsi nel mercato del lavoro, garantendo così la loro indipendenza economica;

j) esaminando la possibilità di istituire "multi-agenzie" ove le vittime possano mettersi in contatto con le autorità pertinenti, quali i rappresentanti delle forze dell'ordine, il pubblico ministero ed i servizi sociali e sanitari;

k) prevedendo servizi e centri di assistenza e di sostegno per i bambini delle donne vittime di violenze;

l) fornendo assistenza sociale e psicologica ai bambini che sono stati testimoni di violenza domestica;

m) offrendo analisi gratuite per l'individuazione di malattie sessualmente trasmissibili in caso di stupro;

n) assicurando che tutti i perpetratori ricevano un aiuto e un trattamento professionali;

o) fornendo protezione appropriata agli immigrati, in particolare alle ragazze madri e ai loro figli, che spesso non dispongono di mezzi adeguati di difesa o di una conoscenza delle risorse disponibili per contrastare la violenza domestica negli Stati membri;

5. invita gli Stati membri a fare uso del programma Daphne II[1] per combattere i "delitti d'onore" negli Stati membri, costruire e sostenere più rifugi per le donne vittime di violenza in generale, compresi i "delitti d'onore", e formare esperti specializzati nel trattamento delle vittime di "delitti d'onore";

6. invita l'UE ad affrontare il problema dei "delitti d'onore", che è divenuto un problema di tutta l'UE con implicazioni transfrontaliere, e invita il vicepresidente della Commissione Frattini a dare seguito alla sua promessa di organizzare una conferenza europea in materia;

7. invita gli Stati membri ad agire per sollevare il velo di segretezza che ancora circonda la violenza contro le donne nella società, in particolare le violenze domestiche adottando misure volte a una sensibilizzazione collettiva e individuale sulla violenza degli uomini contro le donne;

8. invita gli Stati membri a sviluppare programmi di sensibilizzazione e di informazione del pubblico sulla violenza domestica e a ridurre gli stereotipi sociali sulla posizione delle donne nella società attraverso i sistemi educativi e i mezzi d'informazione;

9. invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate per far cessare le mutilazioni genitali femminili; sottolinea che la prevenzione e il divieto delle mutilazioni genitali e l'incriminazione dei perpetratori devono divenire una priorità in tutte le politiche e i programmi pertinenti dell'UE; segnala che gli immigrati che risiedono nella Comunità dovrebbero essere consapevoli del fatto che la mutilazione genitale femminile è un grave delitto contro la salute delle donne nonché una violazione dei diritti umani; chiede a tal riguardo alla Commissione di concepire un approccio strategico globale a livello europeo per porre fine alla pratica della mutilazione genitale femminile nell'UE;

10. esorta gli Stati membri a definire le mutilazioni genitali femminili un atto illegale di violenza contro le donne, che costituisce una violazione dei loro diritti fondamentali e una grave aggressione alla loro integrità fisica; pertanto gli atti di questo tipo devono sempre

[1] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1.

essere considerati illegali, in qualsiasi paese o luogo vengano compiuti nei confronti di cittadini o residenti dell'UE;

11. invita gli Stati membri ad applicare disposizioni legislative specifiche riguardanti le mutilazioni genitali femminili o ad adottare tali leggi e perseguire chiunque effettui mutilazioni genitali femminili;

12. chiede che nei confronti dei medici che effettuano mutilazioni genitali su giovani donne e ragazze si proceda non solo all'incriminazione, ma anche al ritiro dell'autorizzazione ad esercitare;

13. invita gli Stati membri ad assicurare che i genitori vengano considerati giuridicamente responsabili quando vengono praticate mutilazioni genitali femminili nei confronti di minori;

14. chiede agli Stati membri di assicurare che le mutilazioni genitali femminili vengano considerate un motivo legittimo per concedere l'asilo politico, al fine di proteggere la richiedente asilo da trattamenti inumani;

15. chiede alla Commissione di proclamare un Anno europeo contro la violenza degli uomini ai danni delle donne, come ripetutamente richiesto dal Parlamento, e di elaborare un piano di lavoro allo scopo di permettere una maggiore visibilità del fenomeno e di denunciare l'attuale situazione;

16. invita la Commissione a istituire un programma denominato "Lotta contro la violenza", quale elemento distinto del programma quadro "Diritti fondamentali e giustizia" per il periodo 2007-2013;

17. considera della massima importanza l'esistenza di statistiche affidabili sulle denunce fatte dalle donne alle forze dell'ordine in merito ai trattamenti brutali ed inumani da esse subiti;

18. si rammarica del fatto che, poiché le suddette denunce non sono di solito registrate se le autorità decidono di non darvi seguito, le statistiche sono inesatte e inaffidabili;

19. invita pertanto gli Stati membri ad assicurare che siano verbalizzate tutte le denunce fatte dalle donne sui trattamenti brutali e inumani subiti e che vengano registrate le percentuali dei casi in cui le autorità di polizia hanno ritenuto opportuno agire, precisando quali tipi di azioni sono stati avviati;

20. ricorda che l'onere della prova ricade spesso su donne che si trovano già in una situazione svantaggiata;

21. chiede alla Commissione di istituire un meccanismo con cui identificare gli Stati membri in cui le donne subiscono maggiori violenze;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, agli organi di categoria del settore sanitario e alle organizzazioni dei consumatori.

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 5.3.2010
COM(2010)78 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini
Carta per le donne

Dichiarazione della Commissione europea in occasione della giornata internazionale della donna 2010

Commemorazione del 15° anniversario dell'adozione della dichiarazione e della piattaforma d'azione della Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne, svoltasi a Pechino, e del 30° anniversario della Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini
Carta per le donne

Dichiarazione della Commissione europea in occasione della giornata internazionale della donna 2010

Commemorazione del 15° anniversario dell'adozione della dichiarazione e della piattaforma d'azione della Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne, svoltasi a Pechino, e del 30° anniversario della Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne

INTRODUZIONE

La parità tra donne e uomini è un diritto fondamentale, stabilito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si tratta inoltre di uno dei valori comuni sui quali si fonda l'Unione europea.

La coesione economica e sociale, la crescita sostenibile e la competitività, le sfide demografiche, riuscire in tutto questo dipende da una vera uguaglianza tra donne e uomini.

L'Europa ha compiuto notevoli progressi verso la parità tra uomini e donne durante gli ultimi decenni: ha dimostrato il proprio impegno, ha realizzato partenariati e ha creato sinergie fra le sue risorse e i suoi strumenti, giuridici, politici e finanziari, per operare cambiamenti. Oggi si laureano più donne che uomini. Oggi le donne contribuiscono come non mai alla forza lavoro dell'Europa. Oggi l'Europa sfrutta maggiormente il proprio talento e applica di più le proprie capacità.

Tuttavia un'uguaglianza vera e propria viene ancora ostacolata.

In occasione del 15° anniversario della Conferenza mondiale dell''ONU di Pechino sulle donne, ribadiamo e confermiamo l'impegno della Commissione europea ad ottenere una vera parità tra donne e uomini. Per raggiungere il nostro obiettivo potenzieremo la prospettiva di genere in tutte le nostre politiche e durante tutto il nostro mandato, proponendo e sostenendo misure specifiche volte a promuovere la parità tra i generi. Ci impegnamo a destinare le risorse necessarie al raggiungimento di tale obiettivo.

Le iniziative adottate durante il presente mandato della Commissione europea si fonderanno sui seguenti principi di parità tra donne e uomini.

1. PARI INDIPENDENZA ECONOMICA

La discriminazione, gli stereotipi nell'educazione, la segregazione del mercato del lavoro, la precarietà delle condizioni di occupazione, il lavoro part-time involontario e lo squilibrio nella suddivisione dei compiti di assistenza tra donne e uomini pregiudicano le scelte di vita e l'indipendenza economica di molte donne.

Ribadiamo l'impegno a garantire la completa realizzazione delle potenzialità delle donne ed il pieno impiego delle loro capacità, per contribuire ad una migliore distribuzione dei generi sul mercato del lavoro e a più lavori di qualità per le donne. Promuoveremo in modo deciso la parità fa i generi nella strategia Europa 2020, prederemo in considerazione obiettivi quantitativi, ove opportuno, e promuoveremo vere opportunità di raggiungere l'equilibrio tra la vita ed il lavoro, sia per le donne che per gli uomini.

2. PARI RETRIBUZIONE PER LO STESSO LAVORO E LAVORO DI PARI VALORE

Nell'Unione europea le donne continuano a guadagnare, in media, il 18% in meno rispetto agli uomini per ogni ora di lavoro. Durante la vita lavorativa e nel periodo della pensione dispongono di meno risorse, devono affrontare maggiori difficoltà nell'accesso ai finanziamenti e sono quindi più colpite degli uomini da tutte le forme di povertà, compresa la povertà nel lavoro.

Ribadiamo il nostro impegno a mobilitare con efficacia tutti gli strumenti, sia legislativi che non legislativi, atti a colmare le differenze di retribuzione tra uomini e donne. Il gap retributivo tra uomini e donne è un costo che l'Europa non può sostenere. Insieme ai 27 Stati membri agiremo per ridurre in modo significativo il gap retributivo tra i generi nell'Unione europea entro la fine del presente mandato della Commissione.

3. PARITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE

Le donne continuano a non avere pieno accesso alla condivisione del potere e della capacità decisionale. L'equilibrio fra i generi nel processo decisionale, nella vita politica ed economica e nei settori pubblico e privato aiuterà l'Europa a creare politiche più efficaci, a far nascere una società basata sulla conoscenza e attenta alla tematica dei generi e a costruire una democrazia più forte e più prospera.

Ribadiamo l'impegno a perseguire l'obiettivo di una più equa rappresentazione di donne e uomini nelle posizioni di potere nella vita pubblica e nell'economia. Faremo uso dei nostri poteri, comprese le misure di incentivi dell'Unione, per promuovere un incremento della quota femminile in posizioni di responsabilità.

Al nostro livello ci impegneremo a non lesinare sforzi per migliorare l'equilibrio fra i generi all'interno della Commissione.

4. DIGNITÀ, INTEGRITÀ E FINE DELLA VIOLENZA BASATA SUL GENERE

Il pieno riconoscimento dei diritti fondamentali delle donne e delle ragazze è una parte inalienabile, integrante e indivisibile dei diritti umani universali ed è indispensabile per il progresso delle donne e delle ragazze, per la pace, la sicurezza e lo sviluppo. La violenza basata sul genere, comprese le prassi nocive dettate dalle consuetudini o dalle tradizioni, costituisce una violazione dei diritti fondamentali, in particolare della dignità umana, del diritto alla vita e del diritto all'integrità della persona. Tale violazione impedisce l'autodeterminazione nella vita.

Ribadiamo l'impegno a garantire che il rispetto dei diritti fondamentali costituisca il centro delle nostre attività. Ci adopereremo per eliminare le disparità fra i generi nell'accesso all'assistenza sanitaria e nei risultati sanitari.

L'Europa non tollera la violenza basata sul genere. Ci impegneremo ancora di più per eradicare qualsiasi forma di violenza e per sostenere le vittime. Istituiremo un quadro politico completo ed efficace per combattere la violenza basata sul genere. Potenzieremo il nostro intervento per eradicare la mutilazione dei genitali femminili ed altri atti di violenza, anche attraverso la legislazione penale, entro i limiti dei nostri poteri.

5. PARITÀ FRA I GENERI OLTRE L'UNIONE

Le nostre ambizioni non si fermano alle frontiere dell'Unione. La parità fra i generi deve costituire parte integrante anche delle nostre politiche estere, in modo da promuovere l'indipendenza sociale ed economica ed il progresso delle donne e degli uomini in tutto il mondo. L'UE si impegna a promuovere la parità fra i generi in tutti i contesti, compresi i paesi in stato di conflitto o post-conflitto. Ridurre le disparità fra i generi, affrontare la violenza basata sul genere e promuovere i diritti delle donne sono attività essenziali allo sviluppo di società sostenibili e democratiche.

Ribadiamo il nostro impegno a perseguire con vigore l'obiettivo della parità fra i generi nelle relazioni con i paesi terzi, a sensibilizzare maggiormente in merito ai diritti delle donne e ad esercitare pressione affinché vengano attuati gli strumenti internazionali esistenti. Promuoveremo e potenzieremo la cooperazione con le organizzazioni internazionali e regionali sul progresso verso la parità fra i generi, avvalendoci dell'intera gamma di strumenti disponibili. Forniremo sostegno agli organismi statali e non statali che promuovono la parità fra i generi nei paesi nostri partner.

Dichiariamo la nostra disponibilità ad agire per la parità fra i generi nei partenariati con tutti gli interessati, anche con la società civile, a livello nazionale, europeo ed internazionale e, in particolare, fondandoci sui principi della presente carta. Presenteremo un nuova strategia per la parità tra le donne e gli uomini nel 2010, per la scadenza del mandato dell'attuale Commissione europea, e riferiremo a scadenza regolare in merito alla sua attuazione.

Ribadiamo il nostro impegno personale e collettivo verso un'Europa della parità tra donne e uomini, che offra a tutti una vita migliore ed un futuro sostenibile.

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 18.12.2009
COM(2009)694 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Parità tra donne e uomini — 2010

{SEC(2009) 1706}

conclusioni[10] relative all'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino sulla base di una relazione elaborata dalla presidenza dell'Unione.

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico in merito alla proposta di direttiva che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso dalle parti sociali europee[11]. Tale direttiva prolunga la durata del congedo parentale, rende una parte di esso non trasferibile al fine di incoraggiare i padri a fruire di tale opportunità e accorda ai lavoratori che rientrano dal congedo parentale il diritto di richiedere per un determinato periodo orari di lavoro flessibili. Il Consiglio inoltre ha raggiunto un accordo politico in vista di una posizione comune riguardo alla proposta di revisione della direttiva relativa alla parità di trattamento dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti[12], un testo congiunto che deve essere ancora approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, mentre la proposta di revisione della direttiva sul congedo di maternità[13] è attualmente oggetto di discussione da parte dei legislatori europei. La Commissione ha adottato una relazione sull'applicazione della direttiva 2002/73/CE[14] relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. Sono stati realizzati progressi nell'applicazione di tale direttiva, ma alcuni Stati membri devono compiere altri sforzi per giungere ad un corretto recepimento.

La Commissione ha adottato una proposta di decisione quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime[15]. Nel 2009, inoltre, sono stati applicati per la prima volta gli "Orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti", che forniscono indicazioni sulle strategie che gli Stati membri e l'UE devono applicare nella loro azione esterna per prevenire gli atti di violenza, proteggerne le vittime e perseguirne gli autori.

3. SFIDE E ORIENTAMENTI STRATEGICI

La parità di genere non è solo una questione di diversità e di equità sociale; essa costituisce anche uno dei presupposti per il raggiungimento degli obiettivi di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale. L'investimento nelle politiche della parità di genere paga: crescono infatti i tassi d'occupazione femminile, il contributo delle donne al PIL, il gettito fiscale e i tassi di fecondità sostenibile[16]. È importante che la parità di genere resti al centro della strategia "UE 2020", in quanto si è rivelata una soluzione sostenibile alle sfide vecchie e nuove. Le politiche della parità di genere devono essere considerate pertanto investimenti a lungo termine, non costi a breve termine.

---

10 Documento 15992/09 del Consiglio.
11 COM(2009) 410.
12 COM(2008) 636.
13 COM(2008) 600/4.
14 COM(2009) 409.
15 COM(2009) 136 definitivo.
16 Smith, M. and Bettio, F. "*Analysis Note*: *The economic case for gender equality"*, EGGE, 2008.

Le risposte politiche alla recessione rappresentano un'opportunità da sfruttare e, al contempo, una minaccia potenziale per l'occupazione delle donne e la parità tra i sessi. L'attuale recessione economica rischia di ritardare i progressi, o addirittura di ribaltare quelli già compiuti, con conseguenze a lungo termine sulla sostenibilità dell'economia e dei regimi di protezione sociale, sull'inclusione sociale e sulla demografia.

Politiche efficaci a favore della parità di genere devono essere considerate come parte integrante delle misure che permetteranno di uscire dalla crisi, di sostenere la ripresa economica e di costruire un'economia più forte per il futuro. Per garantire una ripresa sostenibile e il risanamento delle finanze pubbliche occorre adottare riforme strutturali volte ad assicurare una maggiore partecipazione al mercato del lavoro[17]. L'investimento nell'occupazione e nell'indipendenza economica delle donne, nonché nelle misure volte a permettere sia alle donne che agli uomini di conciliare lavoro e vita privata si è rivelato efficace in termini di sviluppo economico e sociale[18].

3.1. Rafforzamento delle sinergie tra parità di genere e occupazione per favorire la ripresa e stimolare la crescita sostenibile

La soppressione delle disparità persistenti tra le donne e gli uomini attraverso politiche di parità può essere vista come un fattore di crescita piuttosto che come un costo per la società. La parità dei sessi sul mercato del lavoro permetterà agli Stati membri di valorizzare appieno il potenziale dell'offerta di manodopera, in particolare in vista delle future carenze di competenze professionali. Essa contribuirà inoltre al successo delle riforme delle politiche dell'occupazione, nonché delle strategie di in materia flessicurezza.

- Gli sforzi tesi ad eliminare le disparità tra i sessi sul piano dell'occupazione devono essere perseguiti ed intensificati nel quadro della nuova strategia per la crescita e l'occupazione che sarà adottata nel 2010, in modo da ridurre sensibilmente i divari in termini di tassi d'occupazione, salari e accesso a posti di responsabilità, migliorare la qualità dell'offerta di impiego e ridurre la segregazione del mercato del lavoro e il rischio di povertà.

- La riduzione delle disparità di retribuzione tra donne e uomini e l'eliminazione delle cause che ne sono all'origine[19] devono restare obiettivi prioritari. Le misure adottate in questo campo devono coinvolgere tutte le parti interessate e tutti gli strumenti disponibili: l'efficace applicazione della legislazione esistente, la valutazione trasparente dei sistemi di retribuzione, la sensibilizzazione nei confronti degli stereotipi e la lotta contro questi e la revisione dei sistemi di classificazione delle professioni.

- I regimi fiscali e previdenziali devono fornire a donne e uomini incentivi finanziari all'ingresso, al reingresso o alla permanenza nel mercato del lavoro. Se necessario, occorre riformare tali regimi per eliminare i disincentivi finanziari alla partecipazione al mercato del lavoro dei percettori di reddito secondario e ai

---

17 Documento 16214/09 del Consiglio.
18 Löfgren, A., 2009.
19 COM(2007) 424.

- Le proposte che modificano le due direttive[22] sul congedo di maternità e i diritti delle lavoratrici autonome devono essere quanto prima adottate dai legislatori dell'UE.

3.3. Promozione dell'inclusione sociale e della parità di genere

Le donne sono più esposte al rischio di povertà che non gli uomini, in parte perché guadagnano di meno, perché occupano più spesso posti di lavoro meno valorizzati e più precari e assumono compiti di cura delle persone dipendenti senza essere retribuite. La povertà colpisce soprattutto le donne in situazioni di vulnerabilità, come le madri nubili, le donne anziane sole, le donne disabili e le donne immigrate o appartenenti a minoranze etniche. Le donne rom sono particolarmente esposte al rischio di emarginazione e di esclusione.

- Un lavoro a tempo pieno di qualità costituisce la migliore garanzia contro la povertà e l'esclusione sociale. Per garantire efficacemente un legame stabile con il mercato del lavoro, è essenziale elaborare e attuare politiche, incentrate ad esempio sulla fornitura di accesso ai servizi di sostegno che rispondano alle esigenze sia delle donne che degli uomini.

- In particolare, in periodo di recessione, quando vi è il rischio che si acuiscano le condizioni di povertà delle persone già povere, va prestata particolare attenzione alla protezione dei gruppi plurisvantaggiati e ad assicurare la loro inclusione nella società.

- Nel contesto dell'Anno europeo del 2010 della lotta alla povertà e all'esclusione sociale è importante affrontare i problemi di parità di genere nel quadro delle attività previste.

3.4. Prevenzione e lotta contro ogni forma di violenza sessista

Le donne sono le principali vittime della violenza sessista. Nell'Unione europea si stima che almeno due donne su dieci hanno subito violenze fisiche almeno una volta nell'età adulta e che circa una su dieci è stata vittima di violenze sessuali con l'uso della forza[23]. La maggior parte di questi atti di violenza è perpetrata da uomini del loro ambiente immediato, il più delle volte dai partner e dagli ex partner. Oltre alla sofferenza umana, tale violenza ha inoltre gravi conseguenze sociali e finanziarie, con costi elevati per il settore della salute, dei servizi sociali, della sicurezza e della giustizia e per il mercato del lavoro.

- Occorre intensificare gli sforzi tesi a mettere a punto metodi preventivi di lotta contro la violenza sessista, inclusa la tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale o professionale[24]. La prevenzione della violenza sessista in tutte le sue forme è essenziale e necessita di misure di istruzione, formazione e

---

22 COM(2008) 636 e COM(2008) 637.

23 Lotta alla violenza contro le donne, Consiglio d'Europa, 2006.

24 La Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime (COM(2009) 136).

sensibilizzazione, nonché della cooperazione tra i servizi sociali, gli operatori sanitari, la polizia e la giustizia.

- Sono necessarie misure mirate, ad esempio sul piano legislativo, per eliminare convincimenti e pratiche nefasti, abituali o tradizionali, quali la mutilazione genitale femminile, i matrimoni precoci e forzati e i delitti d'onore.

- Benché i dati al riguardo siano limitati, sembra che la violenza sessista aumenti in periodo di crisi economica e che lo stress e la perdita del lavoro ne siano i principali fattori scatenanti[25]. La lotta contro la violenza e gli investimenti nelle donne devono essere considerati misure prioritarie affinché la crisi non sia il paravento per una crescita della violenza.

3.5. Tradurre l'impegno a favore della parità di genere in azione e in risultati

La parità di genere può divenire realtà solo se esiste un impegno forte e chiaro al massimo livello politico, sia delle istituzioni europee, che dei governi e delle parti sociali. Per realizzare progressi occorre tuttavia tradurre tale impegno in azioni grazie a meccanismi e strutture d'attuazione efficaci. È importante che la parità tra donne e uomini occupi un posto centrale e ben visibile nelle politiche e nella pianificazione e che l'integrazione della dimensione di genere diventi uno strumento più efficace nell'elaborazione delle politiche.

- Occorre mantenere sia a livello europeo che a livello nazionale un forte impegno a favore di un ulteriore progresso verso la parità di genere, attraverso una strategia per dar seguito alla tabella di marcia della Commissione europea per la parità tra donne e uomini[26], al Patto europeo per la parità di genere[27] adottato dal Consiglio europeo e al quadro d'azione sulla parità di genere concluso dalle parti sociali europee[28].

- È necessario migliorare la formazione e rafforzare le capacità per convincere i responsabili dell'elaborazione delle politiche e permettere loro di tener conto delle specificità di genere nei loro rispettivi settori di competenza e di valutare l'impatto specifico delle politiche sulle donne e sugli uomini. Ciò presuppone inoltre lo sviluppo di statistiche, di indicatori, di strumenti e di guide specifiche, nonché lo scambio di buone pratiche.

- Sia le donne che gli uomini devono far proprie le questioni di genere ed essere convinti dell'interesse che efficaci politiche sulla parità rivestono per la società nel suo insieme. Per realizzare nuovi progressi è inoltre importante rafforzare le sinergie tra le politiche e gli strumenti.

---

25 Lubrani, O., "*The world economic and financial crisis: What will it mean for gender equality*", UNIFEM, 2009.

26 COM(2006) 92.

27 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/89013.pdf.

28 http://www.etuc.org/r/704.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 1.3.2006
COM(2006) 92 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini

2006-2010

{SEC(2006) 275}

INTRODUZIONE

La presente tabella di marcia delinea sei ambiti prioritari dell'azione dell'UE in tema di parità tra i generi per il periodo 2006-2010: una pari indipendenza economica per le donne e gli uomini, l'equilibrio tra attività professionale e vita privata, la pari rappresentanza nel processo decisionale, l'eradicazione di tutte le forme di violenza fondate sul genere, l'eliminazione di stereotipi sessisti e la promozione della parità tra i generi nelle politiche esterne e di sviluppo. Per ciascun settore vengono indicati gli obiettivi e gli interventi prioritari. La Commissione non può conseguire questi obiettivi da sola, poiché in numerosi settori il centro di gravità dell'azione si colloca a livello degli Stati membri. La presente tabella di marcia rappresenta quindi l'impegno della Commissione di portare avanti la parità tra donne e uomini rafforzando la collaborazione con gli Stati membri e con gli altri soggetti interessati.

La tabella di marcia si basa sull'esperienza della strategia quadro in tema di parità tra donne e uomini[1] relativa al periodo 2001-2005 e combina l'avvio di nuovi interventi con il potenziamento delle attività che hanno avuto risultati positivi. Viene riaffermato il doppio approccio della parità tra i generi, basato sull'integrazione della dimensione di genere (la promozione della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e le attività), e su provvedimenti specifici.

La parità tra donne e uomini è un diritto fondamentale, un valore comune dell'UE e una condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi comunitari di crescita, occupazione e coesione sociale. L'UE ha compiuto notevoli progressi nell'attuazione della parità tra i generi grazie alla normativa sulla parità di trattamento, all'integrazione della dimensione di genere nelle politiche, ai provvedimenti specifici volti a promuovere la condizione femminile, ai programmi d'azione, al dialogo sociale e al dialogo con la società civile. Il Parlamento europeo è stato un partner importante per la realizzazione di questi progressi. Numerose donne hanno raggiunto i più alti livelli d'istruzione, sono entrate nel mercato del lavoro e hanno svolto ruoli importanti nella vita pubblica. Tuttavia, le diseguaglianze rimangono e possono aggravarsi, poiché l'incremento della concorrenza economica su scala mondiale richiede una forza lavoro più mobile e flessibile. Tali esigenze possono pregiudicare maggiormente le donne, spesso costrette a scegliere tra figli e carriera a causa della scarsa flessibilità degli orari di lavoro e dei servizi di custodia dei bambini, del persistere degli stereotipi di genere nonché dell'ineguale carico di responsabilità familiari rispetto agli uomini. I progressi compiuti dalle donne in settori chiave della strategia di Lisbona come l'istruzione e la ricerca, non si riflettono pienamente nella posizione delle donne nel mercato del lavoro. Si tratta di uno spreco di capitale umano che l'UE non può permettersi. Nel contempo i tassi di natalità ridotti e l'assottigliarsi della manodopera costituiscono una minaccia per il ruolo economico e politico dell'UE.

L'UE rimane un partner importante a livello mondiale nella promozione della parità tra donne e uomini. La trasformazione della globalizzazione in una forza positiva per tutti gli uomini e le donne e la lotta alla povertà sono sfide prioritarie. Le tecnologie delle comunicazioni rendono più facili e diffusi crimini come la tratta degli esseri umani.

---

[1] COM(2000) 335.

Per consentire all'UE di far fronte e queste sfide occorre accelerare i progressi verso la parità tra donne e uomini e rafforzare l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche, in particolare negli ambiti identificati dalla presente tabella di marcia.

settore pubblico della ricerca, è opportuno attuare politiche e monitorare i progressi. È essenziale portare avanti la trasmissione in rete di dati a livello di UE disponibili a tutti.

Azioni chiave

La Commissione intende:

- monitorare e promuovere l'integrazione di genere, segnatamente:
    - nella politica europea di ricerca e nel settimo programma quadro, in particolare assicurando l'attuazione di piani d'azione relativi alla parità tra donne e uomini, sviluppando ricerche mirate sulla dimensione di genere e verificando l'integrazione della dimensione di genere e la partecipazione delle donne al Consiglio europeo sulla ricerca, che si riunirà prossimamente;
    - nel programma "Istruzione e formazione 2010", promuovendo l'accesso delle donne a carriere tecniche e scientifiche, conformemente all'obiettivo europeo di stabilire l'equilibrio tra i generi in questo settore; mediante l'elaborazione nel 2007 di una guida europea di pratiche ottimali relative alla problematica di genere nel settore delle TIC;
    - nell'attuazione del prossimo programma "Cittadini per l'Europa", includendo la parità tra i generi come uno dei temi prioritari nell'ambito della cittadinanza attiva e mobilitando le reti esistenti;
- istituire nel 2007 una rete di donne che occupano posizioni di responsabilità a livello politico ed economico;
- sostenere attività di sensibilizzazione, lo scambio di pratiche ottimali e la ricerca, basate in particolare sulla banca di dati europea relativa alle donne e agli uomini nel processo decisionale, in previsione delle elezioni del Parlamento europeo nel 2009.

4. ELIMINARE LA VIOLENZA BASATA SUL GENERE E LA TRATTA DI ESSERI UMANI

4.1 Eradicazione della violenza fondata sul genere

L'UE è impegnata nella lotta contro ogni forma di violenza. Le donne sono le principali vittime della violenza basata sul genere. Si tratta di una violazione del diritto fondamentale alla vita, alla sicurezza, alla libertà e all'integrità fisica ed emotiva, che non può essere tollerata né giustificata per alcun motivo. La prevenzione è essenziale e richiede istruzione, conoscenze, la costituzione di reti e di partenariati nonché lo scambio di pratiche ottimali. Occorre un intervento urgente al fine di eliminare attitudini e pratiche nefaste, abituali o tradizionali, quali la mutilazione genitale femminile, i matrimoni precoci forzati e i delitti d'onore.

4.2 Eliminazione della tratta di esseri umani

La tratta di esseri umani costituisce un crimine contro l'umanità e una violazione dei diritti fondamentali. Si tratta di una forma moderna di schiavitù alla quale sono più esposti donne e bambini, in particolare le bambine. La sua eliminazione richiede una combinazione di provvedimenti preventivi, della criminalizzazione della tratta mediante leggi adeguate, così come la protezione e la tutela delle vittime[11]. Vanno inoltre elaborati ulteriormente provvedimenti destinati a scoraggiare la richiesta di donne e bambini a scopo di sfruttamento sessuale. Questo approccio si riflette nell'azione dell'UE sulla tratta di esseri umani[12]. La direttiva sul titolo di soggiorno da rilasciare alle vittime della tratta[13] costituirà un nuovo strumento di reintegrazione delle vittime mediante l'accesso al mercato del lavoro, la formazione professionale e l'istruzione. Le sinergie con il FSE vanno sfruttate pienamente. L'UE dovrebbe elaborare dati comparabili per valutare ogni anno la situazione della tratta di esseri umani in ciascun paese.

Azioni chiave

La Commissione intende:

- pubblicare nel 2006 una comunicazione sull'istituzione di un sistema di statistiche comparabili sul crimine, le vittime e la giustizia penale e controllare i progressi a livello di UE;

- sostenere gli sforzi degli Stati membri e delle ONG volti all'eradicazione della violenza basata sul genere, comprese pericolose pratiche abituali o tradizionali, promuovendo campagne di sensibilizzazione, sostenendo la formazione di reti, lo scambio di pratiche ottimali e la ricerca, attuando programmi desinati alle vittime, così come ai colpevoli e incoraggiando gli Stati membri a elaborare piani d'azione nazionali;

- dare un seguito alla comunicazione e al piano d'azione dell'UE sulla tratta di esseri umani e promuovere l'uso di tutti gli strumenti esistenti, compreso il FSE, per la reintegrazione nella società civile delle vittime della violenza e della tratta di esseri umani.

5. ELIMINARE GLI STREOTIPI DI GENERE NELLA SOCIETÀ

5.1 Eliminare gli stereotipi di genere nell'istruzione, nella formazione e nella cultura

L'istruzione, la formazione e la cultura continuano a trasmettere stereotipi di genere. Le donne e gli uomini seguono spesso percorsi educativi e formativi tradizionali, che portano le donne a posti di lavoro meno valutati e remunerati. La strategia dovrebbe quindi incentrarsi sulla lotta agli stereotipi di genere sin dai primi anni di età, organizzando formazioni di sensibilizzazione per insegnanti ed alunni e incoraggiando le giovani donne e i giovani uomini a esplorare percorsi educativi non tradizionali. Il sistema educativo deve fornire ai giovani

---

11 COM(2005) 514.
12 GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1.
13 Direttiva 2004/81/CE.

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.3.2010
COM(2010)95 definitivo

2010/0065 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

La tratta degli esseri umani è considerata ovunque nel mondo un reato gravissimo, una grave violazione dei diritti dell'uomo, una moderna forma di schiavitù, e costituisce un'attività estremamente redditizia per la criminalità organizzata. Consiste nel reclutare, trasferire o accogliere persone ricorrendo a coercizione, inganno o abuso, a fini di sfruttamento in varie forme: sfruttamento sessuale e di manodopera, lavoro forzato, servitù domestica e finanche prelievo di organi.

La tratta degli esseri umani richiede pertanto una reazione forte, volta sia a perseguire e a prevenire il reato che a proteggerne le vittime.

1.2. Contesto generale

Diversi Stati membri dell'UE sono principali paesi di destinazione della tratta in provenienza da paesi terzi, e all'interno della stessa UE sono stati individuati flussi di tratta. Secondo stime, ogni anno sono diverse centinaia di migliaia le vittime della tratta provenienti da paesi terzi o dalla stessa UE.

Si può sostenere che la principale causa della tratta degli esseri umani sia la vulnerabilità sociale, determinata da fattori economici e sociali come la povertà, la discriminazione fra i sessi, i conflitti armati, la violenza domestica, le situazioni di disagio familiare e fattori personali come l'età, le condizioni di salute o le disabilità. Le reti della criminalità organizzata internazionale approfittano di questa vulnerabilità per favorire l'immigrazione e sfruttare poi pesantemente le persone coinvolte con l'uso della forza, minacce, coercizione o varie forme di abuso, come la servitù da debito. Di fatto, gli enormi profitti generati da questo fenomeno ne sono un importante motore, insieme alla domanda di servizi di natura sessuale e di manodopera a buon mercato.

1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata nel 1989, è volta a tutelare i minori da ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale, un obbligo che investe anche lo sfruttamento e la violenza sessuale perpetrati nei confronti dei minori nel contesto della tratta di esseri umani.

Nel 2000 le Nazioni Unite hanno adottato un protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale. Tale protocollo è stato il primo grande strumento internazionale ad affrontare il fenomeno della tratta degli esseri umani. Al mese di marzo 2009, il protocollo era ratificato da 24 Stati membri dell'UE e firmato dagli altri tre. La Comunità europea lo ha firmato e approvato.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani offre un quadro completo e coerente relativo alla prevenzione, alla cooperazione fra i vari interlocutori, alla protezione delle vittime a alla loro assistenza, e prevede l'obbligo di definire come reato la tratta degli esseri umani. Attuare tali misure porterebbe a considerevoli

miglioramenti. La Convenzione è stata ratificata da 16 Stati membri dell'UE. Altri 10 l'hanno firmata ed è in corso il processo di ratifica.

Il 19 luglio 2002, in risposta all'esigenza generalmente sentita di contrastare il grave reato della tratta degli esseri umani nell'UE, è stata adottata la decisione quadro sulla lotta alla tratta degli esseri umani; nel maggio 2006 la Commissione ha adottato una relazione sull'attuazione di tale decisione quadro.

La direttiva 2004/81/CE prevede un'assistenza e il rilascio del titolo di soggiorno ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani. La Commissione presenterà una relazione sull'applicazione della direttiva nel 2010 ed esaminerà le misure adeguate per rafforzare ulteriormente la protezione offerta alle vittime dagli Stati membri.

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La lotta contro tutte le forme di violenza basata sul genere, inclusa la tratta degli esseri umani, è parte integrante dell'impegno assunto dalla Commissione nella tabella di marcia per la parità fra donne e uomini[1]. La lotta contro la tratta dei minori è inclusa anche nella strategia sui diritti dei minori[2]. L'obiettivo di contrastare la tratta degli esseri umani e di assisterne le vittime è coerente con le disposizioni contenute nella decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale[3] e nella direttiva 2004/81/CE del Consiglio sul titolo di soggiorno[4], che riguarda questioni di immigrazione e si applica solo ai cittadini di paesi terzi. Tutte le disposizioni figuranti nella presente direttiva si applicano nella misura in cui riguardano aspetti non disciplinati dalla richiamata direttiva. L'obiettivo della lotta contro la tratta degli esseri umani è anche coerente con la direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato, volta a facilitare l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere[5], e con la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata[6]. La tratta di esseri umani figura nell'elenco dei reati che danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio[7]. Gli obiettivi sopra indicati sono assolutamente coerenti con questi strumenti, così come con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e con il mandato di Europol e di Eurojust.

Le azioni dell'Unione in questo settore devono rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

---

1 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010, SEC(2006) 275, COM(2006) 92.

2 Comunicazione della Commissione - Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori - SEC(2006) 888, SEC(2006) 889, COM(2006) 367.

3 Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1).

4 Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 85).

5 Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15).

6 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, p. 42).

7 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

(Carta UE) e nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Nell'attuare il diritto dell'Unione gli Stati membri devono osservare tali diritti e principi.

La presente proposta è stata oggetto di un esame approfondito diretto a garantirne la piena compatibilità con i diritti fondamentali, in particolare la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di espressione e d'informazione, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene.

Particolare attenzione è stata dedicata all'articolo 5, paragrafo 3, della Carta UE che proibisce esplicitamente la tratta degli esseri umani. Rilevante è anche l'articolo 24 della stessa Carta, poiché molte vittime della tratta degli esseri umani sono minori. Impatto positivo sui diritti fondamentali hanno le disposizioni sulla protezione e l'assistenza alle vittime. Il diritto alla protezione contro la schiavitù, il lavoro forzato e la servitù è stato riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Importante è altresì il diritto della vittima a indagini accurate, imparziali, efficaci e rapide, che sarebbe reso effettivo riconoscendo maggiormente il ruolo della vittima nel procedimento penale.

Il rafforzamento del ruolo della vittima nel procedimento penale potrebbe avere ripercussioni negative se fosse di natura tale da compromettere i diritti processuali del convenuto, in particolare il diritto a un giudice imparziale (articolo 47 Carta UE) e il diritto alla difesa (articolo 48 Carta UE). La Corte europea dei diritti dell'uomo ha tuttavia stabilito chiari principi per conciliare i diritti del convenuto e della vittima. La piena compatibilità con i diritti della difesa è stata quindi garantita da un'attenta stesura del testo legislativo, che costituisce la base per un'adeguata attuazione da parte degli Stati membri.

Se necessario, è possibile ricorrere a opzioni di finanziamento disponibili a livello UE a sostegno degli sforzi compiuti dagli Stati membri per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

2.1. Consultazione delle parti interessate

2.1.1. Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale delle parti consultate

In seguito alla richiesta del Consiglio di valutare l'attuazione del piano UE[8], nel dicembre 2007 la Commissione ha inviato un questionario agli Stati membri, ed ha ricevuto risposta da 23 Stati membri e dalla Norvegia. I risultati sono stati utilizzati nel documento di lavoro della Commissione adottato il 17 ottobre 2008[9].

---

8 Piano UE del Consiglio sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani (GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1).

9 Evaluation and monitoring of the implementation of the EU Plan on best practices, standards and procedures for combating and preventing trafficking in human beings - COM(2008) 657.

Per la stesura della valutazione d'impatto sono state tenute tre riunioni consultive. Il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani si è riunito il 2 e il 3 ottobre 2008, e dopo un ampio dibattito ha emesso un parere scritto. Il 7 ottobre 2008 si è svolta una riunione consultiva con esperti provenienti da varie istituzioni, fra cui governi, autorità di contrasto, ONG, organizzazioni internazionali ed università. I partecipanti sono stati successivamente invitati a trasmettere osservazioni scritte, e diversi esperti hanno provveduto. Il 17 ottobre 2008 ha avuto luogo una riunione con i rappresentanti degli Stati membri.

2.1.2. Sintesi delle osservazioni e modo in cui sono state prese in considerazione

– Nel suo parere scritto, il gruppo di esperti della Commissione europea sulla tratta degli esseri umani ha sottolineato, come principi guida, l'esigenza di un quadro giuridico adeguato in ogni paese, e la necessità di fare dei diritti dell'uomo una questione primaria, di adottare un approccio globale, coordinato ed integrato per collegare le politiche dei governi sulla tratta degli esseri umani alle politiche di immigrazione, di rispettare i diritti dei minori, di promuovere la ricerca in materia di tratta degli esseri umani e di monitorare l'impatto delle politiche anti-tratta.

– Molte parti interessate si sono trovate d'accordo sulla necessità di avere disposizioni specifiche volte a rafforzare le indagini e l'azione penale. È stato in generale sottolineato il ruolo fondamentale delle misure di assistenza.

– Controversa, fra le parti interessate, è invece la questione dell'introduzione dello specifico obbligo di perseguire chi ricorre alle prestazioni sessuali di una persona sapendo che questa è vittima della tratta. Diversi Stati membri hanno affermato che una tale disposizione non dovrebbe comunque essere vincolante.

2.2. Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni.

2.3. Valutazione d'impatto (SEC(2009) 358) e sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2009) 359)

In relazione alla precedente decisione quadro del 25 marzo 2009, per prevenire e combattere più efficacemente la tratta degli esseri umani e proteggere meglio le vittime sono state esaminate varie opzioni.

- Opzione 1: nessuna nuova azione dell'UE

L'UE non adotterebbe nessuna misura nel campo della lotta contro la tratta degli esseri umani, mentre gli Stati membri potrebbero portare avanti il processo di firma e di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani.

- Opzione 2: misure non legislative

La decisione quadro 2002/629/GAI non verrebbe modificata. Provvedimenti non legislativi potrebbero essere adottati in materia di regimi di sostegno alle vittime, monitoraggio, misure di prevenzione nei paesi di destinazione e nei paesi di origine, formazione e cooperazione fra le autorità di contrasto.

- Opzione 3: nuova normativa in materia di azione penale, sostegno alle vittime, prevenzione e monitoraggio

Verrebbe adottato un nuovo atto legislativo che incorporerebbe le disposizioni della decisione quadro esistente, insieme ad alcune disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa e ad altri elementi aggiuntivi. In particolare, la nuova decisione quadro conterrebbe disposizioni in materia di diritto penale sostanziale, giurisdizione ed esercizio dell'azione penale, diritti delle vittime nel procedimento penale, assistenza alle vittime, misure di protezione speciali per i minori, prevenzione e monitoraggio.

- Opzione 4: nuova legislazione (come opzione 3) + misure non legislative (come opzione 2)

– Verrebbe adottato un nuovo atto legislativo che incorporerebbe la decisione quadro esistente e includerebbe nuove disposizioni. Il nuovo atto legislativo verrebbe completato da misure non legislative, in particolare quelle di cui all'opzione 2.

– L'analisi delle ripercussioni socioeconomiche e dell'impatto sui diritti fondamentali mostra che le opzioni 3 e 4 offrono l'approccio migliore al problema e conseguirebbero pienamente gli obiettivi individuati. L'opzione privilegiata sarebbe la numero 4.

– La valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la precedente proposta di decisione quadro del 25 marzo 2009 concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime è valida, *mutatis mutandis*, per la presente proposta di direttiva. Poiché il contenuto della proposta di direttiva di cui alla presente relazione è sostanzialmente identico a quello della precedente proposta di decisione quadro, tale valutazione rimane valida anche per la nuova proposta. La relazione sulla valutazione d'impatto è consultabile all'indirizzo:

  http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2009_en.htm#jls.

3. Elementi giuridici della proposta

3.1. Sintesi delle misure proposte

La nuova direttiva, oltre alle disposizioni della decisione quadro vigente, conterrebbe i seguenti nuovi elementi:

3.1.1. Disposizioni di diritto penale sostanziale

– Definizione

– Circostanze aggravanti e pene

– Non applicazione di sanzioni alle vittime

3.1.2. Giurisdizione e azione penale

– Norma di giurisdizione extraterritoriale più ampia e più vincolante

– Strumenti di indagine

3.1.3. Assistenza e sostegno alle vittime

– Istituzione di meccanismi per l'individuazione precoce e l'assistenza delle vittime

– Standard di assistenza che preveda l'accesso alle cure mediche necessarie, a consulenza e ad assistenza psicologica

– Misure speciali per i minori

3.1.4. Protezione delle vittime nel procedimento penale

– Trattamento specifico volto ad evitare la vittimizzazione secondaria

– Protezione in base ad una valutazione del rischio

– Consulenza e assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento

3.1.5. Prevenzione

– Azione volta a scoraggiare la domanda di prestazioni sessuali e di manodopera a buon mercato

– Formazione

– Incriminazione di chi ricorre ai servizi di una persona sapendo che questa è vittima della tratta di esseri umani

3.1.6. Monitoraggio

– Istituzione di relatori nazionali o di meccanismi equivalenti.

3.2. Valore aggiunto della proposta rispetto alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani

La proposta sviluppa la Convenzione del Consiglio d'Europa riprendendo il suo approccio globale che include la prevenzione, l'azione penale, la protezione delle vittime e il monitoraggio. La proposta offre tuttavia un valore aggiunto per quanto riguarda i seguenti elementi principali:

– preciso livello di pene tenuto conto della gravità del reato (articolo 4);

– norma di giurisdizione extraterritoriale più ampia e più vincolante, che obbliga gli Stati membri a perseguire i propri cittadini e residenti abituali che abbiano commesso il reato della tratta al di fuori del proprio territorio (articolo 9);

– più ampio campo d'applicazione della disposizione sulla non applicazione di sanzioni alle vittime coinvolte in attività illecite, a prescindere dal mezzo illecito utilizzato dai trafficanti (articolo 6);

– più alti livelli di assistenza alle vittime, specialmente per quanto riguarda le cure mediche (articolo 10);

– misure di protezione specifiche per i minori vittime della tratta degli esseri umani (articoli da 12 a 14);

– l'integrazione di disposizioni dal contenuto analogo nell'acquis UE presenta inoltre i vantaggi legati al più forte vincolo creato dall'ordinamento giuridico dell'UE, in particolare l'entrata in vigore immediata e il monitoraggio dell'attuazione.

3.3. Base giuridica

Articolo 82, paragrafo 2, e articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Principio di sussidiarietà

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi.

La lotta contro la tratta degli esseri umani richiede un impegno coordinato da parte degli Stati membri e la cooperazione a livello internazionale per raggiungere gli obiettivi prefissati. La diversità delle discipline vigenti nei vari Stati membri ostacola il coordinamento degli sforzi e compromette la cooperazione internazionale fra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie.

L'azione dell'Unione europea permetterà di conseguire meglio gli obiettivi della proposta per le seguenti ragioni.

La proposta consentirà di ravvicinare il diritto penale sostanziale e le norme procedurali degli Stati membri in modo più ampio di quanto preveda la vigente decisione quadro, il che avrà ripercussioni positive sulla cooperazione internazionale fra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie, e sulla protezione e sull'assistenza offerte alle vittime. La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

5. Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per realizzare gli obiettivi indicati a livello europeo e non va al di là di quanto necessario a tal fine.

6. Scelta degli strumenti

Strumento proposto: direttiva.

Per migliorare la cooperazione in materia penale nella lotta contro la tratta degli esseri umani è necessario ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale. A tal fine il trattato prevede specificamente soltanto l'adozione di direttive.

7. Incidenza sul bilancio

Nessuna.

8. Informazioni supplementari

8.1. Abrogazione della normativa vigente

L’adozione della proposta porterà all’abrogazione della normativa esistente.

8.2. Ambito territoriale

Gli Stati membri sono destinatari della presente proposta. L'applicazione della relativa direttiva al Regno Unito, all'Irlanda e alla Danimarca sarà decisa conformemente alle disposizioni dei Protocolli (n. 21) e (n. 22) allegati al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2010/0065 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[10],

visto il parere del Comitato delle regioni[11],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La tratta degli esseri umani è un reato grave, spesso commesso nell'ambito della criminalità organizzata, e una seria violazione dei diritti dell'uomo esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(2) L'Unione europea si è impegnata a prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e a proteggere i diritti delle vittime: a tal fine sono stati adottati la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani[12] e il piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani (2005/C 311/01)[13]. Parallelamente l'UE realizza anche azioni nei paesi terzi da cui provengono e vengono trasferite le vittime della tratta, in particolare per svolgere un'opera di sensibilizzazione, ridurre la vulnerabilità, sostenere e assistere le vittime, lottare contro le cause profonde del fenomeno e aiutare i paesi interessati a sviluppare un'adeguata normativa anti-tratta. Inoltre, il coordinamento dell'azione penale nei casi di tratta degli esseri umani sarà agevolato dall'adozione della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e

---

10 GU C […] del […], pag. […].
11 GU C […] del […], pag. […].
12 GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.
13 GU L 311 del 9.12.2005, pag. 1.

la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali[14].

(3) La presente direttiva adotta un approccio globale e integrato alla lotta contro la tratta degli esseri umani, ed ha come principali obiettivi una più rigorosa prevenzione e repressione, e la protezione dei diritti delle vittime. Poiché i minori costituiscono una categoria più vulnerabile e corrono quindi maggiori rischi di essere vittime della tratta degli esseri umani, occorre che tutte le disposizioni della presente direttiva siano applicate tenendo conto dell'interesse superiore del minore conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.[15]

(4) Il protocollo ONU del 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale[16], e la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani[17] rappresentano passi decisivi nel processo di potenziamento della cooperazione internazionale nella lotta contro la tratta degli esseri umani.

(5) Per adeguarsi alla recente evoluzione del fenomeno della tratta degli esseri umani, la presente direttiva adotta una nozione più ampia rispetto alla decisione quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe essere considerato tratta degli esseri umani e include pertanto altre forme di sfruttamento. Nel contesto della presente direttiva, l'accattonaggio dovrebbe essere inteso come una forma di lavoro o servizio forzato quali definiti nella convenzione OIL n. 29 del 29 giugno 1930 concernente il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, lo sfruttamento dell'accattonaggio rientra nell'ambito della definizione di tratta degli esseri umani solo qualora siano presenti tutti gli elementi del lavoro o servizio forzato. Alla luce della pertinente giurisprudenza, la validità dell'eventuale consenso a prestare tale servizio dovrebbe essere valutata caso per caso. Tuttavia, nel caso di minori, l'eventuale consenso non dovrebbe mai essere considerato valido. L'espressione "sfruttamento di attività criminali" dovrebbe essere intesa come lo sfruttamento di una persona affinché commetta, tra l'altro, atti di borseggio, taccheggio e altre attività analoghe che sono oggetto di sanzioni e implicano un vantaggio finanziario. Tale definizione contempla anche la tratta di esseri umani perpetrata ai fini del prelievo di organi, pratica che può essere collegata al traffico di organi e che costituisce una grave violazione della dignità umana e dell'incolumità fisica.

(6) I livelli delle sanzioni nella presente decisione riflettono la preoccupazione crescente negli Stati membri in relazione allo sviluppo del fenomeno della tratta degli esseri umani. Tenuto conto della gravità del reato, la presente direttiva mira a garantire maggiore armonizzazione e un livello più elevato di sanzioni nell'UE. Quando il reato

---

14 GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.

15 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata e aperta alla firma, ratifica ed adesione con risoluzione dell'Assemblea generale n. 44/25 del 20 novembre 1989.

16 Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Palermo, 2000).

17 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Varsavia, 16.5.2005, Serie dei trattati del Consiglio d'Europa, n. 197).

è commesso in determinate circostanze, per esempio se la vittima è particolarmente vulnerabile, la sanzione dovrebbe essere più severa. Nel contesto della presente direttiva, fra queste persone devono essere compresi almeno i minori e gli adulti che per motivi di salute, per una disabilità o una gravidanza erano particolarmente vulnerabili all'epoca in cui il reato è stato commesso. Se il reato è particolarmente grave, ad esempio se ha messo in pericolo la vita della vittima, con ricorso a violenze gravi, o ha causato un pregiudizio particolarmente grave alla vittima, dovrebbe tradursi in sanzioni più severe. Nella presente direttiva ogni riferimento alla consegna è da intendersi ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri[18].

(7) Occorre tutelare le vittime della tratta degli esseri umani, conformemente ai principi fondamentali degli ordinamenti giuridici degli Stati membri interessati, dall'azione penale e dalle sanzioni per le attività criminali, quali l'uso di documenti falsi o la commissione di reati previsti dalla legislazione sulla prostituzione o l'immigrazione, che siano state costrette a compiere come conseguenza diretta dell'essere vittime della tratta. Una tale protezione mira a salvaguardare i diritti umani delle vittime, prevenire un'ulteriore vittimizzazione e ad incoraggiarle a testimoniare nei procedimenti penali contro gli autori dei reati. La protezione non esclude l'azione penale o la punizione per i reati commessi intenzionalmente o nei quali si ravvisa una partecipazione intenzionale.

(8) Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di tratta degli esseri umani, l'avvio delle indagini non dovrebbe essere subordinato alle dichiarazioni o all'accusa formulate dalla vittima. Tali reati dovrebbero essere perseguibili per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età. Le autorità di contrasto dovrebbero essere adeguatamente formate, anche per migliorare la cooperazione internazionale con le autorità giudiziarie. Sarebbe opportuno mettere a disposizione dei responsabili dell'indagine e dell'azione penale relative a tali reati gli strumenti investigativi usati contro la criminalità organizzata e le altre forme gravi di criminalità: l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie.

(9) Per garantire un'azione penale efficace contro i gruppi della criminalità internazionale dediti alla tratta degli esseri umani nei paesi terzi, che hanno il centro delle loro attività in uno Stato membro, occorre stabilire la giurisdizione per il reato di tratta quando l'autore del reato ha la cittadinanza o risiede abitualmente in uno Stato membro e il reato è stato commesso al di fuori del territorio di quello Stato membro. Analogamente, occorre stabilire la giurisdizione quando la vittima ha la cittadinanza o risiede abitualmente in uno Stato membro, o il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel territorio di uno Stato membro, e il reato è stato commesso al di fuori del territorio di quello Stato membro.

(10) Se la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino

---

[18] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

con le autorità competenti[19] prevede il rilascio di un titolo di soggiorno alle vittime della tratta degli esseri umani che siano cittadini di paesi terzi, e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri[20] disciplina l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, nonché la protezione contro l'allontanamento, la presente direttiva stabilisce specifiche misure di protezione per tutte le vittime della tratta degli esseri umani, e non riguarda di conseguenza le condizioni del loro soggiorno nel territorio degli Stati membri.

(11) Occorre che le vittime della tratta possano esercitare effettivamente i propri diritti, ed è quindi necessario che dispongano di assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. Affinché siano efficaci, l'assistenza e il sostegno devono essere forniti su base informata e consensuale per essere certi, per esempio, che la vittima acconsente a essere sottoposta ad esami medici o ad altre misure essenziali di sostegno. L'assistenza e il sostegno forniti dovrebbero comprendere almeno una serie minima di misure necessarie per consentire alle vittime di ristabilirsi e di sottrarsi ai trafficanti. Nell'attuazione pratica di tali misure occorre tenere conto, in base ad una valutazione individuale effettuata conformemente alle procedure nazionali, delle condizioni e delle esigenze della persona interessata. L'assistenza e il sostegno dovrebbero essere forniti alla persona in questione non appena vi sia ragionevole motivo di ritenere che essa possa essere stata vittima di tratta e indipendentemente dalla sua volontà di testimoniare o meno. L'assistenza dovrebbe essere fornita incondizionatamente fintantoché le autorità competenti non abbiano preso una decisione definitiva riguardo al periodo di riflessione e al titolo di soggiorno o altrimenti riconosciuto che la persona in questione è una vittima della tratta degli esseri umani. Se, una volta completato il processo di individuazione o scaduto il periodo di riflessione, la persona interessata non è ritenuta ammissibile al titolo di soggiorno o non abbia altrimenti residenza legale nel paese, lo Stato membro interessato non è obbligato a continuare a fornirle assistenza e sostegno sulla base della presente direttiva. Ove necessario, per circostanze quali cure mediche in corso a causa di gravi conseguenze fisiche o psicologiche del reato o sicurezza della vittima a rischio per le dichiarazioni da essa rilasciate nel procedimento penale, l'assistenza e il sostegno dovrebbero proseguire per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale.

(12) La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale[21] stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e al risarcimento. Le vittime della tratta dovrebbero avere inoltre accesso alla consulenza legale e all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e consigliate sul ventaglio di possibilità a loro disposizione. La consulenza legale e l'assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati

---

19 GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.
20 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
21 GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

membri. Poiché è improbabile che i minori vittime di tratta, in particolare, dispongano di tali risorse, la consulenza legale e l'assistenza legale sarebbero praticamente gratuite per loro. Inoltre, sulla base di una valutazione individuale dei rischi, effettuata conformemente alle procedure nazionali, le vittime dovrebbero essere protette contro la ritorsione, l'intimidazione e il rischio di essere di nuovo oggetto di tratta.

(13) Le vittime della tratta degli esseri umani, che subiscono le conseguenze di abusi e trattamenti degradanti, quali sfruttamento sessuale, stupro, pratiche simili alla schiavitù o prelievo di organi, solitamente legati al reato di tratta, dovrebbero essere protette contro la cosiddetta vittimizzazione secondaria e contro ogni altro trauma durante il procedimento penale. A tal fine, le vittime della tratta degli esseri umani dovrebbero beneficiare di un trattamento adeguato, basato sulle loro esigenze individuali, durante le indagini e i procedimenti penali. La valutazione delle esigenze individuali dovrebbe tener conto di elementi quali l'età, un'eventuale gravidanza, lo stato di salute, la disabilità o altre condizioni personali, nonché delle conseguenze fisiche o psicologiche dell'attività criminale di cui la vittima è stata oggetto. L'eventuale trattamento e le sue modalità di applicazione devono essere decisi, caso per caso, conformemente alle disposizioni nazionali, alle norme sulla discrezionalità, la prassi o gli orientamenti giudiziari.

(14) Oltre alle misure per tutte le vittime della tratta, occorre che gli Stati membri garantiscano specifiche misure di assistenza, sostegno e protezione per i minori. Queste misure devono essere applicate tenendo conto dell'interesse superiore del minore conformemente alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Quando l'età di una persona oggetto della tratta di esseri umani è incerta e sussistono motivi per ritenere che sia inferiore agli anni diciotto, si presume che la persona in questione sia un minore ed essa riceve assistenza, sostegno e protezione immediati. Le misure di assistenza e sostegno per i minori dovrebbero essere intese al recupero fisico e psico-sociale e ad una soluzione duratura per il minore in questione. Poiché il minore deve essere reintegrato il più rapidamente possibile nella società, è indispensabile garantirgli l'accesso all'istruzione. Tenuto conto della particolare vulnerabilità dei minori vittime della tratta di esseri umani, si dovrebbero prevedere ulteriori misure di protezione per tutelarli in occasione delle audizioni rese durante le indagini e i procedimenti penali.

(15) Gli Stati membri dovrebbero stabilire ovvero rafforzare le politiche di prevenzione della tratta degli esseri umani – prevedendo anche misure che scoraggino la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento, e riducano il rischio di cadere vittime della tratta – attraverso la ricerca, l'informazione, la sensibilizzazione e l'istruzione. Nell'ambito di tali iniziative dovrebbero adottare una prospettiva di genere e un approccio fondato sui diritti dei minori. I funzionari suscettibili di entrare in contatto con vittime effettive o potenziali dovrebbero essere adeguatamente preparati a individuare tali vittime e ad occuparsene. Questo obbligo di formazione riguarda in particolare funzionari di polizia, guardie di frontiera, ispettori del lavoro, personale sanitario e personale diplomatico, ma potrebbe estendersi a seconda delle circostanze locali ai funzionari pubblici suscettibili di entrare in contatto con vittime della tratta durante il loro lavoro.

(16) La direttiva 2009/52/CE, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di

paesi terzi il cui soggiorno è irregolare[22] prevede sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare e che, pur non essendo stati accusati o condannati per tratta di esseri umani, consapevolmente ricorrono al lavoro o ai servizi di una persona vittima della tratta. Oltre a ciò, gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di irrogare sanzioni a chi si avvale di qualsiasi servizio di una persona sapendo che è vittima della tratta: potrebbero essere così perseguiti anche i datori di lavoro di cittadini di paesi terzi in posizione regolare e di cittadini dell'UE, e quanti ricorrono ai servizi sessuali di qualsiasi persona vittima della tratta, indipendentemente dalla sua cittadinanza.

(17) Gli Stati membri dovrebbero istituire, secondo le modalità ritenute opportune conformemente alla loro organizzazione interna, e tenendo conto della necessità di una struttura minima con compiti individuati, sistemi nazionali di monitoraggio, quali ad esempio relatori nazionali o meccanismi equivalenti, per valutare le tendenze della tratta degli esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta e riferire regolarmente alle autorità nazionali competenti.

(18) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire lottare contro la tratta degli esseri umani, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà di cui agli articoli 3 e 5 del trattato sul'Unione europea. In virtù del principio di proporzionalità, di cui al richiamato articolo 5, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

(19) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta degli esseri umani, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di espressione e d'informazione, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. In particolare, la presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.

(20) [A norma degli articoli 1, 2, 3 e 4 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva] OPPURE [Fatto salvo l'articolo 4 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione]. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

---

22 GU L 126 del 30.6.2009, pag. 24.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Oggetto

La presente direttiva mira a stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore della tratta degli esseri umani. Essa mira altresì a introdurre disposizioni comuni per rafforzare la prevenzione dei reati e la protezione delle vittime.

Articolo 2
Reati di tratta

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti i seguenti atti intenzionali:

   il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento.

2. Si verifica posizione di vulnerabilità quando la persona non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima.

3. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite, o il prelievo di organi.

4. Il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.

5. La condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta degli esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.

6. Ai fini della presente direttiva per "minore" si intende la persona di età inferiore agli anni diciotto.

Articolo 3
Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo nella commissione dei reati di cui all'articolo 2.

Articolo 4
Sanzioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2 siano puniti con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2 siano puniti con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni dieci laddove ricorra una delle seguenti circostanze:

   (a) il reato è stato commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;

   (b) il reato è stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, compresi, nel contesto della presente direttiva, almeno i minori e gli adulti che erano particolarmente vulnerabili per motivi di salute, per una disabilità o una gravidanza;

   (c) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI[23];

   (d) il reato, commesso intenzionalmente o per negligenza grave, ha messo in pericolo la vita della vittima;

   (e) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che possono dar luogo a consegna.

Articolo 5
Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 2 e 3 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:
   (a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, oppure
   (b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, oppure
   (c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

---

[23] GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3, abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.

4. Ai sensi della presente direttiva, per "persona giuridica" s'intende qualsiasi ente che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 6

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:

(a) esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;

(b) interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;

(c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

(d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;

(e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

Articolo 7

Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni alle vittime

Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai principi fondamentali del loro ordinamento giuridico, la possibilità di non perseguire né imporre sanzioni alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2.

Articolo 8

Indagini e azione penale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3 non siano subordinate alle dichiarazioni o all'accusa formulate dalla vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta le proprie dichiarazioni.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 2 e 3 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 ricevano la formazione necessaria.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati per i casi di criminalità organizzata o altri reati gravi.

Articolo 9
Giurisdizione

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 2 e 3 nei seguenti casi:

   (a) il reato è stato commesso anche solo parzialmente sul suo territorio, oppure

   (b) l'autore del reato è un suo cittadino o risiede abitualmente nel suo territorio, oppure

   (c) il reato è stato commesso contro un suo cittadino o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio, oppure

   (d) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio.

2. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), purché il reato sia commesso al di fuori del suo territorio.

3. Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3, commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la loro giurisdizione non sia subordinata alla condizione:

   (a) che i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi, oppure

   (b) che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.

4. Qualora decidano di applicare il paragrafo 2, gli Stati membri informano la Commissione di conseguenza, indicando, ove opportuno, le situazioni e le circostanze specifiche a cui si applica la decisione.

Articolo 10
Assistenza e sostegno alle vittime

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro

2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale e successive modifiche, e dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti hanno motivo di ritenere che nei suoi confronti sia stato compiuto uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'assistenza e il sostegno alla vittima non siano subordinati alla sua volontà di essere sentita in qualità di teste.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per predisporre adeguati meccanismi di individuazione precoce e di sostegno delle vittime, in cooperazione con le pertinenti organizzazioni di sostegno.

5. Le misure di assistenza e sostegno di cui al paragrafo 2 sono attuate dopo averne informato le vittime e aver ottenuto il loro consenso. Tali misure mirano a garantire alle vittime almeno un livello di vita che ne consenta la sussistenza fornendo loro un alloggio adeguato e sicuro e assistenza materiale, le cure mediche necessarie, fra cui assistenza psicologica, consigli e informazioni in una lingua che conoscono, servizi di traduzione ed interpretariato, se necessario, e l'accesso all'istruzione per i figli. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle vittime.

Articolo 11

Tutela delle vittime della tratta degli esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali

1. Le misure di protezione di cui al presente articolo si applicano in aggiunta ai diritti sanciti nella decisione quadro 2001/220/GAI.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta degli esseri umani abbiano accesso alla consulenza e all'assistenza legale gratuita, anche ai fini di una domanda di risarcimento. L'assistenza legale è gratuita se la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti. Se la vittima è un minore, il presente paragrafo lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2.

3. Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri autorizzano, se previsto dai principi di base del loro sistema giuridico e se del caso, la non divulgazione dell'identità di una vittima della tratta sentita in qualità di teste.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime di tratta degli esseri umani ricevano adeguata protezione sulla base di una valutazione individuale dei rischi, tra l'altro accedendo ai programmi di protezione delle vittime e ad altre misure analoghe, se necessario e conformemente alle disposizioni o procedure nazionali.

5. Fermo restando il diritto alla difesa e in base a una valutazione individuale delle autorità competenti sulla situazione personale della vittima, gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani beneficino di un trattamento specifico per prevenire la vittimizzazione secondaria evitando, per quanto possibile e conformemente alle disposizioni nazionali e alle norme sulla discrezionalità, la prassi o gli orientamenti giudiziari:

(a) ripetizioni non necessarie delle audizioni nel corso delle indagini e del procedimento penale;

(b) il contatto visivo fra le vittime e gli autori del reato, anche durante le deposizioni, come audizioni ed esami incrociati, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso di appropriate tecnologie della comunicazione;

(c) deposizioni in udienze pubbliche;

(d) domande non necessarie sulla vita privata.

Articolo 12

Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime

1. I minori vittime della tratta degli esseri umani ricevono assistenza, sostegno e protezione tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l'età della vittima della tratta degli esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, la persona in questione sia considerata minore e ottenga quindi accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione conformemente agli articoli 13 e 14.

Articolo 13

Assistenza e sostegno ai minori vittime della tratta degli esseri umani

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere i minori vittime della tratta degli esseri umani, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale, siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni giovane vittima, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore.

2. Gli Stati membri adottano, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia del minore vittima della tratta degli esseri umani qualora la famiglia si trovi nel territorio dello Stato membro. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati membri applicano alla famiglia in questione l'articolo 4 della decisione quadro 2001/220/GAI.

3. Il presente articolo si applica in aggiunta all'articolo 10.

Articolo 14

Tutela del minore vittima della tratta degli esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, le autorità giudiziarie nominino uno speciale rappresentante per il minore vittima della tratta degli esseri umani qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime abbiano accesso alla consulenza e all'assistenza legale gratuita, anche ai fini di una domanda di risarcimento.

3. Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 2 e 3:

(a) l'audizione del minore abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;

(b) l'audizione del minore si svolga, ove necessario, in locali appositi o adattati allo scopo;

(c) il minore sia ascoltato da o mediante operatori formati a tale scopo;

(d) ove possibile e opportuno, il minore sia ascoltato sempre dalle stesse persone;

(e) le audizioni si svolgano nel numero più limitato possibile e solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento penale;

(f) il minore sia accompagnato dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3, le audizioni del minore vittima del reato ovvero del minore testimone dei fatti possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno.

5 Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 2 e 3, possa essere disposto che:

(a) l'udienza si svolga a porte chiuse;

(b) il minore possa essere ascoltato in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.

6. I paragrafi 1, 3, 4 e 5 si applicano in aggiunta all'articolo 11.

Articolo 15
Prevenzione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per scoraggiare la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta degli esseri umani.

2. Gli Stati membri adottano azioni adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni della società civile, miranti a sensibilizzare e ridurre il rischio che le persone, soprattutto i minori, diventino vittime della tratta di esseri umani.

3. Gli Stati membri promuovono la formazione regolare dei funzionari suscettibili di entrare in contatto con vittime effettive o potenziali, compresi i funzionari di polizia in prima linea, le guardie di frontiera, gli ispettori del lavoro, il personale sanitario e quello diplomatico, affinché siano in grado di individuare le vittime e potenziali vittime della tratta di esseri umani e di occuparsene.

4. Gli Stati membri valutano la possibilità di adottare misure affinché costituisca reato ricorrere consapevolmente ai servizi, oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 2, prestati da una persona che è vittima di uno dei reati di cui allo stesso articolo.

Articolo 16
Relatori nazionali o meccanismi equivalenti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire relatori nazionali o meccanismi equivalenti cui sia affidato il compito di valutare le tendenze della tratta degli esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta e riferire alle autorità nazionali competenti.

Articolo 17
Abrogazione della decisione quadro 2002/629/GAI

La decisione quadro 2002/629/GAI sulla lotta alla tratta degli esseri umani è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nel diritto nazionale.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 18
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [DUE ANNI DALL'ADOZIONE]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 19
Relazione

1. Entro [QUATTRO ANNI DALL'ADOZIONE] e successivamente con cadenza triennale, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione corredata delle opportune proposte.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione di cui al paragrafo 1. Tali informazioni comprendono una descrizione dettagliata delle misure applicate ai sensi dell'articolo 8 e degli articoli da 10 a 16, e delle considerazioni formulate su possibili misure ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4.

Articolo 20
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Articolo 21
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*

D.L. 23 febbraio 2009, n. 11[1] [2].

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 77* e *87 della Costituzione*;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una più efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonché ad un più articolato controllo del territorio;

Ritenuto, pertanto, di anticipare talune delle norme contenute in disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di atti persecutori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventù, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per le riforme per il federalismo, della difesa e per le politiche europee;

[1] Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2009, n. 45
[2] Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 23 aprile 2009, n. 38*

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Capo I

Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell'espulsione e controllo del territorio

Art. 1.

Modifiche al codice penale

1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;»;

b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;»[3]. (3)

Art. 2.

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 3, secondo periodo, le parole: «all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale,»[4];

---

[3] Lettera così modificata dalla *legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38*

[4] Lettera così modificata dalla *legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38*

a-bis) all'articolo 275, comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate»[5];

b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354[6]

1. All'*articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all'*articolo 291-quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*, e all'*articolo 74* del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*. Sono fatte salve le

[5] Lettera inserita dalla *legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38*

[6] Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38*

disposizioni degli *articoli 16-nonies* e *17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 marzo 1991, n. 82*, e successive modificazioni.

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'*articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*, all'*articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'*articolo 80, comma 2*, del medesimo testo unico, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'*articolo 12*, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609-octies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto

dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata»;

b) al comma 2-bis, le parole: «di cui al comma 1, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-ter».

Art. 4.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. All'*articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».

Art. 5.

Esecuzione dell'espulsione[7]

[1. Al comma 5 dell'*articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».

[7] Articolo soppresso dalla *legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Piano straordinario di controllo del territorio

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'*articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».

2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'*articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'*articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 novembre 2008, n. 181*, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'*articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

2-bis. Il comma 2 dell'*articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 novembre 2008, n. 181*, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi,

quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.[8] [(8)]

[3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.[9]]

[4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.[(9)]]

[5. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.[(9)]]

[6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.[(9)]]

7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

---

[8] Comma inserito dalla *legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38*
[9] Comma soppresso dalla *legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38*

Art. 6-bis *Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri*[10]

1. Nell'anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Arma dei carabinieri può procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'*articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215*, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 gennaio 2010[11], previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'*articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, ferma restando l'applicazione dell'*articolo 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio[12].

Capo II

Disposizioni in materia di atti persecutori

Art. 7.

Modifiche al codice penale

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

---

[10] Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38*
[11] Termine così prorogato dall'*art. 4, comma 4, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25*
[12] Vedi, anche, il comma 4 dell'*art. 4, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

Art. 8.

Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'*articolo 7*, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Art. 9.

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

b) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;

c) al comma 5-bis dell'articolo 398:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

d) al comma 4-ter dell'articolo 498:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

Art. 10.

Modifica all'articolo 342-ter del codice civile

1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 11.

Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori

1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'*articolo 7*, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Art. 12.

Numero verde

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su

ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'*articolo 13*, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.

Art. 12-bis

Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali[13]

1. Gli *articoli 1* e *4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.

Art. 12-ter

Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109[14]

1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109*, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» o «libero non risponde» o «non raggiungibile» o «occupato non raggiungibile» o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.

2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.

3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia

[13] Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38*
[14] Articolo inserito dalla *legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38*

IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 13.

Copertura finanziaria

[1. Agli oneri derivanti dall'*articolo 5* valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010, euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:

a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 48.014.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;

b) quanto a 3.580.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 2;

c) quanto a 18.688.000 euro per l'anno 2010, 3.453.950 euro per l'anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del*

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*[15]. (15)
]

[2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'*articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'*articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978*, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.]

3. Per le finalità di cui all'*articolo 12* è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla *legge 22 dicembre 2008, n. 203*.

4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'*articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni[16].

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

[15] Comma soppresso dalla *legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38*
[16] Comma inserito dalla *legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38*

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nomativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella 1
(prevista dall'*articolo 13*, comma 1, lettera a)[17]

	2009	2010	2011
Ministero dell'economia e delle finanze	5.598.000	3.403.000	2.872.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	25.600.000	30.029.000	19.729.000
Ministero della giustizia	659.000		679.000
Ministero degli affari esteri	2.386.000	26.455.000	20.641.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	361.000	2.417.000	2.016.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	16.000	521.000	434.000
Ministero dei beni e le attività culturali	380.000	1.971.000	1.643.000
Totale	35.000.000	64.796.000	48.014.000

Tabella 2
(prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b)[18]

	2010
Ministero dell'economia e delle finanze	500.000
Ministero degli affari esteri	3.000.000
Ministero dei beni e le attività culturali	80.000
Totale	3.580.000

[17] Tabella soppressa dalla *legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38*.
[18] Tabella soppressa dalla *legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38*

L. 9 gennaio 2006, n. 7[1].

Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

1. *Finalità.*

1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

2. *Attività di promozione e coordinamento.*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità promuove e sostiene, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati[2] [(2)].

3. *Campagne informative.*

1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, il Ministro per le pari opportunità, d'intesa con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a:

a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale, al

[1] Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2006, n. 14
[2] Vedi, anche, il *comma 1263 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*

momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni *no profit*, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanità, e con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;

c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;

d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;

e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

4. *Formazione del personale sanitario.*

1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche[3]

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

[3] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 17 dicembre 2007*

5. *Istituzione di un numero verde.*

1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, nonchè a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

6. *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.*

1. Dopo l'articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 583-*bis*. - (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*). - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 583-*ter*. - (*Pena accessoria*). - La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri».

2. All' articolo 604 del codice penale, al primo periodo, le parole: «da cittadino straniero» sono sostituite dalle seguenti: «dallo straniero» e, al secondo

periodo, le parole: «il cittadino straniero» sono sostituite dalle seguenti: «lo straniero».

7. *Programmi di cooperazione internazionale.*

1. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonchè a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in età minore.

8. *Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

1. Dopo l'*articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, è inserito il seguente:

«Art. 25-*quater*. 1. - (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

9. *Copertura finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2005, a euro 769.000 per l'anno 2006 e a euro

1.769.000 a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 4.231.000 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a euro 3.231.000 a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

DECISIONE N. 779/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2007

che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

visto il parere del Comitato delle regioni [2],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

considerando quanto segue:

(1) Il trattato stabilisce che nel definire ed attuare tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana; secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera p) dello stesso, l'azione della Comunità comporta un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute.

(2) L'azione della Comunità dovrebbe integrare le politiche nazionali dirette a migliorare la salute pubblica e a eliminare le fonti di pericolo per la salute umana.

(3) La violenza fisica, sessuale e psicologica nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne, nonché la minaccia di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella vita pubblica o privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva delle vittime e costituiscono una grave minaccia alla loro salute fisica e mentale. Tali violenze sono così diffuse in tutta la Comunità da costituire una vera e propria violazione dei diritti umani fondamentali, un flagello per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta.

(4) L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale completo, non già come assenza di malattie o infermità. Secondo una risoluzione del 1996 dell'Assemblea dell'OMS, la violenza è uno dei principali problemi di salute pubblica nel mondo. La relazione sulla violenza e la salute presentata dall'OMS il 3 ottobre 2002 raccomanda di promuovere misure di prevenzione primaria, potenziare le capacità di reagire delle vittime di atti di violenza e migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni in materia di prevenzione della violenza.

(5) Tali principi sono riconosciuti in numerose convenzioni, dichiarazioni e protocolli delle principali istituzioni e organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale del lavoro, la Conferenza mondiale sulle donne e il Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale.

(6) La lotta contro la violenza dovrebbe iscriversi nel contesto della protezione dei diritti fondamentali, riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [4] e nelle relative spiegazioni, tenendo presente il suo status, che riconosce, tra l'altro, i diritti alla dignità, all'uguaglianza e alla solidarietà e prevede una serie di articoli specifici che riguardano la tutela e promozione dell'integrità fisica e psichica, la parità di trattamento tra uomini e donne, i diritti dei minori e la non discriminazione, e sanciscono il divieto dei trattamenti disumani o degradanti, della schiavitù, del lavoro forzato e del lavoro minorile. Riconosce che nel definire e attuare tutte le politiche ed attività della Comunità è necessario un livello elevato di protezione della salute umana.

[1] GU C 69 del 21.3.2006, pag. 1.
[2] GU C 192 del 16.8.2006, pag. 25.
[3] Parere del Parlamento europeo del 5 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 5 marzo 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
[4] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(7) La Commissione è stata invitata dal Parlamento europeo a preparare ed attuare programmi di azione per combattere tali atti di violenza, fra l'altro nelle risoluzioni del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Per ulteriori azioni nella lotta contro la tratta delle donne» [1], del 20 settembre 2001, sulle mutilazioni genitali femminili [2]; del 17 gennaio 2006, sulle strategie di prevenzione della tratta delle donne e dei bambini esposti allo sfruttamento sessuale [3]; e del 2 febbraio 2006, sull'attuale situazione nel combattere la violenza contro le donne e qualsiasi futura azione [4].

(8) Il programma d'azione comunitaria istituito dalla decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) («programma Daphne») [5] ha contribuito alla presa di coscienza all'interno dell'Unione europea e a migliorare e consolidare la cooperazione tra le organizzazioni degli Stati membri attive nella lotta alla violenza.

(9) Il programma d'azione comunitaria istituito dalla decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio («programma Daphne II») [6] ha sviluppato ulteriormente i risultati già ottenuti con il programma Daphne. L'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 803/2004/CE prevede che la Commissione adotti tutte le misure necessarie a garantire la conformità degli stanziamenti annuali con le nuove prospettive finanziarie.

(10) È opportuno garantire la continuità dei progetti finanziati dai programmi Daphne e Daphne II.

(11) È importante e necessario riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la violenza contro i bambini, i giovani e le donne arreca ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, fisica e mentale, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici per la società nel suo complesso.

(12) La violenza nei confronti delle donne assume varie forme, che vanno dalla violenza domestica, che si riscontra a tutti i livelli della società, a pratiche tradizionali dannose associate all'esercizio della violenza fisica contro le donne, come le mutilazioni genitali e i delitti d'onore, le quali costituiscono una particolare forma di violenza contro le donne.

(13) Secondo il programma stabilito dalla presente decisione («il programma») i bambini, i giovani e le donne che vedono un parente prossimo aggredito dovrebbero essere considerati vittime di violenza.

(14) Per quanto riguarda la prevenzione della violenza, anche sotto forma di abuso e sfruttamento sessuale contro i bambini, i giovani e le donne, e la protezione delle vittime e dei gruppi a rischio, l'Unione europea può apportare un valore aggiunto alle azioni che devono essere intraprese prevalentemente dagli Stati membri grazie alla diffusione e allo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche, alla promozione di un approccio innovativo, alla definizione congiunta di priorità, allo sviluppo di reti ove necessario, alla selezione di progetti su scala comunitaria, compresi progetti a sostegno di linee telefoniche d'emergenza gratuite per bambini e di assistenza per bambini scomparsi e sfruttati a scopo sessuale, alla motivazione e mobilitazione di tutte le parti interessate, e a campagne di sensibilizzazione contro la violenza in tutta Europa. Tali azioni dovrebbero inoltre includere il sostegno ai bambini, ai giovani e alle donne vittime della tratta degli esseri umani.

(15) Dato che le cause originarie e le conseguenze della violenza possono spesso essere affrontate efficacemente da organizzazioni locali e regionali che cooperano con le loro controparti di altri Stati membri, il programma dovrebbe dare la dovuta importanza alle misure di prevenzione e alle azioni a sostegno di vittime a livello locale e regionale.

(16) Gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, vista la necessità di scambiare informazioni a livello comunitario e di diffondere le buone pratiche su scala comunitaria, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Data la necessità di un approccio coordinato e multidisciplinare e considerata la portata o l'incidenza del programma, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

[1] GU C 59 del 23.2.2001, pag. 307.
[2] GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.
[3] GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 75.
[4] GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 66.
[5] GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.
[6] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1.

(17) La presente decisione istituisce, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ([1]).

(18) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([2]) (di seguito «regolamento finanziario») e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([3]), che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, devono essere applicati tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

(19) È opportuno adottare inoltre misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ([4]), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ([5]) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ([6]).

(20) Il regolamento finanziario impone di dotare di un atto di base le sovvenzioni di funzionamento.

([1]) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
([2]) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
([3]) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).
([4]) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1
([5]) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
([6]) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(21) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([7]).

(22) La partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale è un elemento fondamentale per il conseguimento di una sostanziale eguaglianza tra donne e uomini. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adoperarsi al massimo per realizzare un equilibrio tra i sessi nella composizione del comitato di cui all'articolo 10,

DECIDONO:

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

1. La presente decisione, continuando le politiche e gli obiettivi definiti con i programmi Daphne e Daphne II, istituisce un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio («programma Daphne III») in seguito denominato «il programma», come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», al fine di contribuire a un elevato livello di protezione dalla violenza nonché a una maggiore tutela della salute fisica e mentale.

2. Il programma è istituito per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

3. Ai fini del programma, il termine «bambini» comprende le fasce di età che vanno dagli 0 ai 18 anni, conformemente agli strumenti internazionali relativi ai diritti del bambino.

4. Tuttavia i progetti che comportano azioni concepite specificamente per gruppi di destinatari quali ad esempio «adolescenti» (13-19 anni) o persone di età compresa tra i 12 e i 25 anni, vanno intesi come destinati ai soggetti indicati come «giovani».

([7]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

Articolo 2

Obiettivi generali

1. Obiettivo del programma è contribuire a proteggere i bambini, i giovani e le donne da tutte le forme di violenza e raggiungere un livello elevato di tutela della salute, benessere e coesione sociale.

2. Fatti salvi gli obiettivi e le competenze della Comunità europea, gli obiettivi generali del programma contribuiscono, specialmente allorché riguardano bambini, giovani e donne, allo sviluppo delle politiche comunitarie, in particolare a quelle nel settore della salute pubblica, dei diritti umani e dell'eguaglianza di genere, nonché alle azioni volte a tutelare i diritti dei bambini, e a lottare contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale.

Articolo 3

Obiettivo specifico

Il programma persegue l'obiettivo specifico di contribuire alla prevenzione e alla lotta contro tutte le forme di violenza che si verificano nella sfera pubblica o privata contro i bambini, i giovani e le donne, compresi lo sfruttamento sessuale e la tratta degli esseri umani, adottando misure di prevenzione e fornendo sostegno e protezione alle vittime e ai gruppi a rischio. Ciò può essere realizzato mediante le seguenti azioni transnazionali o altri tipi di azione, come stabilito dall'articolo 4:

a) assistendo e incoraggiando le organizzazioni non governative (ONG) e altre organizzazioni attive in questo settore, come stabilito dall'articolo 7;

b) sviluppando e attuando azioni di sensibilizzazione destinate a pubblici specifici, quali professioni specifiche, autorità competenti, determinati settori del pubblico generale e gruppi a rischio, al fine sia di migliorare la comprensione e promuovere l'adozione di una politica di tolleranza zero nei confronti della violenza sia di incoraggiare l'assistenza alle vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorità competenti;

c) diffondendo i risultati ottenuti nell'ambito dei programmi Daphne e Daphne II, compreso il loro adeguamento, trasferimento e uso da parte di altri beneficiari o in altre aree geografiche;

d) individuando e rafforzando le azioni che contribuiscono al trattamento positivo delle persone vulnerabili alla violenza, ossia seguendo un approccio che favorisca il rispetto nei loro confronti e ne promuova il benessere e l'autorealizzazione;

e) costituendo e sostenendo reti multidisciplinari, al fine di rafforzare la cooperazione tra le ONG e le altre organizzazioni attive in questo settore;

f) assicurando lo sviluppo di informazioni fondate su dati di fatto e della base delle conoscenze, lo scambio, l'individuazione e la diffusione di informazioni e buone pratiche, ivi comprese la ricerca, la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale;

g) elaborando e sperimentando materiale didattico e di sensibilizzazione per quanto riguarda la prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne, e integrando e adattando quello già disponibile per un uso in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari;

h) studiando i fenomeni collegati alla violenza e il relativo impatto sia sulle vittime che sulla società nel suo insieme, compresi i costi sociali, economici e relativi all'assistenza sanitaria, al fine di combattere le origini della violenza a tutti i livelli della società;

i) sviluppando e attuando programmi di sostegno per le vittime e le persone a rischio e programmi d'intervento per gli autori delle violenze, garantendo nel contempo la sicurezza delle vittime.

Articolo 4

Tipi di azione

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici definiti agli articoli 2 e 3, il programma sostiene i seguenti tipi di azione, alle condizioni stabilite nei programmi di lavoro annuali:

a) azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, sviluppo di indicatori e metodologie, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di un servizio di assistenza e di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo (comprese le applicazioni informatiche e lo sviluppo di strumenti pedagogici), creazione e sviluppo di un laboratorio d'idee composto dalle parti interessate per offrire consulenze specialistiche in materia di violenza, supporto ad altre reti di esperti nazionali e attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione;

b) progetti transnazionali specifici di interesse comunitario che coinvolgano almeno due Stati membri conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;

c) sostegno alle attività delle ONG e altre organizzazioni che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali fissati dall'articolo 2 del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali.

Articolo 5

Partecipazione di paesi terzi

Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi:

a) paesi con i quali l'Unione europea ha firmato un trattato di adesione;

b) i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti rispettivamente nell'accordo quadro e nelle decisioni dei consigli di associazione;

c) Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo;

d) i paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle condizioni che saranno stabilite, assieme a tali paesi, negli accordi quadro, in materia di principi generali che disciplinano la loro partecipazione ai programmi comunitari.

I progetti possono coinvolgere paesi candidati che non partecipano al programma qualora ciò sia utile alla loro preparazione all'adesione, o altri paesi terzi che non partecipano al programma qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei progetti.

Articolo 6

Gruppi beneficiari e destinatari

1. Il programma è a favore dei bambini, dei giovani e delle donne che sono o rischiano di diventare vittime di violenza.

2. I principali gruppi destinatari del programma sono, tra gli altri, le famiglie, gli insegnanti e gli educatori, gli assistenti sociali, la polizia e le guardie di frontiera, le autorità locali, nazionali e militari, il personale medico e paramedico, il personale giudiziario, le ONG, i sindacati e le comunità religiose.

Articolo 7

Accesso al programma

Il programma è aperto alla partecipazione di organizzazioni e istituzioni pubbliche o private (autorità locali al livello appropriato, dipartimenti universitari e centri di ricerca) impegnate a prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne, a garantire una protezione contro tale violenza o a fornire sostegno alle vittime, o ad attuare azioni destinate a promuovere il rifiuto di tale violenza o a favorire un cambiamento di atteggiamento e di comportamento nei confronti dei gruppi vulnerabili e delle vittime della violenza.

Articolo 8

Tipologie di intervento

1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

— sovvenzioni,

— contratti di appalto pubblico.

2. Le sovvenzioni comunitarie sono concesse a seguito dell'esame delle richieste risultanti dagli inviti a presentare proposte, salvo in casi di urgenza eccezionali e debitamente giustificati o qualora le caratteristiche del beneficiario non lascino altra scelta per una determinata azione. Le sovvenzioni comunitarie hanno la forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni. Il tasso massimo di cofinanziamento è specificato nei programmi di lavoro annuali.

3. Inoltre possono essere previste spese per misure complementari, tramite contratti di appalto pubblico. In tal caso i fondi comunitari finanziano l'acquisto di beni e servizi direttamente correlati agli obiettivi del programma. In particolare sono finanziate le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Articolo 9

Misure di attuazione

1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria secondo il regolamento finanziario.

2. Per attuare il programma la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali del programma stabiliti all'articolo 2, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste all'articolo 8 e, se necessario, un elenco di altre azioni. Il programma di lavoro annuale stabilisce la percentuale minima delle spese annuali da assegnare alle sovvenzioni.

3. Il programma di lavoro annuale viene adottato secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

4. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione riguardanti tutti gli altri aspetti sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

5. Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

a) gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3 e le misure adottate nei vari settori di cui all'articolo 3 e la conformità con il programma di lavoro annuale;

b) la qualità dell'azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi;

c) l'importo del finanziamento comunitario richiesto e sua efficacia sotto il profilo dei costi rispetto ai risultati attesi;

d) l'impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3 e sulle misure adottate nei vari settori di cui all'articolo 3;

e) l'innovazione.

6. Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 4, lettera c), vanno valutate considerando:

a) la coerenza con gli obiettivi del programma;

b) la qualità delle attività programmate;

c) il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;

d) l'impatto geografico delle attività svolte;

e) il coinvolgimento dei cittadini nell'organizzazione degli organismi interessati;

f) il rapporto costi/efficacia dell'attività proposta.

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Complementarità

1. Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», il settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo e i programmi relativi alla tutela della salute, «Occupazione e solidarietà sociale — Progress» e «Safer Internet Plus». La complementarità va ricercata anche con il futuro Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. Le informazioni statistiche sulla violenza saranno sviluppate in collaborazione con gli Stati membri, usando se necessario il programma statistico comunitario.

2. Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà», «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», e il settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo, per realizzare azioni che rispondano agli obiettivi di tutti questi programmi.

3. Le operazioni finanziate in virtù della presente decisione non possono ricevere assistenza da altri strumenti finanziari comunitari per i medesimi obiettivi. La Commissione garantisce che i beneficiari del programma forniscano alla Commissione stessa informazioni sui finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea e ottenuti da altre fonti, nonché sulle richieste di finanziamento in corso.

Articolo 12

Finanziamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione è di 116,85 milioni di EUR per il periodo indicato all'articolo 1.

2. Le risorse assegnate alle azioni previste nel programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili nei limiti del quadro finanziario.

Articolo 13

Monitoraggio

1. Per ogni azione finanziata dal programma, la Commissione garantisce che il beneficiario trasmette relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento dell'azione è inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni.

2. La Commissione garantisce che i contratti e le convenzioni risultanti dall'attuazione del programma prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o di un rappresentante da essa autorizzato) da effettuarsi se necessario mediante controlli in loco, ivi compresi controlli a campione e l'esecuzione di verifiche contabili da parte della Corte dei conti.

3. La Commissione esige che il beneficiario dell'assistenza finanziaria tenga a disposizione della Commissione stessa tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo all'azione stessa.

4. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.

5. La Commissione adotta ogni altra misura necessaria per verificare che le azioni finanziate siano state eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altro illecito attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, ove siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999.

2. Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell'ambito del programma, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, inclusi gli inadempimenti di un obbligo contrattuale stipulato in base al programma, derivanti da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa indebita.

3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere l'approvazione della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o la realizzazione di un'azione giustifichi solo in parte il sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a presentare le proprie osservazioni entro un termine prestabilito. Se il beneficiario non fornisce spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.

5. Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 15

Valutazione

1. Il programma è soggetto a monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previste nell'ambito dello stesso.

2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma, entro il 31 marzo 2011 accompagnata dall'elenco dei progetti e delle azioni finanziati;

b) una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 31 maggio 2012;

c) una relazione di valutazione ex post sull'attuazione e sui risultati del programma entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 16

Pubblicazione dei progetti

La Commissione pubblica annualmente l'elenco dei progetti finanziati nell'ambito del programma corredato di una breve descrizione di ogni progetto.

Articolo 17

Misure transitorie

La decisione n. 803/2004/CE è abrogata. Le azioni iniziate in applicazione di tale decisione continuano a essere regolate dalla stessa fino al loro compimento.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 20 giugno 2007.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*
H.-G. PÖTTERING	G. GLOSER

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: Mauro Maria MARINO)

Roma, 3 marzo 2010

Osservazioni sull'atto:

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo (PE-CONS 2/10)

La 14ª Commissione permanente "Politiche dell'Unione europea", esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta in esame intende dare attuazione agli obiettivi dichiarati nel programma di Stoccolma relativo al consolidamento della libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea, approvato dal Consiglio europeo nella riunione del 10 e 11 dicembre 2009, e riprende gli obiettivi riguardanti la protezione delle vittime, già fissati nei programmi di Tampere e dell'Aia;

tenuto conto che la lotta contro qualsiasi forma di violenza di genere è stata una preoccupazione costante del Parlamento europeo, intervenuto in proposito con la risoluzione, del 16 settembre 1997, su una campagna di "tolleranza zero" nei confronti di tutte le forme di violenza contro le donne, e con la risoluzione, del 2 febbraio 2006, sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future;

rilevato che la direttiva è diretta ad integrare strumenti già esistenti nel settore della protezione delle persone che si trovano in pericolo, quali la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive, e la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione fra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio;

visto che l'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni

---

Al Presidente
della 2ª Commissione permanente
S e d e

giudiziarie, e che il trattato di Lisbona ha introdotto il passaggio alla procedura legislativa ordinaria per il ravvicinamento delle legislazioni penali e regolamentari degli Stati membri tanto sul piano procedurale, quanto sul piano del diritto penale materiale;

considerato che in uno spazio comune di giustizia senza frontiere interne è necessario far sì che la protezione offerta a una persona in uno Stato membro sia mantenuta e continui a essere assicurata in ciascun altro Stato membro nel quale la persona si trasferisce o si è trasferita;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli Stati membri non possono stabilire norme proprie relative all'applicazione e alla validità delle loro misure destinate a proteggere le vittime in un altro Stato membro e l'obiettivo dell'uniformità del riconoscimento da parte di ogni Stato membro dell'efficacia delle misure adottate da un altro Stato membro può essere raggiunto solo mediante un'azione comune.

2. La proposta è conforme al principio di proporzionalità, in quanto non prevede un'armonizzazione delle misure contemplate negli Stati membri dell'Unione europea; introduce invece un meccanismo che consente di estendere la protezione di cui gode una persona in uno Stato membro a un altro Stato membro in cui essa si trova, in conformità della legislazione di quest'ultimo e nel pieno rispetto del suo sistema giuridico.

3. In riferimento alla base giuridica della proposta, questa appare corretta, in quanto l'articolo 82, paragrafo 1, lettera *d)*, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a facilitare la cooperazione fra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni. Inoltre, la proposta è presentata in virtù dell'articolo 76, lettera b) del TFUE, per cui gli atti di cooperazione giudiziaria in materia penale e di cooperazione di polizia possono essere adottati, oltre che su proposta della Commissione, su iniziativa di un quarto degli Stati membri.

4. Riguardo il merito della proposta, si accoglie con favore che alcuni Stati membri abbiano attivato il potere di iniziativa conferito loro dal nuovo trattato al fine di stabilire norme secondo le quali la protezione basata su una misura di protezione adottata in conformità della legge di uno Stato membro ("Stato di emissione") può essere estesa a un altro Stato membro nel quale la persona protetta si trasferisce ("Stato di esecuzione"), a prescindere dal tipo o dalla durata degli obblighi o dei divieti previsti dalla misura di protezione in questione.

5. Si apprezza la creazione di uno strumento legislativo teso a colmare il vuoto esistente al fine di assicurare un meccanismo efficace, a livello europeo, per la

protezione delle vittime e per garantire il diritto alla libera circolazione e soggiorno delle vittime protette.

6. Si ritiene, tuttavia, necessario un approfondimento della questione relativa alla scelta di un meccanismo di approccio in tre fasi (che presuppone l'emissione di una misura di protezione interna, l'emissione di un ordine di protezione europeo, l'adozione da parte dello Stato di esecuzione di una misura di protezione secondo la legislazione nazionale), piuttosto che quello più tradizionale di cooperazione giudiziaria del reciproco riconoscimento, giudicato nella proposta in esame incompatibile con l'immediatezza della risposta da fornire alla vittima.

Mauro Maria Marino

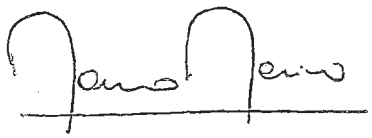

Programme of Exchange of Good Practices on Gender Equality:

EXECUTIVE SUMMARY

The second seminar of the second year of the programme was held in Madrid, Spain, on 24 and 25 September 2009, and chose as its theme gender-based violence. The exchange is organised with the financial support of the Progress programme.

The development of legislation concerning gender-based violence in Spain dates back to 1989 when the offence of "domestic violence" was included in the Criminal Code in force. In 2004, the landmark Organic Law on Measures of Integrated Protection against Gender-based Violence was enacted. The legislation is highly complex, ambitious and has the support of all stakeholders in society and politics. Defined as encompassing physical, economic and sexual violence, the legislation is rooted in gender equality and the elimination of unequal power relations between men and women, and as a result has a wide scope.

The National Action Plan for Awareness and Prevention of Gender-based Violence is an important measure aimed at changing the traditional culture and implementing change in education, communications, justice, safety, health, etc. Actions introduced by the government include the creation of an Observatory on Gender-Based Violence, with competencies in each of the 17 autonomous regions, and the coordination of actions at the national, regional and local levels. This national network has resulted in 59 coordination units, which provide data, information and resources for victims. There are three main facets to this: protection of victims, individualised follow-up, particularly for women most at risk, and sensitisation programmes.

Prior to the seminar, the independent Spanish expert on gender-based violence, María Jesús Parra Pérez, produced the host country report in accordance with the guidelines approved by the EC, and this was subsequently distributed to the independent experts of the countries attending the seminar, who themselves produced response reports (again based on approved guidelines).

The seminar commenced with a description of how gender-based violence is addressed in Spain in the form of keynote addresses on the following themes from Spanish governmental representatives: generic introduction to the topic; co-ordination and institutional monitoring instruments; women's associations and institutional participation; court specialization in response to gender violence; new technologies for protecting women victims of gender violence. This was followed by a presentation by the independent Spanish expert of her report and, in the afternoon, a visit to the Ministry of the Interior.

The two parallel Friday morning workshops focused on two topics: the main gaps and challenges at the national level in fighting gender-based violence; and the key elements of good practice and transferability of measures.

The main lessons for policy from the exchange include: the holistic nature of the Spanish approach, with the consequent eradication of duplication of resources; Spain's multi-agency approach, together with its risk assessment system and utilisation of new technology; the efficacy of the Government State Observatory and the possibility of creating a similar, Europe-wide institution; the importance of NGOs and the women's movement in exerting pressure; the importance of co-ordination across the governmental and NGO sectors, to help mobilise all relevant actors; the importance of effective funding measures; the importance of awareness-raising, mainstreaming and education; the requirement for programmes of treatment for perpetrators; the importance of 24-hour hotlines; the need for a legal basis to gender-based violence and an EU Directive that requires necessary standards and monitoring mechanisms; and the critical requirement for political will at the national level to implement a programme of eradicating GBV that is linked into gender equality policy.

Numero verde Antiviolenza Donna - 1522

Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha attivato, a partire dal 2006, un'ampia azione di sistema per l'emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne.

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare una "Rete Nazionale Antiviolenza" sostenuta da un numero telefonico di pubblica utilità 1522, un servizio pubblico pensato e nato esclusivamente nell'intento di fornire ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza.
Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un'accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle donne vittime di violenza, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti a livello locale. Lo stile relazionale e comunicativo intrattenuto con le donne che si rivolgono al 1522 rientra sempre in un quadro di accoglienza partecipata e competente. Il servizio mediante l'approccio telefonico sostiene l'emersione della domanda di aiuto, consentendo un avvicinamento graduale ai servizi da parte delle donne con l'assoluta garanzia dell'anonimato.

L'iniziativa, basata sulla metodologia del lavoro "di rete", intende realizzare una Rete Nazionale Antiviolenza. Tale rete è pensata soprattutto come strumento per recepire e diffondere a livello nazionale le azioni realizzate dalle reti antiviolenza a livello locale, chiamate a contrastare il fenomeno della violenza di genere, garantendone, al contempo, i necessari raccordi tra le Amministrazioni Centrali competenti nel campo giudiziario, sociale, sanitario, della sicurezza e dell'ordine pubblico.

I "nodi" della Rete antiviolenza nazionale sono i territori pilota. Si tratta di aree territoriali, Comuni o province, con le quali il Dipartimento per le Pari Opportunità stipula un Protocollo d'intesa al fine di promuovere azioni di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere, di promuovere la costituzione o il rafforzamento di reti locali atte a contrastare gli episodi di violenza sulle donne, di facilitare l'integrazione del servizio nazionale 1522 con le strutture socio-sanitarie presenti in ambito territoriale e, infine, di realizzare seminari tematici pubblici sul tema della violenza di genere.
In tali territori è stato predisposto un dispositivo di accesso diretto ai servizi locali, anche per i casi di emergenza, veicolato dal servizio di accoglienza telefonica 1522 (si tratta di un trasferimento diretto di chiamata, dal call center al centro antiviolenza attivo negli orari prestabiliti di apertura al pubblico).

Attualmente i territori pilota sono le città di Bologna, Palermo, Napoli, Venezia, Pescara, Prato, Cosenza, Isernia, Trieste, Ravenna, Nuoro, Potenza, Aosta, Torino, Latina, Agrigento, le province di Genova, Ancona, Bari, Catania, Caserta e la Provincia Autonoma di Bolzano.

Strumento informativo, di approfondimento e di comunicazione è il portale www.antiviolenzadonna.it, che offre un'area aperta di scambio e di confronto, oltre a fornire materiali, studi, contatti e informazioni periodicamente aggiornate.

Eventuali richieste di chiarimenti sul funzionamento del servizio possono essere inviate al seguente indirizzo: violenza.po@governo.it

1522 - E' l'ora di reagire

La campagna di comunicazione "1522 - E' l'ora di agire", presentata dal Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna nel corso della manifestazione "Dalla parte delle donne contro ogni violenza" dell'8 marzo 2009, punta a promuovere il servizio di accoglienza telefonica e sostegno per le donne vittime di violenza.

Fonte: Dipartimento per le pari opportunità.

http://www.pariopportunita.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=117:numero-verde-1522-antiviolenza-donna&catid=53:numeri-di-pubblica-utilita&Itemid=121